OPERETTE

CONCERNENTI QUELLA PARTE

DEL GIUS DELLE GENTI, E PUBBLICO

CHE DICESI

PUBBLICA ECONOMIA

PER USO DELLA CATTEDRA RISPETTIVA

TOMO SECONDO

PARTE SECONDA

ὥςπερ ἡ οἰκονομικὴ βασιλεία τις οἰκίας
ἐςὶν οὕτως ἡ βασιλεία πόλεως καὶ ἔθνους
ἑνὸς ἢ πλείονος οἰκονομία

Arist. Pol. Lib. III. Cap. XIV. in fin.
Opera om. Lut. Par. 161.

Siccome la privata economia si è una specie di domestico Regno, così il Regno si è una pubblica Economia di una o più Città e Nazioni.

BOLOGNA

COI TIPI DEL NOBILI E COMP.

1824.

RAGIONAMENTO

SULLA GIUSTIZIA DISTRIBUTIVA E SULLA COMMUTATIVA

IN CUI LA GIUSTIZIA PARTICOLAR SODDIVIDESI SECONDO LA MENTE

DI ARISTOTELE

CONTRO LE FALSE INTERPRETAZIONI
E PREGIUDICATE OPINIONI

DI MODERNI

Πᾶσά τε ἐπιςήμη χωριζομένη δικαιοσύνης
πανουργία οὐ σοφία φαίνεται
Platone latinizzato da Tullio così

Scientia quæ est remota a justitia calliditas
potiùs quam sapientia est appellanda
De Off.

Opinionum commenta delet dies,
naturæ judicia confirmat.
Lo stesso Tullio de Nat. D.

A CHI VORRÀ LEGGERE.

Il seguente Ragionamento fu già in più volte pronunciato in un consesso di Scienziati, e Letterati Professori tutti quali nella ricerca, e taluni eziandio nell' imitazione del vero, individui di un' Accademia tale, quali si furon quelle degli Antichi, che ben sentivano tutta l' importanza, e la forza della cognazione, o parentela di tutte le Scienze, ed Arti fra loro, della quale parlò Platone, e Tullio fra gli Antichi stessi, e Bacone, e Leibnizio fra' Moderni, che pure con saggio divisamento le volle rinnovellate, sicchè di più Accademie se ne formasse una sola in altrettante divisa; ma fra loro congiunte in modo, che le parole non vi fosser disgiunte dalle idee, la Scienza dall' Arte, l' imitazion del vero dalla sua ricerca, l' astratto dal concreto, il quanto dal quale, e questo da quello, il fisico, e meccanico dal morale e politico, e sì dessersi mano scambievolmente. Imperciocchè la Filosofia non è la

tal parte dello scibile piuttosto che la tale altra, ma bensì l' amore della Sapienza, e delle belle ed utili verità in qualunque parte dello scibile esercitato; ed un Giureconsulto che parla delle Leggi fatte, e da farsi, e dell' applicazione loro alle fatti-specie occorrenti fra gli uomini, per sopirne le liti, e non già perchè tendano a perpetuarsi viepiù, si è un Filosofo niente meno utile anzi più del Matematico, che misura le distanze, i globi, e le orbite de' Pianeti, che non lascerebbono di descriverle appuntino secondo le reciproche tendenze, ed il moto che impresse loro da prima l' Autore del tutto, comunque i suoi calcoli fossero mal dedotti e falsi; laddove senza le fatiche del Giureconsulto filosofo, nè pure il Filosofo non che l' agricoltore, il manifattore, il commerciante si rimarrebbe tranquillo nel suo ozio operoso, e beato.

Tale si è l' intendimento di questo Discorso sulla Giustizia Distributiva, e sulla Commutativa là dove tratta eziandio di lesioni, di legali presunzioni, di prescrizioni, e delle LL. 2. *ed* 8. *C.* de Rescind. Vend. *talchè dove altri fra' Moderni Giureconsulti dopo avere premesso, che* in Tribunalibus frequens læsionis agita-

tur actio (1) *conclude poi*, *che* Diocletianus et Maximianus in saluberrima L. 2. C. de Rescin. Vend. quamvis plura rigore juris deleto æquitati, et humanitati tribuerint, non fuere tamen omnia complexi (2), *e ne approva quindi le moltiplici ampliazioni indotte dagli stessi moderni Giureconsulti*; *questo discorso per lo contrario le disapprova*, *onde ad una siffatta equità ed umanità semenzajo di moltissime liti non si sacrifichi la vera*, *che le sopprime*, *eccitando quindi intorno a non contenziose proprietà l' industria d' ogni maniera*.

Ma questo Discorso non si limita a cose spettanti soltanto al privato Gius; *ma dietro le traccie dello stesso Aristotele viene eziandio a ragionar per ultimo della vera uguaglianza fra cittadini*, *o sudditi in una forma qualunque di Governo*; *onde parla eziandio di cose concernenti il Gius pubblico*, *facendo vedere*, *che la vera civile eguagiianza consiste nell' eguaglianza di ragioni fra termini in più cose necessariamente tra lor disuguali*, *che poi sono eguali*

---

(1) *V. Zanchi* De Læsione *fra' migliori e più recenti Trattatisti di questa materia* Ad Lectorem.

(2) *Ibid. Par.* 3. *C.* 7. *in prin.*

in altre, nelle quali sole debbono esser quindi egualmente trattati, e medesimamente pel loro meglio, onde si tolgano le tante lagnanze che insorgono alla giornata tra i più tenui da una parte ed i più ricchi, e reputati dall' altra, e sì tutti tranquillamente, e concordemente rimangansi composti insieme nell' edificio sociale, e politico, di cui son parte, pel privato loro non men che pel pubblico bene.

Io non so, se l' aver posto alla portata di tutti queste Aristoteliche Dottrine attinenti ed al privato, ed al pubblico Gius possa esser loro di alcuna utilità; come certamente è di diletto agli stessi idioti il veder rinfrescato un bel dipinto, che affumicato, e guasto dal tempo, e perciò non curato dai più, non si lascia gustare che da pochi intendenti; sebbene neppure so quale possa essere il giudicio di questi stessi, sicchè non abbiano a dire: che io non l' ho già rinfrescato; ma guasto, e perduto del tutto; ed io ancora son moralmente certo per la debolezza delle mie forze, di esser caduto in errori, ed abbagli non pochi e per ciò che spetta all' argomento principale, e nelle altre cose eziandio, che sonvi dette per incidenza. Che se io avessi scritto questo Ragionamento

andando a caccia di una vana gloriuzza, *e non per mio studio anche solo*, *e dovere*, *ripeterei con quell' Antico presso Tullio*: Nec a doctissimis, nec ab indoctissimis judicari volo; *ma io mi contenterò soltanto di osservare*, *che se tanti Traduttori*, *e Comentatori d' antichi immaginosi Poeti pieni de' sogni della loro Mitologia posson pur meritare grandissimi applausi anco presentemente*, *e nulla meno che gli Antichi Scoliasti*; *potrà pur esser concessa alcuna venia agli Espositori di un Filosofo*, *che altro non propose giammai*, *che ciò*, *che gli parve vedere nella natura medesima delle cose*, *di cui fu costante osservatore*.

Che se queste espressioni Giustizia distributiva, Giustizia commutativa *sembrassero pur tuttavia cose vane ed erronee*, *sarebbe meglio lasciarle del tutto*, *piuttosto che facendone uso*, *come pur si fa sulle cattedre*, *nelle accademie*, *ne' consigli*, *nel foro pronunziare quello*, *che non s' intende*, *e non intendendolo vituperarlo*, *o per lo men travisarlo*;



Della giustizia distributiva, e della commutativa secondo la mente di Aristotele contro le false interpretazioni, e pregiudicate opinioni di moderni.

RAGIONAMENTO.

Avendo già io altre volte, o signori, preso le difese di Aristotele in due Ragionamenti usciti alcuni anni sono intorno a certe erronee opinioni morali, politiche, ed economiche ad esso lui attribuite per colpa massime di stravolte interpretazioni, onde dal comun delle scuole gli si fa dire: che la moneta è per legge non per natura, e quindi arbitraria la sua valuta: che il frutto del denaro è proibito per gius di natura, e per lo contrario che sonovi degli schiavi per dritto medesimamente di natura, delle quali cose nell' un ragionamento; e nell' altro avendo inoltre giustificato la divisione (1) ch' e-

(1) *Questo Ragionamento non si riproduce qui, siccome quello, che non appartiene alla materia del Prezzo delle cose mercatabili. In quanto poi all' interesse del*

gli ne dà delle varie forme di governo, e ciò più particolarmente contro Bielfeld, e lo stesso Montesquieu, che lo dice imbarazzato ed incoerente nello svolgerle, al che Bielfeld aggiunse: ch' egli era già in possesso cogli altri Antichi di darci più parole che cose; intendo ora di giustificare la divisione, che ne' suoi Morali a Nicomaco figlio ci dà della giustizia da esso lui detta *particolare* in *distributiva*, che secondo il medesimo procede per via di una geometrica proporzione, ed in *commutativa*, che procede per via di una proporzione aritmetica; e ciò contro Moderni, che o non la intesero, od intendendola non la curarono, o piuttosto non l' intesero pienamente, nè la curaron nel tempo stesso. Ma dove quelle opinioni, e divisioni argomento degli altri due discorsi attribuite ad Aristotele, dal comune seguite se non per altro per rispetto a' vocaboli, e per alcuni fra' più recenti censurate, lo furono realmente per mancanza della necessaria cognizione della lingua greca, e della

---

denaro lo scrivente ripete qui ciò che già nel Trattato Del prezzo *esistente nel Tometto I, e nell' altro de' Cambj, rimettendosi qui, come colà, alla dottrina dell' immortal Ben. XIV. nella Enciclica* Vix pervenit.

forza di alcun vocabolo presso di lei, piuttosto che per soverchia leggerezza con cui sia stato giudicato Aristotele; nella presente quistione poi sembra, che abbiavi luogo eziandio una certa oscitanza ne' più antichi fra' moderni, ed una certa smania d' insultare per così dire il lion morto ne' più recenti fra questi; imperciocchè essendo stato Aristotele deposto da quell' alto seggio, per cui il nostro Dante lo disse *il maestro di color che sanno*, rispetto alle scienze fisiche, e fisico-matematiche, pare che abbianvi molti, che lo giudichino inetto eziandio nelle scienze morali, e politiche, ed un ragionatore od inintelligibile, o che in tutte le materie egualmente ci dà più parole che cose; sebbene non manchi fra' Moderni stessi i più famosi chi ne giudichi assai diversamente, per nulla dir degli Antichi, fra' quali lo stesso Tullio, che a lui primieramente attribuì il rovesciamento del platonico sistema delle idee innate *Primus species seu ideas labefactavit* (1) avendo Aristotele, cui si attribuisce la sentenza, che niuna idea è nella nostra mente ed in concreto, ed in astratto, che dietro il

(1) *Accadem. I.* §. 9.

rapporto de' nostri sensi, sempre mai proceduto per via di osservazione ed analisi (1); e medesimamente di esso lui scrisse *nemo acrior in ju-*

---

(1) *Quando negansi le idee innate, non si voglion già intendere sotto quel nome certe disposizioni, o tendenze dell' anima nostra accoppiata al nostro frale o no; son noti que' versi bellissimi del nostro Dante*

Esce di mano a lui, che la vagheggia
Prima che sia, a guisa di fanciulla,
Che piangendo, e ridendo pargoleggia,
L' anima semplicetta che sa nulla,
Salvo che mossa da lieto Fattore
Volentier torna a ciò, che la trastulla

per ingenita sua disposizione, siccome è ancora il piacere, che ne proviene dalla scienza, dall' imitazione del vero, dall' Ordine, dal Bello, dall' armonia stessa delle voci: ma non perchè Anima in corpus defert memoriam musicae, cujus in coelo fuit conscia, *come dice Macrobio* in somnium Scipionis *a proposito dell' armonia delle sfere. Quindi si vogliono intendere sotto quell' espressione le idee bensì degli oggetti tutti che noi non conosciam realmente che pel rapporto de' sensi, con questa grandissima differenza per altro tra noi, e gli altri animali; che mentre questi, siccome dice lo stesso Aristotele* (in princ. Metaphysicorum) *non hanno senso, e cognizione che di poche cose in concreto, noi ed universalizziamo le idee astraendole dalla contemplazione del-*

dicandis rebus , *nemo nervosior in scribendo* (1) al che è intieramente conforme il giudicio, che ne portò il Plinio Francese encomiando nella sua, la Storia degli Animali di quello: *Il accumule les faits*, *et n' ecrit pas un mot qui soit inutile* (2). E rispetto medesimamente alla scienza Fisica non potremmo noi dire insieme col Bolognese Lodovico Bianconi? *Ch' essa fu rovinata intieramente*, *e distrutta da que' Dottori irrefragabili*, *risoluti*, *sottili coll' autorità di Aristotele bensì*; *ma da loro il più delle volte non inteso*, *ed in mille guise storpiato* (3). E ben avea ragione il celebre Gio. Antonio Volpi, quando sulla necessità della lingua greca scrisse; che *chi legge le opere di Aristotele tradotte non può dire d' intendere Aristotele*, *perchè se Ari-*

---

le cose particolari, *e da più e più osservazioni simili ne ricaviamo una general congettura* ὑπόληψιν, *o come ora più comunemente diciamo*, *teoria*, *con vocabolo non ignoto agli stessi antichi Greci in senso di scientifica osservazione; e quinci i principj*, *le cause*, *e di tutte la Suprema*, *ed Eterna*.

(1) *Or. et de Clar. Orat.*

(2) *T.* 1.

(3) *Due lettere di Fisica p. V.*

stotele resuscitasse nè pur egli le intenderebbe, s' e' pure imparasse latino, e vi troverebbe nel buon grano un' infinita quantità di zizzania. Così egli (1) Che se come fin da' suoi tempi dicea lo stesso Tullio. *Magna animi contentio adhibenda est in explicando Aristotele* (2) certemente quella difficoltà venne crescendo nel progresso de' secoli ed assolutamente per le mende eziandio degli Originali, e molto più rispettivamente a' suoi barbari Traduttori, che poi ce lo mostrarono a guisa di un arazzo veduto al rovescio con pochi colori, e contorni spezzati dell' originale stesso, sicchè ognuno vi ha potuto vedere quello (siccome suole il volgo nelle macchie, o mari o cavità del nostro satellite) al che portavanlo le sue prevenzioni, o pregiudizj. Non si vuol già dire con ciò, che Aristotele non mai abbia errato; ma non da fatuo, come non pochi de' nostri Moderni, dopo che altri molti se n' erano formato un Nume, hanno mostrato di credere, prima che la sua riputazione venisse come ora al suo giusto livello; poichè non

(1) *Nella lettera al Fratel suo per le stampe del Vitarelli Venezia* 1812.

(2) *In fragmentis de Philosophia, seu Hortensius.*

si vuol già negare, come allora pure scrissi: che a' tempi di Aristotele non fosse ignota la legge dell' accelerazione de' gravi nella loro caduta, onde gli spazj percorsi sono come i quadrati dei tempi, e le altre leggi altresì, con cui si propaga, riflette, e refrange la settemplice luce, in quella guisa che pure fu ignota ad esso lui, ed a tutti gli altri per tanto tempo la circolazione del sangue, e la diramazione de' nervi dal cervello a guisa di pianta col suo stipite all' insù, nè fu bene per quegl' Antichi calcolata la gravità dell' aria nel tempo stesso elastica, ed or più ed or meno rarefatta, o condensata; sebbene non sia mancato fra' Moderni chi ha trovato tutto negli Antichi per ciò solo, che altri non vi trovava che parole vote affatto di senso; ma per tacer di tante altre lor cognizioni nella Storia naturale, nella Medicina, nelle stesse scienze fisiche, e fisico-matematiche, e per nulla dire altresì di tutte le arti belle d' imitazione, si considerino, o come teorici, o come pratici, conobbero eglino le cose morali, e politiche quant' altri mai, se si prescinda da qualche ramo di commercio come p. e. delle cambiali, delle assicurazioni, da loro non conosciuto, e praticato così com' ora; di modo che lungi dal deriderli

dobbiamo bensì ravvisare in loro degli uomini: ma uomini nostri maestri, nè far come il figlio, che derise la poco dignitósa postura dell' assopito genitore.

Lasciando pertanto ad altri lo scolpare Aristotele di assurde opinioni attribuitegli nelle scienze naturali, e fisiche, lo che

È d' altri omeri soma che da miei

nè potrebbe convenire che all' universale sapere di voi, o signori, che ora me onorate della vostra sofferenza, verrò io a difenderlo in qualche altro punto delle sue cose morali, e politiche, quale si è l' annunciatovi poc' anzi, argomento che porta eziandio la soluzione di alcun quesito teorico, e pratico, in cui interloquì per fino il gran Galilei a' suoi tempi, ed a questi nostri nella stessa cultissima Firenze alcuni sommi Successori suoi nelle Matematiche pure e miste, alla cui scienza segnalatissima ricorsero Giureconsulti non contenti de' loro Accursi, Bartoli, e Baldi (che pure furono uomini solertissimi) in occasione di pretese lesioni per compre, e vendite da calcolarsi o secondo l' aritmetica, o secondo la geometrica proporzione; onde la pratica stessa della Legislazione, della Giurisprudenza e del Foro è strettamente unita a queste aristoteliche teorie, tanto è

lungi, che sieno nonchè inutili, ma insussistenti, come Moderni han preteso, delle quali cose tutte dirò quindi ad un medesimo tratto, onde apparisca in tutto il suo vero lume e la verità, e l'utilità di quelle Teorie non vane quindi, ed erronee.

Famosa è certamente quella divisione della *particolare* Giustizia in distributiva, ed in commutativa, e suona per le bocche non pur de' Giureconsulti e de' Politici; ma eziandio di coloro, che più particolarmente intitolansi Filosofi; poichè di vero la Filosofia non è la tal parte dello scibile piuttostochè la tale altra; ma bensì l'amore della sapienza e del vero in qualunque parte dello scibile esercitato, e più sulle più utili; e niuno negherà certamente, che utilissima cosa non sia la scienza de' costumi, quella di governar le città, e di far sì che ognuno abbia il suo, e ciò che gli si conviene così per la pubblica come per la privata felicità, e per l'avanzamento eziandio di tutte le altre scienze ed arti, che altrimenti, come più volte ripete Aristotele, mancherebbono senza la giustizia, e la sua sorella la pace, auree figlie di Temide, siccome le dice Pindaro. Ma volendo io, per venir poscia con piena cognizione di causa ad esporre che cosa in-

tendesse Aristotele per *Giustizia distributiva*, *che procede per via di una proporzione geometrica*, e *per la commutativa*, *che procede per via di un' aritmetica proporzione*, veder prima che cosa intendano sull' orme sue i nostri Moderni, fa d' uopo convenire: che pochi ve n' ha fra gli stessi più famosi, che tanto o quanto non si scostino l' uno dall' altro, ed alcuni eziandio immensamente.

Il nostro F. M. Zanotti nella sua Filosofia morale secondo l' opinion de' Peripatetici (1) .*La Giustizia poi*, dic' egli, *che può dirsi virtù particolare si è quella per cui l' uomo è disposto di dare all' altro uomo quello che gli si dee, e perchè quello che gli si dee può doverglisi principalmente in due maniere o perchè l' abbia meritato, o perchè siasi così per certo ragionevol cambio convenuto, quindi nascono due maniere di giustizia, la distributiva per cui si assegnano i premj e le pene, e la commutativa per cui si cambiano i beni non secondo il merito di ciascuno; ma secondo il convenuto, perchè se il compratore sborsa il prezzo della cosa comprata al Mercante, egli non risguarda il merito*

(1) *Parte* 3. *C.* 13.

del Mercante; *ma l' obbligazione*, *che con esso abbia*.

In questa esposizione Zanotti, per non notar qui, che Aristotele non dice: che la Giustizia *possa dirsi virtù particolare*; ma bensì, che la virtù nell' uomo altra è rispetto a se, ed altra eziandio rispetto ad altrui, la quale chiama *diceosina*, o come noi diciamo Giustizia, che poi distingue in *generale ed in particolare*, come in appresso vedrassi più particolarmente; in questa esposizione, dissi, pare ch' esso chiarissimo Espositore si rimanga di mezzo tra Grozio, e Puffendorf. Ad un diritto perfetto attribuisce questi gli officj così della Giustizia distributiva come della commutativa, siccome è manifesto da queste parole della traduzione di Barbeyrac. " Or „ ce droit parfait est fondé ou sur les conventions que chaque persone fait expressement „ ou tacitement avec une certaine société pour „ en devenir membre, ou sur les conventions, „ que la société fait a son tour avec chaque „ personne pour les recevoir dans son corps, ou „ enfin sur les engagemens des particuliers les „ uns avec les autres au sujet des choses, et des „ actions, qui entrent dans le commerce de la vie. „ La pratique des devoirs aux quels on est tenu en

„ vertu des conventions de la société pour la „ fin, dont on a parlé, est ce qu' on appelle ju- „ stice distributive (1)..... Lorsqu' on rend à „ quelqu'un ce qu'on lui doit en vertu d' un en- „ gagement mutuel concernant les choses ou les „ actions, qui entrent en commerce, on prati- „ que la justice permutative (2).

Ma Grozio dall' altra parte ci dice: *Facultatem*, cioè *jus proprie aut stricte dictum respicit justitia expletrix, quae proprie aut stricte justitiae nomen obtinet συναλλαγματική Aristoteli nimis arcto vocabulo, nam ut possessor meæ rei eam mihi reddat non est ex συναλλάγματος et tamen ad eamdem hanc justitiam pertinet, itaque ἐπανορθωτικήν idem felicius dixit. Aptitudinem idest dignitatem respicit attributrix, quae Aristoteli διανεμητική, comes earum virtutum quae aliis hominibus utilitatem adferunt, ut liberalitatis, misericordiae, providentiæ rectricis* (3).

Ed egli è manifesto quanto gran divario passi tra la sentenza di Puffendorf, che da perfetto

(1) *Droits des gens T. I.*

(2) *Ibid.*

(3) *De Jure Belli, et Pacis.*

obbligo, e correspettivo diritto deriva gli officj così della Giustizia distributiva come della commutativa, e quella di Grozio, la quale diede per avventura origine all'altra di Einecio, che più chiaramente eziandio alla giustizia *espletrice*, o commutativa attribuì gli officj perfetti, e gl'imperfetti alla distributiva, od *attributrice*, come egli la chiama (1). E Burlamachi medesimamente dopo avere disapprovato la divisione della giustizia in universale, e particolare „ qui prise, „ *siccome egli dice*, de la manière que Puffen„ dorf l'explique semble vicieuse en ce que l'un „ des membres de la division semble renfermé „ dans l'autre; " disapprova altresì la divisione della giustizia particolare in *distributiva*, ed in *commutativa*, dicendola incompleta; „ puisque „ elle ne renferme que ce que l'on doit à au„ trui en vertu de quelque engagement où l'on „ est entré, quoique il y ait plusieurs choses, „ que le prochain peut exiger de nous a la ri„ gueur indépendamment de tout accord, et de „ toute convention, et en général on peut re„ marquer par la lecture de tout ce que Gro„ tius et Puffendorf ont écrit sur cette matiére

(1) *Gius gentium*.

„ qu'il sont embarassés eux-mêmes à donner des
„ idées nettes, et precises de ces differentes espe-
„ ces de justice, ce qui montre bien qu'il vaut
„ mieux laisser là toutes ces divisions scholasti-
„ ques inventées à l'imitation de celles d'Aristote,
„ et s'en tenir aux prémieres idées que nous avons
„ indiquées. Le quali son queste. " Qu'on peut
„ en général diviser la justice en parfaite ou ri-
„ goureuse, et imparfaite ou non rigoureuse; la
„ prémiere est celle par la quelle nous nous a-
„ cquittons envers le prochain de tout ce qui lui
„ est dû en vertu d'un droit parfait, et rigou-
„ reux, c'est à dire dont il peut vraisemblable-
„ ment exiger l'execution par la force, si l'on n'y
„ satisfait pas de bon gré, et c'est dans ce sens
„ étroit que l'on prend le plus souvent le terme
„ de justice. La seconde est celle par la quel-
„ le on rend à autrui les devoirs, qui lui ne
„ sont dûs qu'en vertu d'une obligation impar-
„ faite, et non rigoureuse, qui ne peuvent point
„ être exigés par la voie de la contrainte; mais
„ dont l'accomplissement est laissé à l'honne-
„ ur, et à la coscience de chacun. Et ces sor-
„ tes de devoirs sont pour l'ordinaire compris
„ sous le nom d'humanité, de charité, ou de
„ bienveillance par opposition à la justice rigou-

„ reuse, ou proprement ainsi nommée. Cette di- „ vision de la justice revient à celle de Grotius „ en justice expletrice, et attributrice. “ Così Burlamachi (1).

La qual dottrina a me sembra non pur lontana da ciò, che intese da prima Aristotele colla sua divisione della particolare Giustizia in Distributiva, ed in Commutativa (lo che contiene ed addita il modo di soddisfar loro, non lo stesso diritto, od un' immagine sua) ma dal vero assolutamente, e perniciosa eziandio siccome quella, che pare non riconosca per officio proveniente da perfetta obbligazione che ciò che si può esigere colla forza; ma sarà sempre vero ciò che disse già Tullio: *Aliter leges, aliter Philosophi tollunt astutias: leges quatenus manu tenere possunt, philosophi quatenus ratione et intelligentia* (2). E parmi, che dobbiamo essere persuasi, che gli atti eziandio, che diconsi di beneficenza (la quale nella distrazion di più oggetti, a cui tutti non basti, dee determinarsi in pro de' più prossimi, nel che medesimamente soddisfa l' intiera umana società

(1) *Principes du droit naturel*.

(2) *De Off.*

pel gran principio della carità ordinata) (1) discendano eglino da una perfetta obbligazione. Se nonchè quanto è perfetto il diritto posto il tal fatto, ove questo non sia egualmente certo, se l'uomo adopra in pro d'altri, come se lo fosse, allora dicesi beneficenza ciò che altrimenti sarebbe giustizia; così il sovvenire altrui del proprio può essere ad un tempo beneficenza, e giustizia, come lo è *erranti comiter monstrare viam*, benchè niuno sia per cacciarti in prigione se non lo fai; sebbene il non farlo *erat Athenis execrationibus publicis sancitum* (2); oltrechè gli atti stessi di beneficenza, in quanto che ci allettano gli altrui buoni offici, o lor corrispondono, non sono in certo modo diversi da tutti quegli Atti o Contratti innominati *do ut facias*, *facio ut facias*, *do ut des*,

(1) *Principio per altro assai poco sentito da coloro, che maltrattano i lor più congiunti e domestici, per esercitare poi fuor di casa la loro beneficenza; lo che quando pure non muova da altri deviamenti della mente e del cuore, non può esser che effetto di una vanità figlia primogenita della superbia. E così ancora lo stesso Tullio:* Talis autem simulatio beneficentiæ vanitati est conjunctior quam aut liberalitati aut honestati.

(2) *De Off.*

quinci quella specie di commercio detto da Platone *doretica* da *doron* dono, quinci il sentimento dell'ospitalità tanto grande ne' primordj delle civili Società; quindi è altresì come osserva lo stesso Aristotele che l' ingratitudine, e la mala fede, che tolgono ogni commercio di simil guisa tra gli uomini, sono cose tanto da loro abborrite, quanto il furto, e la rapina; ma rispetto a cotai disordini egli è molto più agevole il far processi, che sulle mancanze alla buona fede, ed alla riconoscenza; sebbene talun Popolo non le abbia lasciate impunite eziandio per leggi positive, e con penali sanzioni. Che se l' incertezza di un fatto, donde nasce il dritto, pone tanta differenza tra beneficenza e giustizia in atti (e più ancora se non sono *innoxiæ utilitatis*, come li chiamano) i quali possono appartenere alla Giustizia commutativa, come il sovvenire altrui del proprio in caso di un' estrema necessità da tutt' altri abbandonata, viepiù si verifica questo stesso rispetto a cose che dipendano dalla distributiva risguardo p. e alla distribuzione d' incarichi, ed emolumenti cittadineschi, e molto più attesa la moltitudine de' competitori, di cui si possa dire con Cicerone *pro Plancio* : *sunt omnes sine macula, sunt aeque boni viri atque in-*

tegri; al che si dee aggiungere: che in tali cose non rade volte gli officj della Giustizia distributiva compenetransi per così dire, quando pure non vengano in collisione fra loro, con quelli della commutativa; essendo verissimo ciocchè osserva lo stesso Tullio *ibid. Eos qui suffragium ferant quid denique ipsi debeant considerare saepius, quam quid cuique a Republica videatur deberi*. Quindi per avventura è avvenuto, che Grozio nella Giustizia commutativa bensì travide egli un Gius così strettamente preso; ma nella distributiva vide piuttosto una beneficenza, una liberalità, che una Giustizia; e gli altri che lo seguirono, abbandonarono per ultimo la divisione della Giustizia in distributiva, ed in commutativa, e vennero all' altra del Gius in *perfetto*, ed in *imperfetto*, a cui pure si attenne il ch. Stellini nell' atto che poco o nulla cura l' altra distinzione Aristotelica, del che diremo in appresso, mentre poi altri fra' Moderni la ritengono; ma per lo più travisandola grandemente di quel ch' è presso Aristotele.

E qui tralasciando noi di ricercare che cosa Puffendorf, e quanti sono essi i Moderni intendano primieramente per Giustizia *universale*, e per giustizia *particolare*, e quindi per Giustizia

distributiva, e per giustizia *commutativa* in cui *la particolar* soddividesi; ricerca, che troppo lunga e noiosa cosa sarebbe per le tante diversità o di opinioni o di espressioni; ci limiteremo ad indagare, che cosa volesse con ciò lo Stagirita.

Per *giustizia o diceosina* intese egli primieramente un abito nell' uomo a quelle virtù, che conduconlo non pure al bene suo proprio; ma d' altrui, che sono presso che tutte, anzi tutte almeno mediatamente; quindi l' Accademico Cicerone, che il buono, ed il meglio di tutti gli Antecessori suoi fece suo: *Quæ animi affectio suum cuique tribuens, atque hanc quam dico societatem communionis humanæ munifice et æque tuens iustitia dicitur, cui adjunctæ sunt pietas, bonitas, liberalitas, benignitas, comitas, quæque sunt generis ejusdem. Atque hæc ita justitiæ propria sunt, ut sint virtutum reliquarum communia; nam cum sic hominis natura generata sit, ut habeat quiddam innatum quasi civile, atque populare, quod Græci* πολιτικόν *vocant, quid quid aget quæque virtus, id a communitate, et ea quam exposui caritate, atque Societate humana non abhorrebit, vicissimque justitia, ut ipsa se fundet usu in cæteras vir-*

tutes, *illas expetet*, *servari enim justitia nisi a forti viro*, *nisi a sapiente non potest* (1).

E così pure altrove. *In communione autem quæ posita pars est* (virtutis) *justitia dicitur*; *eaque erga Deos religio*, *erga parentes pietas*, *vulgo autem bonitas*, *creditis in rebus fides*, *in moderatione animadvertendi lenitas*, *amicitia in benevolentia nominatur* (2) di modo che qualunque categoria si adotti della virtù, sempre si viene molto ragionevolmente a questa subalterna della virtù *Giustizia* in *universale* e *particolare*, e della particolare in *distributiva* che procede per via di una proporzion geometrica, ed in *commutativa* che procede per via di un' aritmetica proporzione.

Questa *diceosina*, o *giustizia*, dice lo stesso Aristotele, è virtù perfetta nell' uomo non tanto per se solo considerato, quant' anche rispetto ad altri; quindi il più delle volte ci appare essa della maggiore importanza su tutte; ned è così mirabile a' nostri occhi la stella della sera, e del mattino quanto questa, e sogliam con Teognide dir per proverbio.

---

(1) *De Finibus Lib. V. C.* 23.
(2) *Nelle Partizioni oratorie* §. 22.

Ἐ'ν δὲ δικαιοσύνῃ συλλήβδην πᾶς' ἀρετή ἐστι

È in un colla giustizia ogni virtude.

Ed è virtù perfetta massimamente perchè consiste nell' esercizio di compiuta virtù, della qual si fa uso non solamente rispetto a se, ma eziandio rispetto ad altrui, e molti troverai virtuosi nella solitudine, non così nel conversare cogli uomini; quindi ottimamente Biante allorchè disse

Οτι ἀρχὰ τὸν ἄνδρα δείξει

Che la magistratura mostrerà l' uomo

Così egli (1): Quindi pur Cicerone sull' orme di Platone, e dello stesso Aristotele disse in più di un luogo: Che più che a' solitarj Filosofi bisogna virtù a' Politici, e che un premio maggiore gli attende. E ben a ragione lo stesso Tullio chiamò *eccellentissima* questa virtù, cioè superiore a tutte le altre in quella bellissima sentenza: *Atque haud scio an pietate adversus Deos sublata fides etiam, et societas humani generis, atque una excellentissima virtus justitia tollatur* (2). Al che è analoga l' altra: *Qui autem civium rationem dicunt habendam, exter-*

---

(1) *Ne' suoi Morali a Nicomaco Figlio L.* 5. *c.* 3. Opera omnia Lutetiæ Parisiorum Typis Regiis 1619.

(2) *De Nat. Deorum* 2.

norum negant, *hi dirimunt communem humani generis societatem*, *qua sublata*, *beneficentia liberalitas bonitas justitia funditus tollitur* : *quæ qui tollit etiam adversus Deos immortales impii judicandi sunt*, *ab iis enim constitutam inter homines societatem evertunt*; *cujus societatis arctissimum vinculum est*, *magis arbitrari esse contra naturam*, *hominem homini detrahere sui comodi causa*, *quam omnia incomoda subire vel externa*, *vel corporis*, *vel etiam ipsius animi*, *quæ vacent justitiæ*. *Hæc enim una virtus omnium est domina*, *et regina virtutum* (1). Lo stesso Aristotele venendo poscia a parlare della *particolare* giustizia.

Che poi siavi; dic' egli, questa particolare giustizia si rende manifesto da ciò, che altri cadendo in altri vizj, e peccati può esser certamente ingiusto, ma senza alcun emolumento, lucro, o guadagno; così chi gitta lo scudo non per un

---

(1) *De Off.* 4. *Io poi leggo non come altri*: quæ vacent justitia, *ma bensì* justitiæ *come lo stesso Tullio disse*: Ego philosophiæ semper vaco; *così Socrate allorchè bebbe la cicuta dava opera alla giustizia*, justitiæ vacabat, *così Regolo altresì lacerato*, *e trafitto da' chiodi della botte* magna incomoda subiens justitiæ vacabat.

venal tradimento, ma per viltà d'animo è ingiusto bensì; ma non di quella che più particolarmente diciamo ingiustizia, e taluno commette alcuna turpe ed inonesta azione per guadagno, e mercede, e tal altro per uno sregolato appetito a costo ancora di un suo dispendio; quindi è manifesto, che oltre la generale giustizia avvene eziandio una particolare, chiamata collo stesso nome συνώνυμος *synonymos*, che contiene la stessa generale proprietà di non disservire, anzi di servire l'umana società.

Quindi egli grandemente vago di categorie, cioè di quegli ordini, o serie di molti predicati, od attributi sotto a qualche genere sommo, utilissime certamente, quando sieno il prodotto di un'accurata analisi, cui secondano esse, ritornandola con tutta facilità alla mente, qui pure ci diede la categoria della virtù nell'uomo altra *assoluta* o rispetto a se solo, altra *relativa* o rispetto agli altri per lo stesso Aristotele diramata in due grandi specie, la prima delle quali si fu giustizia o *diceosina* così semplicemente detta, e Giustizia *particolar* la seconda, che distinguesi dalla prima in modo, sicchè certamente Burlamachi non potrebbe qui dire: che la divisione della virtù *relativa* in giustizia così sem-

plicemente detta; ed in particolare giustizia sia viziosa, perchè l' uno de' membri della divisione stia rinchiuso nell' altro, poichè l' una e l' altra specie subordinata egualmente al genere subalterno della virtù rispetto ad altrui, non manca inoltre della sua specifica proprietà attributo, o predicato; talchè dalla Giustizia così semplicemente detta, che non lasciasi dominare da qualunque altro vizio, e peccato, si distingue l' altra detta più particolarmente giustizia, che non bada ad un falso utile o guadagno, quando si tratta di soddisfare a' proprj doveri, siccome dice lo stesso Aristotele.

E questa medesima fu da esso lui suddivisa in Giustizia *distributiva*, ed in Giustizia *commutativa*; e questa stessa Giustizia *commutativa* è secondo lui o per contratti volontarj, o per involontarj, e questi stessi posti in secondo luogo altri sono operati di nascosto, ed altri per violenza, come è manifesto dalle seguenti sue parole.

Della particolar Giustizia, e del giusto, che da esso lei dipende avvi primieramente un esempiò nelle distribuzioni o di onori, o di emolumenti, di cui sono a parte i componenti una qualunque cittadinanza; in queste cose può accadere, che l' uno abbia o non abbia egual cosa che

l' altro. Evvi poi di questa particolare Giustizia un' altra specie che ogni torto raddrizza ne' contratti, o *concambj* συναλλάγματα *synallagmata* fra gli uomini, e di questa stessa avvene due specie subalterne; imperciocchè sonvi contratti volontarj, e sonvi contratti involontarj; volontarj sono la compra e vendita ec. e diconsi *volontarj* perchè si partono dalla volontà di amendue i contraenti; gl' *involontarj* poi altri sono fatti di nascosto di una delle due parti, come il furto ec. ed altri per violenza, come la rapina ec. Così egli. E qui prima di procedere più oltre mi sia permesso di avvertire: che la parola συνάλλαγμα in questo passo di Aristotele ha una significazione molto più estesa di quel che nella L. 19. ff. de v. s. ove le si fa precisamente corrispondere la latina parola *contractus*: *contractum autem ultro citroque obbligationem esse, quam Græci* συνάλλαγμα *synallagma vocant*; al che si conforma così pure il linguaggio della francese giurisprudenza, e d' altre pe' contratti sinallagmatici, di modo che il *sinallagma* di Aristotele nel significato tecnico, ch' esso gli attribuisce, corrisponde piuttosto a ciò, che Gajo nelle Istituzioni, e ne' Digesti dice *obbligationem*. *Obbligationes autem ex contractu nascun-*

tur, *aut ex maleficio* (1) di quel che a contratti, che obbligano non meno l' una parte che l' altra, o bilaterali.

Le prime convenzioni pertanto, o certamente le più importanti, e fondamentali fra gli uomini appartennero alla Giustizia particolare distributiva (2) chiamata da Aristotele, come abbiam veduto *διανεμητική* *dianemitiki* dal verbo *νέμω* *nemo* distribuisco, donde *νομός* *nomós* pa-

---

(1) *L.* 1. *ff. de Obbl. et act. Sulla forza della parola* συνάλλαγμα *presso i Romani Giureconsulti vedi altresì la L.* 7. *de pactis*.

(2) *Che Aristotele desse il primo luogo alla Giustizia distributiva, rimane manifesto eziandio dal seguente non men vero, che grazioso confronto, ch' e' fa tra la giustizia e l' amicizia.*

E' par che la giustizia e l' amicizia abbiano un' indole a ritroso l' una dell' altra; perciocchè la Giustizia distributiva, che tiene il primo posto, *tanto più si mostra quanto è maggiore l' ineguaglianza delle persone; non così la commutativa*, che viene in secondo luogo; *laddove le amicizie più insigni, e notabili sono fra gli eguali, come è manifesto dal vedersi: che quanto maggior differenza sopravviene nelle persone o per valore o per ricchezza, o per qualunque altra considerazione, tanto meno possono, e medesimamente credono di potere essere amiche fra loro. Morali a Nicomaco Lib.* 8. *C.* 9.

scolo, e νόμος *nomos* legge; poichè le prime leggi ebbero per oggetto la distribuzione de' pascoli in proporzione cioè di ciascuna famiglia e delle sue greggie ed armenti; così se si farà legato degli alimenti pel necessario fisico a due persone, l' una di una vorace costituzione, l' altra molto meno, certo è che l' eguaglianza si desumerà dalla eguaglianza delle due ragioni, che avranno per termini la rispettiva voracità di ciascuno, e gli alimenti assegnati, onde potrà accadere che l' una persona abbia o non abbia egual cosa che l' altra. Lo che non è da confondersi col giudicio, che il giovinetto Ciro diede nella causa, in cui egli fu preposto a giudice dal suo maestro della giustizia, secondo che narra Senofonte in persona dello stesso Ciro. (1) Imperciocchè avendo un altro giovine di alta statura anzichè no, e mal provveduto di una piccola tonaca tolto ad un altro di minore statura la sua più vantaggiata, o meno scarsa, applicandola a se, e cedendo a quello il proprio tonachino, siccome a quello più conveniente, Ciro credette, che ciò bene stesse ed all' uno, ed all' altro, e colla sua sentenza approvò il fatto, del che fu agremente ri-

(1) *Ciropedia*.

preso dal suo maestro, dicendo questi: che la sua sentenza andrebbe bene, qualora si dovesse decidere di una certa convenienza, ovver proporzione, non già in quel caso, in cui si dovea decidere di chi fosse la proprietà della cosa, e se convenia, se l' avesse chi l' avea involata, o rapita, ovver piuttosto chi se l' era procacciata coll' opera delle sue mani, e col suo denaro. Ma Ciro di dieci, o dodici anni la fece allora da distributore delle altrui robe, come se fossero proprie, o di una nazione da esso lui diretta, alla foggia degli antichi capi delle Nazioni prima e dopo l' introduzion del diritto dell' individuale proprietà, o di famiglia per fin sulle terre. Così Cesare degli antichi Galli. *Magistratus, ac Principes in annos singulos gentibus cognationibusque hominum, qui una coierunt quantum eis, et quo loco visum est, attribuunt agri, atque anno post alio transire cogunt* (1) Così Lucrezio degli antichissimi Re (2).

Condere cœperunt urbes arcemque locare
Praesidium Reges ipsi sibi perfugiumque.
Et pecudes, et agros divisere, atque dedere

---

(1) *De Bello Gallico.*
(2) *Lib. V. v.* 1107.

Pro facie cujusque et viribus, ingenioque;
Nam facies multum valuit, viresque vigebant.

Ecco il sistema feudale de' nostri barbari Progenitori non che nella prima di cui parla Lucrezio; ma nella stessa seconda barbarie della meridionale Europa portataci da' Barbari del settentrione.

Posterius res inventa est, aurumque repertum,
Quod facile et validis, et pulcris demsit honorem.
Divitioris enim sectam plerumque sequuntur
Quamlibet et fortes, et pulcro corpore nati.

Ecco quel de' Moderni, in cui uomini anche più deboli di mente, che sciancati, e storpj della persona, pur si compran talora, perchè denarosi, comando, proventi e terre o con giurisdizione, o senza, donde un sistema feudale, qualora il diretto dominio ne rimanga presso del Principato; ma se le terre dannosi in pieno dominio nonchè utile soltanto, allora cessa egli è vero una delle prime caratteristiche del sistema feudale; ma non è per questo, che una tale distribuzione non debba necessariamente avere una qualche norma di proporzione; sebbene varia secondo l'indole de' varj paesi, e governi; così lo stesso Aristotele. La Giustizia nelle distribuzioni tutti confessano, dic'egli, dover essere in ra-

gion del merito; ma non tutti hanno per merito la stessa cosa (1). I Repubblicani p. e. se democratici tengono per tale l' amore allo stato popolare, se oligarchici quali le ricchezze, quali i natali, se aristocratici la virtù, cioè il merito personale. Parlando io al cospetto d' uomini sapientissimi non debbo avvertire, o Signori: che queste parole *Oligarchia Aristocrazia* si voglion qui prendere nel senso degli antichi Greci, non in quello de' nostri Moderni molto più dopo gli sconvolgimenti di parole e d' idee avvenuti sotto i nostri occhi in quell' anarchia, ch' or rammentiamo,

Come colui, che con lena affannata
Uscito fuor del pelago alla riva
Si volge all' acqua perigliosa, e guata.

Il giusto pertanto, seguita Aristotele, consiste in una proporzione; perciocchè la proporzione non si trova soltanto negli usuali numeri, ma in qualunque numero, o quantità, qualunque cioè ne sia il suggetto; la proporzione poi si è eguaglianza di due ragioni, che richiede per lo meno quattro termini; ed è ciò manifesto nella proporzione *discreta*; ma così avviene

(1) *Morali a Nicomaco L. V. c. 6. in fine.*

eziandio nella *continua*, poichè si prevale di un solo, come di due, e per e. come $\alpha:\beta::\beta:\gamma$, onde β è profferito due volte, quindi sempre sonvi i quattro termini; ed il giusto nelle distribuzioni consiste per lo meno in quattro termini, e nell' eguaglianza di due ragioni; perciocchè si appajan tra loro egualmente bene, e coloro, a cui si fa la distribuzione, e le cose che distribuisconsi, quindi se $\alpha:\beta::\gamma:\delta$ sarà dunque alternando $\alpha:\gamma::\beta:\delta$ e così l' un tutto all' altro (1) lo che farà la distribuzione, e se in questo modo, giustamente.

Avvi inoltre la particolare giustizia nelle permute o contratti, che sono o volontarj od involontarj; questa giustizia si diversifica dall' altra in quanto che quella procede per la proporzione già detta, perciocchè se dovrassi distribuire il prodotto di una società, ciò sarà nella stessa ragione che hanno fra loro i capitali unitivi, e qualunque ingiustizia in ciò non sarebbe che una sproporzione, od ineguaglianza di ragioni, che pur debbono esser eguali; ma nella giustizia commutativa, o ragguagliatrice richiedesi bensì una certa eguaglianza; ma a seconda di un' aritmetica proporzione.

Il qual concetto di Aristotele parmi, che

(1) *Ibid.*

non si possa spiegar meglio, che col processo, che i nostri Periti Stimatori tengono, o debbon tenere nella stima delle terre, secondochè sono chiamati a farne le stime per una compra e vendita, o soltanto per proporzionare al loro prodotto netto l' imposta prediale; imperciocchè se ciò è per una compra e vendita, proporzionano egli è vero al loro prodotto netto un denaro, siccome sorte o capitale al frutto il più discreto, in ragione p. e. del cinque per cento; ma mentre questa operazione basta per che ciò riguarda l' imposta prediale, ove poi si tratti di compra e vendita, ricorrono altresì al prezzo venale del fondo, che il più delle volte o per eccesso, o per difetto non s' identifica col prezzo capitale censibile per quelle tante ragioni non pure temporanee, ma permanenti, che qui non giova annoverare, e che altrove additai (1) e questo stesso prezzo venale sarà medio fra l' infimo, ed il sommo prezzo in que' dati tempi, prezzi estremi nel più e nel meno, che pure possono aver luogo senza che ne sia lesa la giustizia nelle contrattazioni; quindi ancorchè un fondo stimato 100. per un prezzo medio, si venda 90, o molto meno, o per l' op-

(1) *Trattato del prezzo* §. 26. *Tomo I.*

posto molto più, ed un altro stimato 1000. si venda per 990, o molto meno, o per lo contrario più molto, non per ciò saravvi ingiustizia; ma non così, se un fondo stimato 100. si descriva nel catasto delle terre per 90, saravvi giustizia, se un altro sugli stessi principj stimato 1000. vi si registri per 990, farà d' uopo, che ciò sia per 900, e di fatto noi veggiamo: che comunque il prezzo censuario, o di catasto sia notabilmente minore, o maggiore del capitale sensibile non che dello stesso venale; purchè ciò sia nella stessa proporzion geometrica rispetto a tutti i contribuenti, non ne nasce alcuna ingiustizia; poichè in qualunque caso si verifica sempre, che se un quinto, un quarto, un terzo, p. e. del prodotto netto si porta via l' imposta ad un contribuente; così pure un quinto, un quarto, un terzo togliendo viene a tutti gli altri, e come imp: minore a pred. min. così imposta maggiore a pred. mag. onde i : p :: I : P, quindi alternando i : I :: p : P, e per ultimo i + I : p + P cioè il total delle imposte al totale de' predj, come ciascuna imposta a ciascun predio, che è ciò che volle dire Aristotele.

Ma per ispiegare il procedere della Giustizia commutativa l' addotto esempio non si affà co-

sì come a spiegare quello della distributiva, in cui senza sua lesione i prezzi capitali censibili de' predj potrebbono esser portati a minimi termini, salva cioè sempre la stessa ragione tra loro, e tali che s' identificassero per fino collo stesso prodotto netto de' rispettivi predj, e minori ancora. Ma se la Giustizia commutativa non rimane lesa, vendendosi un predio stimato 100. per 90; mentre un altro stimato 1000. si venda per 900, non così converrebbe egualmente, che essendosi venduto per 900 un predio stimato 1000 per un prezzo medio, un altro egualmente per un prezzo medio stimato 100, si venda per 10, per 20, per 30, per 40; converrebbe che almeno per 50 si vendesse secondo lo stesso Gius comune Romano, o Giustinianeo. E le Leggi, ed i Giudici co' Periti seguono in ciò la media proporzionale aritmetica tra i suoi termini massimo, e minimo, tra l' una parte che vuole il sommo, e l' altra che neppur concederebbe l' infimo prezzo. Così dice Aristotele che δίκαιον *dikeon* giusto fu detto per avventura da διχα ἐςὶν *dicha estin* in due parti è diviso, e taluni soglion chiamare, dic' egli i Giudici μεσιδίους *mesidius*, quasi dividenti per mezzo. Come poi definisser le Romane Leggi, esattamente secondando questa

dottrina, lo vedremo in appresso, ove rimarrà altresì vie meglio schiarita.

Ed una siffatta norma la trasportò Aristotele dal civile al criminale egualmente rispetto alla pena da infliggersi all' offensore, per nulla dire dell' indennizzazione da prestarsi all' offeso, ove questa abbia luogo; quindi è che contro l' opinione dei Pitagorei disapprova il taglione, dovendo medesimamente esser la pena secondo lui una media proporzionale aritmetica fralle purgazioni, e discolpe dell' offensore, e le querele dell' offeso, che dalla civil società, di cui è alleato, ed in qualunque modo individuo, od i suoi più prossimi attendono la sua vendetta bensì contro dell' offensore; ma non la pena del taglione precisamente, o contrappasso (1) *το ἀντιπεπονθός*

---

(1) *Se il toscano* contrappasso *in significato di pena detta del taglione proviene non da passo contro di un altro passo per una specie di traslato, come a quel verso di Dante*

Così si osserva in me lo contrappasso

pare che ci voglia far creder Francesco da Buti riferito eziandio dalla Crusca al vocabolo contrappasso, ma bensì dalla preposizione contra, *e dal participio* passus, sa, sum *del verbo* patior, *quale per avventura uscì da prima*

to *antipeponthòs*, che potrebbe essere iniqua, poichè non è la stessa cosa il percuotere un privato, ed il ripercuotere un magistrato, così egli. Quindi ancora è avvenuto per avventura, che ora il comun delle scuole ed i nostri Moderni, fra' quali lo stesso Zanotti hanno alla Giustizia distributiva, che suol secondare l' *ἀξίαν axian* la dignità o merito delle persone, subordinato la punitiva, credendo di ciò fare secondo la mente medesima di Aristotele, che per lo contrario subordinolla alla *commutativa*, al qual proposito nota egli, che benchè una percossa inferita ad altrui non si debba dir propriamente *lucro*, nonostante, siccome essa è un danno rispetto all' offeso, così può dirsi un indebito lucro rispetto all' offensore.

Dalle quali cose apparisce non solo che Aristotele subordinò la Giustizia punitiva in quantochè procede essa pure per un' aritmetica proporzione, alla stessa commutativa; ma eziandio per

dalla stessa Dantesca officina, esso si è una grammatical traduzione della stessa greca parola usata da Aristotele antipeponthòs, anti *contra contropena*. *Euclide poi chiama metaforicamente* antipeponthota ἀντιπεπονθότα *quelle figure che latinamente diconsi reciproche Lib. VI.*

qual ragion ciò facesse; imperciocchè disapprova egli è vero la pena del taglione, siccome quella che può in moltissimi casi non serbare la debita proporzione fra il delitto, e la pena; pure egli vede nel delitto un' obbligazione contratta non tanto colla civil società, quanto anche co' singoli, di cui per altro la civil società si fa vindice per mezzo de' suoi Magistrati così rispetto all' azion criminale, che intende a garantire l' offeso dal pericolo di una nuova offesa, come rispetto all' azion civile che mira ad un' indennizzazione, lo che non vuolsi confondere colla pena, che mira alla sua indennità, ed a quella di tutto il corpo sociale negl' individui suoi; laddove i diritti, e le obbligazioni che passano tra un qualunque Cittadino, e la civil società in quanto ne è cittadino socio, e parte, sono essi compresi nella Giustizia *distributiva*, la quale procede per via di una proporzion geometrica così negli emolumenti, ed onori, che loro dispensa, come nei servigj, e nelle contribuzioni che ne esige. Che se il delitto fosse di un carattere non privato; ma pubblico, non lascia per questo di appartener così pure alla Giustizia commutativa, come le appartiene medesimamente un contratto di compra e vendita, di locazione, e conduzione fra un

privato cittadino, e la stessa civil società eseguito per mezzo degli Amministratori suoi. E mentre la società civile qual morale persona per riparo della ricevuta ingiuria, come qualunque privata persona, chiegga una pena come 9, cui pretende eguale al reato; ed il reo benchè convinto del fatto ad esso lui imputabile non convenga di una tanta obbligazione, non avendolo per criminoso a quel segno, e sclamando con Orazio

Nec scutica dignum horribili plectere flagello

con implorare una pena soltanto come 3; il Giudice, ove manchi la norma della Legge positiva, potrà ragionevolmente assegnarla come 6; perciò era costume presso gli antichi Greci, e presso tanti altri Popoli dell' Antichità, che il reo stesso dicesse qual pena credesse di meritare, onde Socrate per le cose imputategli rispose: ch' egli si credeva degno di esser nudrito a pubbliche spese nel Pritaneo, con che tanta indignazione concitò contro di se nell'animo degl' iniqui suoi Giudici al dire di Senofonte. E ben si pare, che a questi costumi, che ne' primordj massimamente della civil società ebber luogo, tenendo l'occhio Aristotele, subordinasse quindi la Giustizia punitiva alla stessa commutativa, presso la quale il prezzo medio, il giusto prezzo, l'adot-

dottato cioè dalla Legge scritta o dal Gius, che in tutte le cose si attiene sempre a ciò, che più ordinariamente ha luogo, non si determina, nè puossi giammai determinare, che per via di una media proporzionale aritmetica tra gl' infimi, e massimi prezzi.

È noto per la storia di tutte le Nazioni, che all' uscir loro dallo stato selvaggio, in cui ognuno è necessariamente vindice di se stesso, come lo son le Nazioni fra loro nello stato di pura natura, dominavi la pena del taglione; poscia (prescindendo da alcuna pena capitale) le multe; che anzi parlando della stessa Romana Giurisprudenza, e siccome apparisce da una Legge fin da' tempi de' Re, poi inserita nelle dodici Tavole: *Si membrum rupit, ni cum eo pacit, talio esto*, davasi l' ozione al reo fra la pena pecunaria, e quella del taglione, ove questo potesse aver luogo, come spiega eziandio il Giureconsulto Cecilio presso Gellio (1) in quella sua disputa col filosofo Favorino, che disapprovava alcune Leggi delle dodici Tavole, e frall' altre la pena del taglione anche perchè acerba troppo. *Quæ*, dice

4

(1) *Lib. XX. C.* 1. *Noct. Att.*

Cecilio, *obsecro te, ista acerbitas est? si idem fiat in te, quod tute in alio feceris, præsertim cum habeas facultatem paciscendi, et non necesse sit pati talionem, nisi tu eam elegeris.*

La multa poi, fosse o non fosse in iscambio della pena del taglione, non tanto veniva determinata dalla Legge, quant' anche per convenzione col reo stesso, e tale ancora si fu da prima il giudicio intentato contro Socrate: *Erat enim Athenis reo damnato, si fraus capitalis non esset, quasi pœnæ æstimatio* (1) così Tullio parlando di cotesto giudicio, in cui il dabben Socrate colla sua risposta si chiamò adosso una pena molto maggiore.

Allorchè poi le civili società a mano a mano che venner perfezionandosi, applicando il gius di natura e delle genti alle circostanze loro, as-

---

(1) *De Or. Lib. I.* §. 54. *E veramente potrebbe sembrar presuntuosa quella risposta; ma notano gli Eruditi con Laerzio, che prima si era profferto di pagar* 25. *dramme d' argento, al che essendo insorto un certo bisbiglio fra' Giudici, passò all' altra, che sempre esprimeva e la sua povertà, e la sua pura coscienza, per cui neppure avea voluto prevalersi dell' orazione scritta in sua difesa da Lisia.*

segnarono le pene non a ciascun fatto criminoso in particolare, come a Giudice conviene; ma agli stessi delitti come a Legislatore conviene in una ragione composta della maggiore, o minore proclività a commetterli, e del disordine che arrecano (lo che costituisce il vero principio della Giustizia punitiva sentito dagli stessi più Antichi, ove si trattasse di delitti, che meritassero pena capitale) laonde avendosi risguardo ad una malvagità relativa, tanto varie sono le pene per uno stesso delitto, e tuttavia giuste secondo i diversi paesi, e secondo la diversità delle circostanze nello stesso paese; non lasciò per questo la Giustizia punitiva di appartenere sotto le vedute dello Stagirita alla commutativa; posciachè la Legge altro non fece che determinare la pena in quella guisa, che i Periti stimatori, e le Leggi medesime determinano talora il prezzo delle cose mercatabili, che non danno cioè la norma a' singoli, senza averla prima ricevuta dall' universale; e come il prezzo legale dee secondare il naturale, così sulle naturali leggi, e delle genti (che è lo stesso che dire della umana ragione) furono modellate le scritte; che anzi ove nella loro applicazione a qualche fatti-specie dalle naturali non iscritte, o delle genti si sco-

stassero alquanto le scritte o civili, proprie cioè piuttosto della tale cittadinanza che della tale altra, e non di tutte le genti, donde quel bellissimo detto di Tullio preceduto da Aristotele stesso, e susseguito da Ulpiano, e da Giustiniano: *Majores aliud jus gentium, aliud jus civile esse voluerunt; quod enim civile non idem continuo gentium, quod autem gentium idem civile esse debet*: allora ne nasce ciò, che più particolarmente dicesi equità; ed in greco Epicheia dallo stesso Aristotele; sicchè il gius scritto o civile non divenga iniquo, donde il proverbio comunissimo, ed antichissimo *summum jus, summa injuria*; insorgendo in certo modo esso Gius civile contro lo stesso dritto delle genti, non per difetto della Legge, e del Legislatore; ma per effetto della natura medesima delle cose, non potendo la legge, che parla in generale, combagiarsi così per l' appunto cogl' infiniti casi particolari, onde l' equità od epicheia diventa quasi una correzione dello stesso Gius scritto, dice lo stesso Aristotele (1); equità per altro, a cui non

(1) *Morali a Nicomaco Lib. V. C.* 14. *donde eziandio il saggio avviso della Legge* 12. *ff. De Legibus, et S. C.* Non possunt omnes articuli singillatim aut legibus

così conviene nelle Repubbliche per li disordini vie maggiori, che ne potrebbon nascere, sacrificare la rigorosa Giustizia, che in questo senso altro non vuol dire, chè lo stabilito dal rispettivo Gius civile, o di consuetudine, o scritto presso una qualunque cittadinanza, come può convenire nella monarchia massime perciò che risguarda la Giustizia punitiva, donde nel Monarca il diritto di far grazia, uno dei tanti vantaggi da cui va essa accompagnata a preferenza delle Repubbliche, essendo il Sovrano in tal caso (che per altro dovrebbe esser l' unico per Costituzione o per Massima) non pur legislatore, ma giudice; Giudice per altro, che prudentissimamente può seguire la norma della media proporzionale aritmetica, considerando nella legge come l' offeso che chiede la massima pena, mentre il reo offensore ne implora una minore; e parmi, che in considerazione di questa norma per l' appunto subordinasse Aristotele la Giustizia punitiva alla commutativa, e questa distinguesse dalla distributiva.

---

aut Senatus Consultis comprehendi, sed cum in aliqua causa sententia eorum manifesta est, is, qui jurisdictioni præest ad similia procedere, atque ita jus dicere debet.

Ma qualunque poi delle due norme seguitiamo o della proporzion geometrica, o dell'aritmetica ne' casi, che necessariamente richieggon questa preventivamente, vedremo emergerne sempre l'eguaglianza di ragioni fra termini geometricamente proporzionali, e quindi proporzioni costantemente geometriche, senonchè dove per ragione d'egualità, e dove d'inegualità maggiore, o minore, come ogni qualvolta gl' antecedenti sono maggiori, o minori de' lor conseguenti; lo che, trattandosi di affari pubblici, accade appunto nelle distribuzioni o di emolumenti, o di aggravj, come nelle stesse private società rispetto al dividendo danno, o guadagno; laddove nell' attribuzion delle pene, come delle stesse mercedi, gli antecedenti sono, e deon esser sempre eguali a' lor conseguenti; così se l'opera od un delitto, che è lo stesso che dire un servigio, o disservigio come 2 esiga una mercede od una pena come 2, un' altr' opera o delitto come 3 esigerà così pure una mercede, o pena come 3. Ma ove si tratta di proporzioni risultanti dall' eguaglianza di ragioni di una maggiore o minore inegualità, conosciuta la ragione dell' un tutto all' altro, ne discende facilmente quella delle parti alle parti aliquante od aliquote simili, e quindi la

proporzion nelle distribuzioni; ed il conoscere quella ragione altro non esige che un' ispezione per così dir materiale, come accade fra i Mercadanti, che nello stesso legno caricaron lor merci, nel caso delle avarie, del getto, e contributo; laddove per conoscere l' eguaglianza per lo contrario del pregio di un' opera, di un servigio alla sua mercede, quando non si ricorra a' Periti, che poi dando la norma a' singoli, la ricevon essi dall' universale delle persone; in quella guisa p. e. che i sensali agenti di cambio, del cambio cioè trajettizio mercantile ne determinano essi per ultimo il corso per via di una media proporzionale aritmetica de' prezzi avvenuti sotto i loro occhi, e per la lor mediazione eziandio nelle borse di commercio; per conoscer, dissi, quell' eguaglianza, il Giudice non potrà che seguire la media proporzionale aritmetica tra le pretese di chi prestò l' opera, e le profferte dell' altra parte a guisa per così dir di sensale, e certamente di mediatore; come altresì nell' assegnare la pena, dove manchino Leggi scritte o di consuetudine almeno, si atterrà così pure ad una media proporzionale aritmetica tra le pretese dell' offeso, e le profferte per così dire dell' offensore, che non possa, o

non voglia subire la natural pena del taglione.

Che se sonvi Leggi scritte, o di consuetudine penali, queste stesse risultano dallo stesso principio, come ne risulta altresì il prezzo delle cose tutte mercatabili e naturale, e legale nelle permute estimatorie. Ma qui sia detto abbastanza della Giustizia punitiva in quanto subordinata alla commutativa, alla quale mi ricondurrò sulla fin del Discorso.

Or ritornando alla commutativa in genere. Dico: che il prezzo delle cose tutte mercatabili e naturale e legale risulta esso pure da una media proporzionale aritmetica nelle permute estimatorie, non nelle semplici permute; quali si furon da prima, quando i permutanti pressochè isolati non potevano gran fatto raccogliere i minimi e massimi termini delle profferte fatte da altri di ciò, che ricercavano, e delle offerte di ciò ch' essi pure offerivano in iscambio; così i Negri nell' interno dell' Affrica ammassano in un certo dato luogo la polvere dell' oro, attendendovi quella qualunque quantità di sale, che i Mori, o Marrocchini vorran loro recare in iscambio, e mentre quelli non agognano, che di disfarsi di ciò che è loro inutile, in iscambio di ciò che è loro utile, o dilettevole anche solo; i Mori per

lo contrario quando veggono, che la polve dell' oro non è in quella quantità, in cui pare a loro dovrebbe essere in correspettività de' mucchj del loro sale, gli scemano, avendo l' occhio non tanto a ciò che lor ne sovrabbonda, quanto a ciò che ne potrebbono avere in iscambio da altri se non pel massimo prezzo, almeno per una media proporzionale tra il massimo, e minimo prezzo; ond' è che mentre estimatoria è quella permuta per parte de' Mori, apparisce semplice per parte de' Negri; e tali sembrano le permute presso que' selvaggi eziandio, che non si assicurano di rilasciar la cosa, che danno, senza avere ben bene afferrato quella che ne ricevano in iscambio, e via portandosela quasi d' involo, o rapina. Imperciocchè sebbene sia vero secondo il dettato de' Giureconsulti: che la permuta semplice equivale ad una reciproca donazione, ciò non è tanto rispetto all' animo con cui si fa, quanto rispetto al non tenersi conto così nella semplice permuta, come nella reciproca donazione di robe di pregio, e di maggior pregio, che altri ne avrebbe dato in iscambio; chi dona, benchè possa non vuol tenerne conto, ed il Negro nell' interno dell' Africa benchè volesse, non può per mancanza di concorrenti al suo mercato.

Che se per riconoscere l'eguaglianza del pregio di due cose, che si permutan tra loro in una permuta estimatoria, si ebbe in appresso ricorso ad una comune misura del pregio tratta da una merce, le ragioni del cui pregio specifico al pregio specifico di tutte le altre in commercio sieno le più conosciute per l'uso grandissimo che se ne faccia presso una qualunque popolazione, ciò non potè aver luogo, come è manifesto, se non se dopo, che per via di sempre medie proporzionali aritmetiche fu determinato il prezzo sebben temporaneo, che quell'unità monetaria si avesse nell'una o nell'altra di tante cose, che così possonsi permutare fra loro, come con quell'unità misura del pregio. Così i Negri di Angola nella costa occidentale dell'Africa contrattano cogli Europei, a cui vendono gli schiavi, *a macute* (1), specie di moneta misu-

(1) *Delle quali* macute *così Montesquieu, che certamente non ne ebbe un' adeguata idea*: Les Noirs de la côte d'Angola, *dic' egli*, ont un signe de valeur sans monnoie, c'est un signe purement idéal fondé sur le degré d'estime, qu'ils mettent dans leur esprit a chaque marchandise a proportion du besoin qu'ils en ont, une certaine denrée ou marchandise

ra di pregio consistente in un pezzo di tela di grand' uso presso que' Negri; così dicono essi al Mercante Europeo: l' uomo ch' io ti vendo sano robusto, di sotto a trent' anni, e con bellissimi

---

vaut-trois macutes; c'est comme s'ils disoient simplement trois, six, dix; le prix se forme par la comparaison, qu'ils font de toutes les marchandises entr'elles, pour lors il n'y a point de monnoie particuliere; mais chaque portion de marchandise est monnoie de l'autre (*Esprit des Lois Liv.* 22. *Chap. VIII*). *Nulla di più vero, che ogni porzione di mercanzia è moneta, cioè prezzo dell' altra; ma nulla più erroneo nel tempo stesso dell' idea ch' egli si fa di quelle* macute; *pare che c' voglia, che i numeri sieno qualche cosa così da se senza il soggetto, su cui reggonsi. E ben ebbe ragione Germano Garnier scrivente di Montesquieu.* Il a consacré plusieurs livres de l'Esprit des lois à traiter du commerce, et des monnoies, et ces livres contiennent une foule d'erreurs (*Nota XXI. alla maggior opera di Smith p.* 222). *Ciò per altro sia detto con tutto il rispetto dovuto a quel grand' uomo, che in queste cose abbagliò più facilmente, che in altre, sì perchè le più difficili tra quelle che appartengono al Gius delle genti, e pubblico, essendo egli tuttavia un grandissimo Pubblicista, sì perchè fu per quanto sembra digiuno delle stesse e-*

denti, segno della sua sanità, vale 350 *macute*, dunque tu mi dei dare in robe per altrettanto. Che se dietro la scorta di quell'assioma: che le cose eguali ad una terza sono eguali fra loro,

---

lementari nozion matematiche, come la massima parte de' Giurisprudenti non solamente pratici, ma teorici a que' dì.

Numero presso i Matematici altro non è che l'esponente della ragione di una quantità ad un' altra omogenea presa arbitrariamente per l'unità; abbisogna quindi una ragion fra due termini, e quel tre, sei, dieci, *altro appunto non è che l' esponente di quella ragione dell' apprezzata merce all' unità misura del pregio tratta da un' altra merce, le ragioni del cui pregio specifico a quello di tutte le altre sien le più conosciute presso una popolazione qualunque per l'uso grandissimo che ne faccia; onde al pregio specifico di quella si possa agevolmente paragonare il pregio specifico di tutte le altre, di cui si voglia venire ad un' equa permuta estimatoria.*

Pare, che nulla più giusta fosse l'idea, che di queste macute *si avea l'Inglese Stuart, quando dopo aver cercato una moneta misura inalterabile di pregio, così scrisse (per più comune intelligenza mi prevalgo della buona traduzione francese che ne ab-*

presentemente eziandio si fanno le permute estimatorie, a cui poscia si aggiunse la compra e vendita specie di permuta estimatoria, nella quale in iscambio dell' altra cosa dassi metallo mo-

---

biamo) Nous avons deux exemples de cette espece de monnoie, et de la possibilité de son existence, l'un tiré d'une des nations les plus eclairées, et l'autre d'une des plus ignorantes du monde; la Banque d'Amsterdam nous fournit le premier, et la côte d'Angola le second. *Non è questo il luogo di parlare di tutto ciò che diciamo* carta-moneta *e* moneta meramente rappresentativa, *e più particolarmente del fiorino di Banco d' Olanda, che modellato sul Ducato di Banco di Venezia, e come qualunque altra moneta meramente rappresentativa, quando bene dall' una parte si sostenesse in tutto il suo credito, e sebbene dall' altra non è esso soggetto alle alterazion della moneta* come moneta, *non per questo è superiore alle alterazioni della moneta* come metallo (*Vedi altresì il libro del prezzo*). Le second exemple *prosiegue Stuart*, se trouve chez les sauvages de la côte d'Angola, qui ne font point usage de monnoie réelle (where there is no real money known) *Stuart si prevale qui del comune linguaggio improprissimo* (*del che v. così pure il libro suddetto* §. 81. *e seg.*) *di chiamare reale soltanto la moneta di pagamento pe-*

netato, cioè non per un altr' uso immediato qualunque, ma per pegno di pregio, certamente dalle permute semplici non si passò alle estimatorie, che per via di quelle altercazioni, che

---

gno di pregio, e non altresì la moneta di conto misura di pregio. Parmi eux, *prosiegue Stuart,* on compte par macutes, qui dans quelques endroits se divisent en parties décimales qu'on nomme pieces, dont par consequence dix font une macute; voici donc une echelle de parties égales propre à estimer les échanges qu'ils font entr'eux. Par exemple si un mouton vaut dix pieces, un boeuf en vaudra quarante, et une poigné d'or mille. La monnoie de compte ne peut donc être rendue inhérente à aucune substance materielle, dont la valeur est susceptible de varier relativement aux autres denrées (Cannot be fixed to any material substance: lib. 3. c. 1.). *E quale altra adunque sarà cotesta sostanza in commercio avente un pregio relativo a' nostri bisogni consimile a quello delle altre cose tutte mercatabili? Che è poi quell' esempio?* Si un mouton vaut dix pieces, un boeuf en vaudra quarante, et une poignée de poudre d'or, mille, *quasi che qui si tratti di una regola di proporzione, e non piuttosto dell' uso di una misura, la cui pratica è tutta fondata su quell' assioma: Che le cose eguali ad una terza sono eguali fra loro: Così que' Negri*

duran tuttora nelle nostre permute estimatorie, e nelle compre e vendite per ciò che risguarda il determinare la media proporzionale tra il massimo, ed il minimo termine di ciò, che in una

---

nonchè altri popoli semiselvaggi, per misurare il pregio specifico delle merci, di cui vengano ad un' equa permuta estimatoria, si prevalgono di un tal dato pezzo di tela o di cotone, o di paglia specie di stuoja detto macuta, *di cui parlò già Savary*, Dictionnaire du commerce du Congo; *e lo stesso Locke ricorda una siffatta misura del pregio sotto il nome di* Wampompeke *presso altri Popoli (C. 16. del suo Governo Civile) come pure ne' suoi Ragionamenti sulla moneta, ove la dice la* moneta di quegl' Indiani; *ma non ben si comprende s' egli la consideri soltanto come misura di pregio, ovveranco come pegno di pregio. Certo è, che lo stesso Smith stranamente confuse l'una cosa, l' un' idea coll' altra, quando scrisse:* pour éviter les inconveniens, qui resultent de cette situation, *dalla difficoltà cioè di ritrovare a chi la cosa a me soverchia mancasse, e nel tempo stesso avesse di soverchio quello che mancasse a me:* tout homme prévoyant dans chacune des periodes de la société, qui suivirent le premier établissement de la division du travail, *cioè quando l'uno si diede a fare una cosa, e l' altro l'altra, che è lo stesso che*

qualunque merce, o cosa mobile, semovente, o stabile vien profferto in iscambio di quella merce, che pure avendo le ragioni del suo pregio specifico a quello di qualunque altra cosa mer-

---

dire dopo lo stabilimento dell' individuale proprietà o di famiglia, dût naturellement tâcher de s'arrenger pour avoir par devers lui dans tous les tems outre le produit particulier de la propre industrie une certaine quantité de quelque marchandise, qui fût selon lui de nature à convenir à tant de monde, que peu de gens fussent disposés à la refuser en echange du produit de leur industrie. Il est vraisemblable qu'on songea pour ce propos à differentes denrées qui furent successivement employées. Dans l'état grossier de la société on dit que le betail fut l'instrument ordinaire du commerce, et quoique ce dût être un des moins commode, cependant dans les anciens temps nous trouvons souvènt les choses evaluées par le nombre de bestiaux donnés en echange pour les avoir. (Recherches sur la Richesse Liv. I. Chap. 4.) *Qui si suppone, che quegli Antichi tenessero gli ovili, e le stalle non come Catullo il suo sacculo:* Plenus sacculus est aranearum; *ma bensì come qualunque gran Capitalista i suoi forzieri pieni di monete pegno di pregio; ma quella moneta di popoli pastori, come accade anche presentemente al Capo, ed altrove, non è che moneta misura di pre-*

catabile le più sconosciute presso di noi, ne somministra per eccellenza la misura del pregio (ed una moneta altresì pegno di pregio per le altre sue proprietà affatto esclusivamente) detta altri-

---

gio a guisa di un'unità misura di numero, e meno estemporanea, o più permanente di questa, ed universalmente riconosciuta, onde ne faceva uso, e ne fa chiunque eziandio non ne possiede per conto alcuno. Così pure que' Negri, come abbiamo dallo stesso Savary Art. Macoute. Pour faire l'evaluation de leurs achats et de leurs ventes, ou plutôt de leurs échanges, ils fixent d'un côte le nombre de macoutes, qu'ils veulent par e. pour un Negre piece d'Inde, *cioè quante misure di quella tela potrebbono realmente averne,* et de l'autre pour combien de macoutes ils consentent de recevoir chaque espece de marchandise, qu'ils desirent avoir pour ce Negre; *cioè quante macute varrebbono realmente presso di loro; costa il Negro 350 macute; dunque essi non potranno rilasciarlo se non in cambio di mercanzie, che costino altrettanto; e quel numero sarà l'esponente della ragione dell' unità misura del pregio al pregio specifico ed individuo così dell'una, come dell' altra merce permutate fra loro, lo che diciamo il suo prezzo numerario, mentre poi ognuna ritrova nell'altra il suo prezzo* reale, *che così distinguesi dal nu-*

menti unità monetaria, che medesimamente esiste presso di noi ancora non tanto in concreto, siccome una moneta effettiva o *specie*, quanto in astratto per via di una media proporzionale aritmetica tratta da tutte le specie d'argento, e d'inferior metallo rappresentanti l'argento in un paese qualunque, qualora il prezzo numerario, o valuta alle varie specie attribuito sia tanto o quanto sproporzionato all'intrinseco, ed all'estrinseco loro pregio rispetto alla specie (o ad un suo multiplice) originariamente costituente

---

merario, *che poi si distingue da* numero *in ciò, che essendo, come si disse, il numero l'esponente della ragione di una quantità ad un'altra omogenea presa arbitrariamente per l'unità; il prezzo numerario poi è bensì l'esponente della ragione di una quantità omogenea ad un'altra come unità; ma rispetto soltanto al pregio, non alla fisica sostanza, che può, e dee esser diversa, come lo è la sostanza di* 100 *bajocchi da quella di* 100 *pezzi di pane rispetto a ciascuno individualmente considerato, come* 100 *bajocchi effettivi diconsi cento rispetto a ciascuno individualmente considerato non tanto come cosa pregevole, e pregiata, quanto come un pezzo di metallo presso a poco dello stesso peso, bontà, conio, forma e grandezza.*

l' unità monetaria; onde la lira di conto p. e. si rimane sempre o poco o assai inferiore alla lira effettiva, ove siavi ben conservata; come nell' estemporanea misura di numero, sicchè un pomo p. e. si prende per misura di un cumulo di altri consimili contrattati non a corpo cioè presi tutti insieme, o per l'opposto ciascuno da se; ma a misura, non di peso per altro, ma di numero o ragguagliatamente l' uno per altro; il pomo unità misura risultante per via di una specie di media proporzionale aritmetica, adequatamente cioè tra' più grandi, e più piccoli, si rimane sempre minore di quelli, come di questi maggiore. Quella determinazione poi del prezzo dell' una cosa nell' altra ci fa conoscere altresì qual sia la ragione del pregio specifico nell' una a quello dell' altra, siccome è l' indole dell' umano intelletto di ravvisare la cagion negli effetti, e da questi salire a quella, e quale l' esponente della ragione dell' unità misura del pregio al tutto misurato qualunque, lo che diciam prezzo *numerario* o valuta, e quale per ultimo il prezzo *reale* dell' una cosa nell' altra, che insieme permutansi od in un' equa permuta estimatoria (al cui uopo si è per l' appunto avuto ricorso a quell' unità misura del pregio) od in una compra e

vendita, specie, come si disse, di permuta estimatoria, in cui l'una delle cose, che si dà in iscambio dell'altra, si è metallo monetato, cioè non per un altr'uso immediato qualunque; ma per pegno di pregio (1). La compra e vendita si può adunque fare od a corpo od a misura, come anco una qualunque permuta estimatoria, che sempre puossi risolvere in due compre e vendite, come è per se manifesto; perciocchè conosciuta l'eguaglianza del prezzo numerario dell'una cosa, e dell'altra, che insieme permutansi, perchè di una permuta estimatoria abbiansene due vendite, non si dovrebbe che fare in due atti quello stesso, che compendiosamente fassi in un solo, onde l'un compratore rispetto ad una cosa dia all'altro compratore rispetto all'altra cosa un denaro, che questi immediatamente restituisca,

La compra e vendita pertanto come si disse può esser fatta a corpo, o a misura; se a corpo, il processo del contratto comincia e termina per via di un'aritmetica proporzione, in cui si ricerca la media proporzionale aritmetica; se a

---

(1) *Su queste Teorie vedi altresì il Libro* del prezzo.

misura, a ciò si aggiugne altresì una geometrica proporzione, sempre per altro precedendo un' aritmetica proporzione, ed il dato, che se ne ricerca per la geometrica da istituirsi.

Si presenti un compratore a contrattare uno scampolo, od altro qualunque pezzo di tela a corpo e non a misura presso un merciajo egualmente voglioso di vendere, che quel di comprare, l'uno egualmente tratto dal bisogno della tela, e l'altro da quello dell' oro, e dall' appetito del guadagno, e tanto egualmente, quanto lo è colui presso Dante

Intra due cibi distanti, e moventi
D' un modo (1).

sieno egualmente di buona fede non meno che avveduti, e di senno; e per certi loro dati, e rispetto alla quantità e rispetto al pregio della tela credano, che probabilmente possa avere in quel momento il prezzo di cento lire; il venditore per tenersi sul sicuro ne dimanda 125, e l' altro per la stessa ragione ne profferisce 75, e poscia l' uno 115, e l' altro 85, posta, come dissi, egual voglia nell' uno di vendere, che

(1) *Dante Parad. C. 4. v. 1.*

nell' altro di comprare, e lo stesso grado di probabilità nella mente di amendue: che quella tela possa valer 100 lire; egli è evidente, che per ultimo convertranno in 100 lire, come è per lo contrario evidente, che colui presso Dante nel suo pieno arbitrio costituito

prima si morria di fame
che l' un de' cibi si recasse a' denti.

Che se si trattasse di una compra, e vendita o permuta, in cui unitamente a' Periti stimatori dovesse intervenire l' autorità del Giudice, questi non può che additare la media proporzionale aritmetica fra due termini, che gli stessi contendenti avrebbon prima pronunciato fuor di contesa, l' uno massimo, e l' altro minimo; e molto più essendo amendue di tutta quella buona fede, e cognizione forniti, che poc' anzi abbiam supposto nel compratore del pezzo di tela, e nel merciajo dall' altra parte. Ma perchè tanto il compratore quanto il venditore sieno meno incerti del pregio di quel pezzo di tela, onde assicurati del dato della quantità, si tolga così una delle cagioni, che aumentano il loro dubbio nell' inchiesta dell' uno, e nella profferta dell' altro, si misura la tela, e si ritrova, che per l' appunto è di cento braccia tutte della stessa qualità, e per-

fezione; allora scemato il dubbio, l'uno chiede immediatamente centisimi di lira 115 pel braccio, contrattando non più a corpo, ma a misura, e l'altro ne profferisce 85, e per ultimo convengono di una lira al braccio; allora se la misura non fosse già fatta, è d'uopo misurare la tela per cento braccia, qualora il compratore ne voglia 100 braccia, sborsando esso 100 lire; che se il compratore non ne volesse dare che 10, potrebbe con eguale stravaganza il venditore pretenderne 1000, e non più 100 soltanto.

Questa stessa considerazione parmi che porti la soluzion del quesito, che fu agitato a' tempi del gran Galileo nella cultissima Firenze, quesito se non di gran momento per se stesso, ed indipendentemente da un altro importantissimo, a cui pure si attiene, degno almen di menzione, perchè trattato da quello stesso grand'uomo, il quale ebbe per sostenitore Castelli nella sua opinione, e per oppositor Nozzolini; oltrechè come vedrassi in appresso la soluzione di quel quesito è conducente all'interpretazione, ed applicazione di alcuna Legge importantissima del Gius civile Romano, anzi pur delle Genti alle occorrenti fatti-specie.

La quistione pertanto si fu questa. Un ca-

vallo vale veramente 100 scudi; da uno è stimato 1000 scudi, da un altro 10 scudi, si dimanda chi abbia di loro stimato meglio, e chi abbia fatto manco stravaganza nello stimare.

Il Nozzolini rispose immediatamente: se quel primo si discosta dal giusto per 900, e quel secondo per 90, chi non vede, che il primo commette dieci volte maggiore stravaganza, che il secondo? ed acremente poi sostenne la sua opinione, per nulla curando l'opinion di coloro, che opponevano: che il primo stima dieci volte più del giusto, ed il secondo dieci volte meno, e però la stravaganza del primo nel più viene ad essere simile a quella del secondo nel meno; perciocchè in siffatte cose, diss'egli, vuolsi ricorrere non già ad una geometrica, ma ad un'aritmetica proporzione dietro le traccie di Aristotele, la cui dottrina egli espone, ed applica per altro debolmente anzichenò al quesito (1).

Galilei poi ed in una prima, ed in una seconda lettera altresì sostiene la contraria opinione; e nella seconda a chi ne lo avea richie-

(1) *Vedine la trattazione fralle Opere del Galilei. Dell'Edizione di Padova T. III.*

sto, così più particolarmente risponde. So, che V. S. benissimo si ricorda di quello che io le risposi la prima volta, ch' ella mi propose in voce il quesito, sopra il quale nacque la controversia, che fu: qual de' due stimatori avesse più stravagantemente stimato, l' uno de' quali stimasse mille, e l' altro dieci quel che giustamente valeva cento, e sa che io corsi subito a giudicare molto più esorbitante la stima del mille come quella, alla quale seguiva molto maggior danno, e perdita, e potrebbe forse essere accaduto, che quando il discorso sopra tal quesito fosse terminato allora, io non mi fossi altramente mutato di parere. Ma il significarmi V. S. che la dimanda era in controversia fra uomini non volgari (1) col soggiugnermi appresso, che i medesimi disegnavano, che io dovessi sopra di ciò deporre ancora in carta il mio giudicio, mi fece con attenzione maggiore considerare la qualità del quesito, ed in effetto mutare opinione, e cader nella sentenza, che poi messi in scrittura. Dubito, che il medesimo sia accaduto al sig. Noz-

(1) *Quanto! va al cuore l' ingenuità di un tant' Uomo.*

zolini, e tanto più quanto oltre a quello che ho sperimentato in me medesimo, ho sentito rispondere lo stesso da tutti quelli, a' quali ho fatto la proposta, non l'avendo ancor fatta fuori che a persone molto accorte. Che dunque dal signor Nozzolini uscisse la prima lettera nata da quella apprensione, che al primo aspetto si presenta alla mente, e di più scritta per quanto intendo in una scorsa di penna, io non me ne maraviglio punto; ma ben mi nasce un poco di scrupolo per la seconda scritta sei giorni dopo; che nè l'avere più posatamente potuto discorrer sopra il quesito, nè quel poco che egli avea letto nella mia decisione l'hanno rimosso dalla prima opinione, secondo la quale egli persiste in affermare, che l'esorbitanza delle stime si deve misurare dall' assoluto allontanamento dal giusto prezzo, e si fonda sopra certo politico Decreto, che vuole, che nella giustizia commutativa si proceda nell' aggiustar le disuguaglianze colla proporzione aritmetica, e nella distributiva colla geometrica; e stimando egli, che la quistione proposta sia delle attinenti alla giustizia commutativa, vuole colla proporzione aritmetica misurare la quantità delle esorbitanze de' due stimatori. Ora poichè V. S. così comanda, dovendo dire

il parere mio, cominciando da questo capo, che è il principal fondamento delle due scritture, confesso liberamente, di non restar capace di questo negozio, e dubito, che qui avvenga quello, che accade in molte altre proposizioni scritte da uomini comunemente stimati grandissimi; le quali non sono intese, nè forse sono intelligibili; ma quelli che le profferiscono, ed anco quelli che le ascoltano fatti creduli dall' autorità dei loro primi prolatori simulanti d' intenderle; e per non si dichiarare di capacità inferiore a quelli, che le adducono, gli danno l' assenso. Così egli, nel che nota la cieca deferenza ad Aristotele. Ma io son persuaso, che anco senza consultare Aristotele, se la domanda fosse stata concepita in questi termini: Un cavallo vale presumibilmente cento scudi poco più poco meno, l' uno ne dimanda mille, l' altro ne offre dieci, lo stesso sig. Galilei non avrebbe cambiato la sua prima opinione, come l' avrebbe per lo contrario cambiata per avventura il sig. Nozzolini, se la dimanda fosse stata ridotta alla fatti-specie, ed a' termini seguenti: di cento braccia di tela che valgono una lira al braccio, secondo che ne convengono amendue le parti contraenti, l' una ne esige mille lire, l' altra ne vuol dar dieci. Chi commette maggiore stravaganza?

Egli è vero, che l' uno, e l' altro quesito può parer compreso egualmente ne' termini, con cui espone, e ripete il Nozzolini, ed il Galilei quello, di cui si tratta; ma in realtà sono due diversi fatti-specie e quesiti; nè senza ragione lo stesso Bacone sulle traccie eziandio degli antichi filosofi scrisse: *Prudens interrogatio, dimidium scientiae*. Se è cosa viziosa il proporre una quistione in modo, che per la forza anche solo di qualche vocabolo in essa adoperato possa essere da varj variamente intesa; molto più ciò sarà, ove la quistione sia proposta con termini tali, che possano venire applicati a quistioni tanto o quanto diverse tra loro, l' una delle quali si presenta alla mente dell' un contendente, e l' altra all' altro, anzi all' uno, ed all' altro egualmente in diversi tempi, secondo che si affisano più sull' una che sull' altra; in quella guisa che avendo noi sott' occhio un cubo, o parallelepipedo alla foggia de' Geometri delineato, cioè senza chiaro-scuro, or l' una superficie, or l' altra opposta ci sembra superiore, secondo che fissiam l' occhio, e la mente piuttosto sulle linee, che determinano l' una superficie, che l' altra. Il prezzo di quel cavallo, o cosa qualunque si ricerca egli, od è già convenuto? è egli una quantità incogni-

ta, da determinarsi fra le altercazioni di un venditore, e di un compratore, il primo de' quali a più riprese ne dimanda assolutamente più, e l'altro ne offre meno di quel prezzo, in cui per ultimo convengono, o piuttosto una quantità già convenuta, e cognita per via di un legittimo processo, siccome quel quarto termine proporzional geometrico delle cento lire prezzo delle cento braccia di tela, ognuna delle quali ne vale una? Io son persuaso pertanto, che solamente in questo secondo caso avrebbe ripetuto Galilei: *egualmente deviano dal giusto que' due, che stimano uno il doppio più, e l'altro la metà meno, uno il decuplo, e l'altro la decima parte*; non così nel primo, che è quello che ricavasi dalle considerazioni di Aristotele sulla giustizia commutativa, e sul giusto che ne dipende, e che determinasi fra gli uomini (nè puossi giammai altrimenti determinare) per via di una media proporzionale aritmetica, che poi può servire di fondamento a molte, e molte geometriche proporzioni, che altrimenti non ne avrebbono alcuno; ma il gran Galilei non si degnò punto di consultare il povero Aristotele, ed il suo *politico decreto*, confondendolo co' suoi barbari Esposito-

ri, che l' avean degradato per fin nella mente di chi non vantasse che il senso comune (1).

Il Nozzolini poi, al quale chi a lui ricorse, avea per ultimo scritto, ch' e' dubitava, che l'autorità di Aristotele presso i Matematici moderni fosse di poco momento, credette per ultimo più prudenziale di abbandonare Aristotele, seguitando per altro a ragionar tuttavia sull' analisi da quello istituita; ma con non molto nitore, ed aggiustatezza d' idee, come dissi già.

Il P. Ab. Castelli poi scrisse da Roma in conferma di un' obbiezione (2) che contro la proporzione aritmetica avea fatto l' amico suo Galilei in

---

(1) *A luna scema taglia ogni legname senza ragia; se non la potessi aspettare, taglia in dì che abbia R che fa il medesimo che la luna, dicono i* Peripatetici *di contado. Così Davanzati Coltivazione Toscana.*

(2) *Di quella Lettera dell' Ab. Castelli così il ch. Tiraboschi T. 8. Storia della Letteratura Italiana.* E ne abbiamo oltre a ciò un' altra lettera a comprovar quella scritta dal Galileo sulla stima di un cavallo secondo la proporzion matematica. *Nel che è alquanto inesatta l'espressione di quel valentuomo.* Verum opere in longo fas est obrepere somnum; *e molto più nelle minime cose.*

apparenza la più forte per avventura di ogni altra, del che fra poco. Supponendo, dice Castelli, che il cavallo, che val cento sia stimato male nel più, e sia la stima dugento, io domando quanto si dovrebbe stimare nel meno con eguale errore? è forza rispondere, che bisogna stimarlo nulla, per servare la proporzionalità aritmetica, perchè tanta differenza è dal nulla al cento, quanto dal 100. al 200. ora il voler poi dire: che tanto abbia fatto stravaganza quello che stima il doppio, quanto quello che stima nulla, mi par troppo gran debolezza, massime che fortificando il mio dubitare, suppongo, che il cavallo, che realmente val cento sia stimato trecento, e dimando di nuovo quanto si dee stimare nel meno coll' eguaglianza aritmetica, dove bisogna rispondere spropositi immensi. Così egli. Ma cotesto appunto si è quello, che risponde chi dee offrire in conseguenza di una domanda sperticatissima eccedente ogni confine „ ne chiedete tanto, che non vi si può rispondere senza dire un altro sproposito „.

L' obbiezione poi del Galilei era stata la seguente, un assurdo cioè che ne verrebbe, qualora per giudicare della maggiore, o minore stravaganza delle stime, si dovesse ricorrere alla pro-

porzione aritmetica, e non alla geometrica. Imperocchè non solamente quello, così egli, che stima mille la cosa che val cento, sarebbe più cattivo stimatore dell' altro che la stimasse dieci; ma colui ancora che la stimasse dugento, commetterebbe stravaganza maggiore che quello, che la stimasse uno, essendo che l' eccesso del dugento sopra il cento (che è cento) è maggiore dell' eccesso di 100. sopra uno che è 99. E così lo stimatore, che stimasse dugento scudi un cavallo, che giustamente valesse cento, meriterebbe di esser chiamato più cattivo stimatore di quello che lo stimasse un solo scudo, che è quanto se altri dicesse, che quello che stima il cavallo il doppio di quel che realmente vale, commette maggiore stravaganza nella stima, che quello, che lo stima la centesima parte, cosa del tutto irragionevole, e che non cade (cioè non accade) quando le differenze si considerano nella proporzione geometrica, secondo la quale quello che stima uno, fa esorbitanza tanto più dello stimatore di dugento, quanto la proporzion di cento a uno è maggiore di quella di due a uno, cioè di dugento a cento, così Galilei.

Ma anco la proporzione o ragione di 100 a 20, a 30, a 40, o 49 è maggiore di quella di

200 a 100, eppure allora cade tutto l' assurdo, e la stravaganza, o piuttosto dalla parte dell' offerente 49 passa a quella del chiedente 200 per una cosa che val 100. Dunque cotesto assurdo dipende da tutt' altro, che dall' aver seguito nel giudicare di quella stravaganza nelle stime piuttosto la proporzione aritmetica che la geometrica; e di fatto così è, e quell' obbiezione la più forte in apparenza tanto è lungi dall' infirmare la dottrina di Aristotele, che anzi tanto più ne fa vedere la verità: cioè che la giustizia commutativa, che ha luogo nelle permute estimatorie, di cui è specie la compra e vendita, procede per via di una proporzione aritmetica in traccia di una media proporzionale, a cui si attiene; poichè molte volte accade, che si debba scandagliare il prezzo di una cosa non solo individualmente considerata; ma eziandio in genere, precedendo questo scandaglio all' altro dell' individuo come individuo. Per quanto sien rari i *Secento* (1) e

(1) *Cavallo di cui Borghini Vincenzo* Moneta Fiorentina *riferito eziandio dalla Crusca*.

Ne tenne uno la Famiglia dei Benci per correre di questi che si chiamano Barberi, *che per essere*

comunissimi i cavalli, che costano i 50, i 40, i 30, i 20, i 10 fiorini d'oro, noi non ne troveremo alcuno così *rozza*, che presso di noi ne valga un solo; allora si dirà una pelle, un sacco d'ossa (donde la clausula, la cui forza è volgarmente nota in cotai contratti, od altri analoghi) non un cavallo, ed in tal caso per l'ommissione di quel primo scandaglio in genere, maggiore sembrerà la stravaganza, l'assurdo, nel profferire piuttosto uno che 10, per ciò, che presumibilmente val cento, mentre l'altro ne chiede mille, e in verità non sarà, e tanto meno tale apparirà, quanto più chi profferisce sia in istato di scandagliar ben da vicino il prezzo del cavallo, che anzi verrebbe lodata l'avveduta sua ironia. E venendo a cosa che non si possa, nè si debba stimar prima in genere, come p. e. una medaglia, un cammeo avente un prezzo di affezione dipendente da un pregio corrispondente ad un bisogno, o piacere da pochi

---

stato pagato fiorini secento d'oro si chiamò il Secento, *dal qual nacque quel proverbio ancora in uso di chi per bellezza di veste, o di ricchi drappi ch'egli abbia intorno si paoneggia.*

E' gli par essere il secento.

sentito, e non costantemente da quegli stessi che pur lo sentono, niuno dirà che nel contrattarlo abbia commesso più stravaganza chi ne profferisce uno scudo, che chi ne chiegga dugento, quando bene in un qualche contrattempo siasi venduto ad un ricco amatore per 100, mentre si poteva egualmente vendere per 10, per 5. In somma nè Galilei, nè Castelli non inteser lo stato della quistione, quale lo avrebbe posto lo stesso Aristotele per giustificazione della sua dottrina, nè Nozzolini sostenne ben le sue veci.

Lo stesso Ab. Castelli aggiunse per ultimo nella stessa lettera di Roma. Ma vorrei, che almeno considerasse il Nozzolini la trita legge: *Rem majoris pretii C. de Rescind. Vend.* dove si vede che l' Imperadore considera la stravaganza del prezzo colla proporzionalità geometrica, non aritmetica.

Io dubito moltissimo, che il P. Ab. Castelli non riscontrasse in fonte la legge suggeritagli per avventura da un qualche Giureconsulto (1) di

---

(1) *Ciò sia detto con tutto il rispetto dovuto a' Giureconsulti dell' alma Roma a que' tempi, non che a questi nostri, in cui lo stesso scrivente, per quanto lo compartava la sua picciolezza, ha goduto della con-*

colà, che non bene a giorno delle matematiche proporzioni aritmetica, e geometrica, confuse l' una cosa coll' altra, e confuse inoltre la legge *Rem majoris pretii*, dove esplicitamente non si tratta di alcuna proporzione nè geometrica nè aritmetica coll' altra: *Si voluntate tua fundum tuum* (1) dove realmente si parla di un tal dato prezzo determinato tra le dimande di un venditore, e le profferte di un compratore, e così vicendevolmente, e quindi di un' aritmetica, e non già di una geometrica proporzione. Così l' Imperadore ad Evodia, il cui figlio avea con suo assenso venduto un fondo di lei, dal quai contratto intendeva poscia di resilire per la pochezza del prezzo, lo che disapprova l' Imperadore, soggiugnendo. *Quod si videlicet contractus emptionis, atque venditionis cogitasses substantiam,*

---

versazione, e dell' amicizia eziandio di Giureconsulti dottissimi in quella Capitale,

Che ancor teme ed ama
E trema il Mondo, quando si rimembra ec.

Sebbene può essere eziandio, che lo stesso P. Ab. Castelli cadesse egli in equivoco, del che in un' altra nota.

(1) *Eodem Tit.*

et quod emptor viliore comparandi, *venditor cariore distrahendi votum gerentes ad hunc contractum accedunt*, *vixque post multas contentiones paulatim venditore de eo quod petierat detrahente*, *emptore autem huic quod obtulerat addente*, *ad certum* (determinato) *consentiunt pretium*, *profecto perspiceres neque bonam fidem*, *quae emptionis*, *atque venditionis contractum tuetur*, *pati*, *neque ullam rationem concedere rescindi propter hoc* (per la pochezza del prezzo) *consensu finitum contractum vel statim*, *vel post pretii quantitatis disceptationem*, *nisi minus dimidia justi pretii*, *quod fuerat tempore venditionis*, *datum esset*. Lo che per altro pienamente, consuona colla legge 2 (1). *Rem majoris pretii si tu vel pater tuus minoris distraxerit*, *humanum est*, *ut vel pretium te restituente emptoribus fundum venumdatum recipias*, *auctoritate judicis intercedente*; *vel si emptor elegerit*, *quod deest justo pretio recipias*. *Minus autem pretium esse videtur*, *si nec dimidia pars* (veri) *pretii soluta sit*; che quindi la legge, o piuttosto un' antica glossa testuale chiama altresì *vero* prezzo; ma in verità lo è, quanto lo

(1) *Eodem.*

sono i giorni finti sulle oscillazioni del pendolo, medii proporzionali fra il più lungo, ed il più corto de' giorni, che abbiamo realmente in natura; in quella guisa che quel prezzo, di cui la legge, risulta per via di una media proporzionale aritmetica dagli altri massimi, e minimi, che emergono, e determinansi realmente rispetto a tali date cose, ed in un tal dato tempo fra le altercazioni tutte de' venditori, e quelle de' compratori, di questi *viliore comparandi*, di quelli *cariore distrahendi votum gerentium*.

Lo che pienamente consuona colla Sentenza di Pomponio *Idem Pomponius ait in pretio emptionis, et venditionis naturaliter licere contrahentibus se circumvenire* (1) cioè per cautelar se stesso, non già per ledere altrui; laonde ottimamente la glossa di Bartolo. *Intellige dummodo absit dolus, et non sit deceptio ultra dimidiam justi pretii*; poichè ove siavi dolo, ha luogo la disposizione in *princ.* della stessa L. 8. C. *de Rescind Vend. Si voluntate tua fundum tuum Filius tuus venumdedit, dolus ex calliditate, atque insidiis emptoris argui debet, vel metus mortis, vel cruciatus corporis imminens detegi*,

(1) *L.* 17. *ff.* §. pen. De Minor.

ne habeatur rata venditio. Ove poi non siavi, o certamente nulla apparisca di tutto ciò; ma dall'altra parte *nec dimidia justi pretii soluta sit*, in tal caso la legge suppone la mancanza del necessario legittimo consenso, inducendo una specie di presunzione di violenza cioè, di dolo, o di errore, o piuttosto di una precipitosa inconsideratezza; presunzione fra quelle, che chiaman *juris*, *et de jure*, che cioè non ammette alcuna prova in contrario; onde la parte lesa non è obbligata a provar realmente l'esistenza dell'errore, del dolo, o violenza; ma soltanto il giusto prezzo al tempo del contratto; dal quale si allontani oltre la metà il prezzo convenuto.

Allora chiamansi i Periti stimatori i quali raccolgono i massimi, e minimi prezzi di que' tempi rispetto a cose della stessa bontà, ed il medio chiamasi il *giusto* prezzo, quale cioè lo adotterebbe la stessa legge scritta od il Gius. Nel che ammirisi, come la pratica della legge armonizzi coll'Aristotelica Teoria: che cioè la Giustizia, commutativa procede per via di un'aritmetica proporzione; poichè sia 9 per esempio il massimo prezzo, e l'infimo 3, quindi il medio 6, e la metà appunto di $6 = 3$ si è per la legge quel prezzo, che comunque l'infimo non induce, co-

me pure non l'indurrebbe il massimo, presunzion sufficiente di violenza, di dolo, o di errore nelle Parti contraenti, e non esclude quindi il libero consenso, e tutta la buona fede fra le medesime, stando la cosa entro que' confini, al di là de' quali o nel meno o nel più ha poi luogo quella presunzione non pur naturale; ma legale, e dell'indole di quelle che diconsi *juris et de jure* accennate poc' anzi, secondo che dispongono le surriferite leggi.

Le quali veramente non sovvengono nella lesione che il venditore, e non già il compratore; ma poi per la privata autorità de' Dottori, la pratica de' Tribunali venne estendendo la cosa in favore eziandio del compratore. E fin da' suoi tempi il Fiorentino Accursio nella glossa alla suddetta L. 2. *C. de Rescind. Vend. Item habet locum lex ista e contra, si decepto emptore, ut res recipiatur*. Quindi seguita. *Sed quae est haec dimidia? Dic in emptore decepto, si res valet X, emit pro XVI, licet alii dicant emit pro XXI, quod non placet, quia tunc non dimidiam justi pretii, sed duplum egreditur. In venditore, sicut si res valet X, vendidit pro quatuor.*

Ed ecco un'altra quistione, su cui hanno va-

riamente opinato e Giureconsulti, e Tribunali, e Matematici sommi, quistione per altro tanto intimamente connessa coll'altra agitata fra Nozzolini per l'una parte, ed il Galilei, e Castelli per l'altra, talchè identificandosi insieme, pare che questa dato abbia adito a quella, nè dessa avrebbe mai avuto luogo certamente, se in pro del compratore eziandio non si fosse esteso il favore di quelle leggi, che simili alle altre, perchè dallo stesso spirito dettate, le quali per mezzo di curatori provvidero in genere all'imperizia delle femmine, de'minori (1) come pure a' prodigi, a' mentecatti, ai furiosi, sovvengono eziandio a qualunque altro in quelle fatti specie contemplate dalle suddette due leggi. Imperciocchè, siccome per quelle anteriori dall' abituale stato di persone, che le rende mal atte all' amministrazione delle proprie cose, si presume, che facilissimamente potrebbono rimaner lese ne' loro contratti; per lo contrario ove incontrisi la lesione oltradimidiaria nella vendita di un fondo, presumono esse leggi posteriori, che il

(1) *V. Voet* ad Pandectas, *che fralle presunzioni* juris et de jure *colloca eziandio quella, che risulta dalla L. § 1. ff. de Minor.*

venditore qualunque sia per lo meno caduto in una inconsiderata precipitanza, sicchè meriti di esserne rilevato; ed eziandio perchè i compratori si astengano in siffatti casi dall' abusarne; dissi nella vendita di un fondo; imperciocchè in amendue esse leggi, che in origine non furono che due Rescritti degli A A. Diocleziano, e Massimiano, realmente non si parla che di un fondo, di uno stabile; quindi non solo fu estesa la disposizione di quelle leggi dal venditore al compratore; ma eziandio dallo stabile al mobile, o semovente, ed al mobile altresì avente un pregio non comune, ma d' affezione, cioè non sentito che da' pochi, e da questi stessi non costantemente, ond' esso pregio, ed il prezzo d' affezione che ne dipende è soggetto a grandissime vicende, e repentini passaggi dal minimo al massimo assai più che il pregio comune sentito da tutti, e da questi stessi costantemente, siccome originato da bisogni fisici sentiti costantemente da tutti; donde il prezzo che diciam *comune*, che per parte dell' inchiesta è quindi molto meno repentinamente ed enormemente variabile; benchè abbia esso pure gli estremi suoi nel più e nel meno, donde poi per via di una media proporzionale aritmetica si forma il prezzo *medio*,

che perciò non vuolsi confondere col comune, se non in quanto il prezzo comune o di cose aventi un pregio comune suole avere il suo medio prezzo molto più facilmente calcolabile, e riconoscibile e men variabile d'assai ed assai men lontano dagli estremi suoi di quel che accada nel prezzo di affezione dipendente da un pregio di affezione derivato in certe cose, che pure esistono nell'umano commercio, dal soddisfar esse a bisogni non fisici, ma morali, e questi stessi non sentiti da tutti, e da questi stessi non costantemente, come si disse (1).

Per le quali ponderazioni tutte vie più si rende manifesto, quanto per lo contrario sia cosa difficile, e pressochè moralmente impossibile il riconoscere il medio, o come lo chiamano le R. Leggi il *giusto*, o *vero* prezzo di cosa non avente che un *prezzo di affezione*, come e. g. un dipinto; imperciocchè se per riconoscere il prezzo giusto di cosa, che abbia siccome predj (de' quali soltanto, come osservossi, parlan quelle leggi, rescritti in origine di quegli A. A.) un prezzo comune, fa d'uopo portandosi al tempo del contratto vedere qual prezzo medio ebbero allora misure di terra

(1) *Su questa analisi vedi il Lib. Del prezzo.*

per bontà, per coltura consimili affatto, ricavandolo ragguagliatamente da' varj prezzi qual maggior, qual minore avvenuti in quel torno di tempo, in que' territorj, o contorni; ove ritroverannosi poi non uno, ma più e più esatti *pendants*, od italianamente riscontri nello stesso tempo, e presso a poco nello stesso luogo venduti? e riscontri non tanto per la forma del quadro, ovato, tavola, o telajo, siccome i puttini dell'Albani dall' una parte, e del Franceschini già vecchio dall'altra, quanto pel merito non pur dell'Autore, ma del prodotto (posta eziandio la stessa conservazione) essendovi grandissima differenza tra il *S. Pietro* e. g. o *la Pietà* di Guido dall' una parte, ed alcuna immagine dall' altra, con cui egli frettolosamente supplì talora al voto delle sue perdite nel giuoco.

Egli è vero, che noi abbiamo dalla L. 2. ff. de Legibus. *Non possunt omnes articuli singillatim aut legibus, aut S. C. comprehendi, sed cum in aliqua causa sententia eorum manifesta est, is qui jurisdictioni praeest ad similia procedere, atque ita jus dicere debet.* Ma si noti quel *ad similia procedere*; or qual simiglianza tra predii, e dipinti? ed e. g. tra il Codice del Virgilio, ed il podere, per cui, o pel cui prezzo Pe-

trarca lo ebbe in baratto? tra cose cioè aventi un pregio comune, ed altre aventi un pregio di affezione sentito cioè da pochi, e da questi stessi non sempre?

Concedasi pure, che la disposizione di quegli Imperiali Rescritti abbia potuto estendersi ragionevolmente, ed equitativamente agli stessi metalli preziosi argento, ed oro aventi in origine un pregio semplicemente d'affezione, egli è vero, o piuttosto poco, o niun pregio; ed aventi in appresso pel lusso degli ornamenti un pregio grande, e *comune* eziandio dopo massimamente che furon portati all' officio di moneta misura, e pegno di pregio per la loro difficilissima, e finora impossibile contraffazione non meno che per la loro perpetua, o lunghissima conservazione, oltrechè l' hanno essi siccome fusili, divisibili, ricomponibili, malleabili, e conformabili a piacimento uniforme ed equabile in ogni lor punto, in ogni lor pezzo, grande, mezzano, minimo, e quindi eziandio tanto più facilmente riconoscibile, ed apprezzabile, o valutabile con una comune monetaria Unità misura del pregio. Concedasi pure che quella disposizione abbia potuto estendersi, sebbene molto più stentatamente ad altre materie nulla meno, e più ancora preziose per lo stesso

lusso degli ornamenti, materie per altro aventi un pregio non equabile, non uniforme, bensì per la varia lor naturale forma, e grandezza, colore, e splendore nel vario ribatter de' lumi, grandemente accelerato od in più od in meno, siccome l'hanno pietre dette preziose, ed altresì diamanti pezzi minerali da' nostri chimici, in quanto alla sostanza o materia, posti in ischiera co' carboni, ma più che un pezzente da un grandissimo Signore (benchè amendue della stessa vil creta) fra loro diversissimi in apparenza od all' aspetto; ben conformati inoltre, faccettati eziandio, e brillanti per via dell'arte nostra; e come l'hanno per ultimo margherite, o perle vile ascesso di testacei, in cui nulla può l'arte, e dopo quel lusso aventi pur tuttavia un pregio comune, e sebbene più malagevolmente, pure riconoscibile, e calcolabile nelle stesse perle le più bernoccolute, o francescamente *baroche*, conservatissime per altro, e capaci della maggiore conservazione, siccome cotali materie tutte, che altrimenti nulla più sarebbon preziose di un fragil vetro, o di un fiorellino del campo.

Ma poi sembra cosa affatto incoerente: che la disposizion di quelle leggi o rescritti si estenda eziandio a dipinte tele, e non rade volte in pes-

simo stato, e presso a perire e bisognose di grandi risarcimenti; di un pregio inoltre non solo difficilissimamente, e da pochi per congettura eziandio riconoscibile, ma che fa d' uopo restituir loro con arte squisita; onde come un valente farmacista, o medico conserva e restituisce per così dire alla dolente famiglia, al desolato marito l' amata consorte; così quell' arte conserva, e restituisce agli *amatori* un bel dipinto, un' immagine anche solo, o ritratto, quando ben ciò non fosse che per via di detrazione; imperciocchè siccome accade eziandio non ne' restauri, ma ne' primitivi, od originali prodotti della scultura, ed osserva Tullio (1) *In omni marmore necesse est inesse vel praxitelia capita, illa enim ipsa efficiuntur detractione*.

E quando, pure a cotai *Capi* eziandio degni dello scalpello di un Prassitele, o cose non aventi che un pregio di affezione si volesse estendere la disposizione di quegl' Imperiali Rescritti, parrebbe conveniente,, che dove per le terre aventi un pregio, e prezzo comune si ammette la querela di lesione, ed in pro soltanto del venditore; ove non abbia riportata dal compratore nè pur la me-

(1) *De Divinatione Lib.* 2. § 21.

tà del *medio* prezzo; si ricorra per que' prodotti delle belle Arti ad una quota notabilmente minore della metà del prezzo medio, quale si possa per un calcolo d' approssimazione, per così dire, dedurre da dati, e confronti tanto indeterminati, variabili da un momento all' altro, ed incerti, come vedemmo, e quale si possa pure in qualche modo riscontrare a' tempi del contratto, o compra, e vendita di un quadro e. g., e non già a' tempi di una nuova vendita fattane, massimamente dopo il restauro; altrimenti, sarebbe lo stesso, che apprezzar la vigna prima disfatta pel prezzo ch' ebbe rifatta, benchè questa, come generalmente tutte le terre poste eziandio a coltura, non abbia certamente un pregio, e prezzo di affezione; onde l' incoerenza in tal caso di quell' ampliazione di Legge crescerebbe a più doppj; ed io sarei rispettosamente della contraria opinione: che cioè per non rintuzzare nè punto nè poco l' industria di chi può conservare cotai prodotti delle belle arti *habeatur ratio venditio* secondo il prezzo liberamente convenuto tra venditore, e compratore, *cujus dolus ex calliditate, atque insidiis argui non possit* secondo le sopracitate Leggi.

Ma la disposizione di que' Rescritti (1) intieramente fondata sulla presunta mancanza del necessario legittimo consenso nel venditore o per dolo, o per violenza, od almen per errore, ed inconsideratezza, e molto più ancora le estensioni fattene, nonchè conservino alcuna cosa, hanno esse prodotto mai una spica di più ne' colti, o non hanno elleno piuttosto preparato una larga messe di liti? insterilendone intanto i campi, i capitali, le opere d'ogni maniera, ben diversa in ciò dalla prescrizione, che pure è tutta egualmente fondata sovra di una presunzione, stando essa prescrizione alla presunzione come la specie al genere; poichè tutte le proprietà che verificansi nella presunzione *juris et de jure* così definita dall' Alciato nostro: *Praesumptio juris et de jure est dispositio legis aliquid praesumentis, et super praesumpto tamquam sibi comperto statuentis* (2) verificansi altresì nella prescrizione, al

(1) *Sull'indole de'Rescritti vedi Montesquieu* Esprit des Lois Liv. 29. Chap. 17. Mauvaise manière de donner des Lois, *e molto più di estenderne la forza al di là de' termini e de' casi affatto simili da essi Rescritti additati, e voluti.*

(2) *De Praesumptionibus.*

che si aggiugne inoltre per sua specifica proprietà, che la prescrizione si è una presunzione, per cui posto il tal lasso di tempo, ed altre condizioni determinate dalla legge, siccome la buona fede; quando pure lo stesso lasso di tempo non basti di per se solo a far presumere ogni buona fede, e quindi ogni miglior giusto titolo, a cui dessa si appoggi; colui, in favor del quale essa è, vien liberato da qualunque molestia; onde ove si tratti di proprietà è mantenuto proprietario e donno della cosa da lui posseduta; così sterpasi un semenzaio di liti, che altrimenti ne produrrebbe infinite, ed interminabili eziandio, ogni qualvolta la lor definizione si volesse far dipendere da fatti di prova difficilissima, od anco moralmente impossibile, provati realmente, e non ragionevolmente presunti in conseguenza di un qualche fatto notorio; così p. e. ricercasi, se chi adì l'eredità senza il beneficio della legge abbia sottratto o no alcuna cosa dell'eredità stessa, la legge presume: che sì, in modo che non ammette prova in contrario. *Nec est novum quod aliquando plus sit in praesumptione, quam in veritate: Dicit lex quod haeres qui non fecerit inventarium tenetur in solidum, quia praesumitur subtraxisse, et contra istam praesumptionem,*

quae transit in statutum legis, *non potest contrarium probari*, *et probatum non relevat*. Così Baldo (1) onde la prescrizione, ed altre presunzioni eziandio convengono in questa generica proprietà, che favoriscono altresì la certezza delle proprietà individuali o di famiglia con utilità grandissima e pubblica, e privata. Ma la presunzione di che noi trattiamo, o piuttosto il diritto, ch'essa induce in favore del venditore, o di riaversi il suo fondo, o di riportarne dal compratore ciocchè manca al giusto prezzo, e molto più le estensioni fattene poscia, dal venditore cioè al compratore, dagli stabili a' mobili, da' mobili di un prezzo comune a quelli eziandio di un prezzo di affezione non si possono considerare come favorevoli al risecarsi delle liti, se non in quanto presumono ciò che altrimenti senza quella legal presunzione dovrebbe provarsi o per parte del venditore, o per parte del compratore secondo le leggi (2). Ma in realtà pel diritto che inducono danno ansa a molte contestazioni, a cui nè pure si sarebbe pensato dal venditore, e mol-

(1) *In Authen. de haered. et falcidia* §. *Sancimus*.

(2) *L.* 8. *C.* De Rescind. Vend. *L.* 37. *Quòd venditor ff.* De Dolo, *ed altre non poche*.

to meno dal compratore, che certamente non fu da alcuna presentanea necessità costretto a comprare p. e. quel predio, la quale può pure avere sospinto il venditore in modo di farlo anche solo cadere in una precipitosa inconsideratezza nel venderlo. E quindi dassi adito a molto più liti, che assediano i cancelli, le porte de' Tribunali già spalancate loro dopo che, per nulla dire dell' antichissimo costume, onde *qui judicium vicerat suum sacramentum* (cioè la pecunia depositata presso i Pontefici) *a Sacro auferebat; victi ad aerarium redibat* (1), andarono in disuso altresì le disposizioni del Tit. nel Cod. *de Juris jurando propter calumniam dando. Nam Sacramenti* (donde l' antiquato nostro *Saramento* in senso di giuramento) *timore, contentiosa litigantium instantia compescitur* (2), e dove per lo contrario, atteso il modo con cui se ne fa uso talora, anzichè a frenar le liti, serviron piuttosto, e servono a prolungarle.

Intanto il predio rifiutato dal compratore è trascurato da questo, nè coltivato da chi lo vendè con danno non pur privato; ma del Pubblico,

(1) *Ved. Varrone de LL. Lib. 4. in fin.*
(2) L. 1. Eodem Tit.

che affida raccomanda, e garantisce que' fondi alla privata proprietà, perchè l' acuto suo stimolo pungendo il proprietario, ed il colono, questi vicendevolmente coll' aratro, e colla vanga fenda il seno della madre terra, e quegli la fecondi cò suoi capitali, anzichè vadano miseramente dispersi in fumo, ed in liti, onde e poco si ricoglie, e medesimamente quel poco non nudrisce le utili braccia; ma lingue, e penne prezzolate di Causidici, e di Periti.

Tolga il cielo, che io non abbia la maggiore stima per cotali persone, come de' Medici, de' Militari, e di altre tali rispettabilissime, è vero; ma da non aversi in onore e stima grandissima rispetto all' officio loro che per la necessità, e pel pubblico servigio; e quindi prima di ogni altra cosa fa d' uopo allontanarne, o piuttosto diminuirne la necessità il più che si può, e ciò fatto nè pure multiplicherannosi di per se stesse oltre il bisogno. Ma per tacer di tante altre teoriche di Dottori, e pratiche di Tribunali, che malamente si pretendono derivate dal positivo, o per lo meno dallo spirito stesso delle leggi, le estensioni certamente recate alla disposizione di quelle due, di che noi trattiamo, fan crescere a mille doppi le contestazioni, su cui esse pronun-

ciano. Quindi noi veggiamo alcuna Legislazione, quale eziandio la francese, che in molte sue parti, e per quanto, dissi, dipende dal gius delle genti, e civile, non sembra che l'espressione delle dottrine de' più grandi Giureconsulti ed Antichi, e Moderni non men per rettitudine, che per giustezza di mente, e legislativa sapienza, non solo astenersi da quelle ampliazioni delle suddette due leggi, ma non ammetter lesione che in in pro soltanto del venditore di stabili, e nè pure l'oltradimidiaria; ma per li 7 12^mi soltanto del loro prezzo medio (1) ben diversa da quelle o legislazioni, o consuetudini che per lo contrario ammetton lesione, benchè *dimidia pars pretii soluta sit*, esigendo quindi la deficienza di una quota del giusto prezzo o medio, comunque dir lo vogliamo, minore della metà, perchè essa lesione non siavi, dove maggior, dove minore. Ed essendo ciò in favore eziandio del compratore, ognuno vede quanto ne cresca immensamente la messe delle liti, scemandosi in proporzione quella de' prodotti dell'Agricoltura, de' capitali, delle opere d' ogni maniera; mentre pure il prezzo di una cosa qualunque mercatabile è ben lungi

(1) *V. l' art.* 1674. *e segg.*

dal determinarsi colla precisione del punto matematico; che anzi scorre sempre per una gran latitudine fra gli estremi suoi, nè puossi giammai determinare il medio, o giusto prezzo, che per via di una media proporzionale aritmetica fralle altercazioni del venditore, che ne dimanda di più, e quelle del compratore, che ne offre di meno secondo la verissima analisi datane dalla surriferita L. 8. C. *De Rescind. Vend.* ond' è che egualmente si discostà dal giusto prezzo, cioè dal medio 10 il venditore che ne domanda 16. ed il compratore che ne offre 4; ond' è così pure, che estendendosi in favore eziandio del compratore la disposizione di quelle due Leggi, colla stessa differenza di 6 dovrebbesi misurare la lesione tanto per parte del compratore, che del venditore, e non già colla differenza di 11, ove si tratti del compratore.

Ciò non ostante quale si è mai la ragione, per cui tanti grandi Giureconsulti, Tribunali rispettabilissimi, e sommi Matematici hanno opinato diversamente contro altri egualmente grandi, e sommi? Sarebbe ella mai questa? Che gli uni hanno fatto astrazione dalle circostanze, che accompagnano la vendita, ed il venditore qualunque, comecchè non individualmente considerato,

ma in genere, ben diverse da quelle del compratore, e quindi della compra, non considerando in esso venditore, e compratore che quelle in cui convengono, e non le altre eziandio per cui differiscon tra loro, come gli altri han fatto. Le circostanze in cui posson tra lor convenire sono, che nè l' uno nè l' altro conosce il temporaneo giusto prezzo della cosa, poichè *pretium cujusque rei pro tempore est* (1) per quella mutabilissima ragione dell' universale inchiesta all' offerta universale, (2) o non lo conosce almeno, con una certa precisione: che inoltre ognuno è in diritto di cautelarsi, l' uno dimandando di più, l' altro profferendo di meno di quel che realmente possa portare il giusto prezzo medio termine proporzional fra due estremi; che il commercio delle proprie cose dee esser liberissimo dall' una parte, e dall' altra, e che ciò è utile medesimamente all' intiera civil Società, perciocchè dal ben essere di Privati, che generalmente parlando non potrebbono avere curatori delle cose lo-

(1) *Vedi eziandio Seneca* De Benef. VI. *C.* 15.

(2) *Pretia rerum non ex affectu, nec ex utilitate singolum, sed communiter finguntur* L. 63. ff. ad L. Falcidiam.

ro migliori di se stessi, ne risulta il pubblico. Le circostanze poi, in cui differiscono sono, che il venditore di un fondo p. e. può esser tratto in una precipitosa inconsideratezza per una presentanea urgentissima necessità di denaro molto più facilmente del compratore; che non lascerebbe per questo di essere sovvenuto da tante altre leggi in caso di dolo, ove ne sia stato sopraffatto, o di errore bensì provato, e non presunto soltanto; al che si aggiugne che è moltissimo conducente all'utilità e pubblica, e privata, che il fondo uscito dalla proprietà di chi non era in istato di coltivarlo a dovere o per dissipazioni, o per infortunio, si rimanga in quella di chi l'ha potuto comprare a un prezzo eziandio notabilmente maggiore del giusto; anzichè venir rimbalzando dalle mani del compratore a quelle del venditore, non essendo intanto coltivato a dovere nè dall'un nè dall'altro, e disperdendosene nell'alimento di contese, e di liti, i meschini proventi non solo, ma più molto; onde rimangono gravemente pregiudicati per poche tavole contenziose gl'intieri patrimonj, cosa certamente contrarissima alla Suprema Legge, alla salute del Popolo, insomma al Gius delle Genti.

Ognuno sa, che il Gius privato ed il pub-

blico Gius in uno Stato qualunque, lungi dall' esser tra lor divergenti, debbon sempre procedere per lo men paralelli, onde da qualunque parte pieghi il pubblico Gius, la forma di governo, e la costituzion dello Stato, lo secondi, ove occorra il privato. Che se ciò si verifica fra il privato, ed il pubblico Gius civili amendue e positivi, scritti cioè e proprj piuttosto di una Cittadinanza o Stato che della tale altra; molto più deesi verificare rispetto al Gius privato, e pubblico delle Genti tutte, al che appartiene quella suprema Legge *Salus Populi*, il bene cioè di tutti quanti i componenti uno Stato, lo che dee essere la base altresì d' ogni ragionevole, e non tirannica Costituzione o per consuetudine, o scritta. Laonde quando bene vogliasi ritener la disposizion delle leggi 2. ed 8. C. *De. Rescind. Vend.* sarebbe bene ritornarla ne' primi suoi limiti; e quando pure ne piacesse l' ampliazione in favore altresì del compratore, egli è bene, per dir così, che quella presunzione sia rispetto ad esso lui presunta meno, siccome in realtà meno proclive non ispintovi, od accalappiato dal venditore a cadere in errore, od in una inconsiderata precipitanza da se; e ciò per vero dire otterrassi, qualora si misuri la lesione rispetto al

compratore non coll' aritmetica, ma colla geometrica proporzione; onde nella fatti-specie proposta da Accursio allora solo siavi lesione rispetto al compratore; ove ne abbia dato non 16 soltanto per ciò che valeva 10, ma bensì 21. Lo che per altro non piaceva a quell' uomo acutissimo, e con ragione, ove non si mettano in bilancia le differenze, che rispetto a ciò passano tra la vendita, e la compra, fra il venditore, ed il compratore. Chi poi la pensa diversamente, non le bilanciò egli è vero gran fatto quelle differenze; ma pure per così dir le sentì, a guisa di chi in atto di perder in un qualunque incontro l' equilibrio della persona, lo ricupera perfettamente non a tenton, ma in un tratto, non per calcoli, ma per sentimento, per così dire, e con tanta precisione, che alla medesima non l' avrebbe scorto il più industre calcolo, o raziocinio. Quindi il compratore per 16 di ciò che ne val 10, dovrebbe pure ritenersi il fondo comprato, benchè fosse in diritto di riaverselo il venditore per 4, come, per tacer di tanti altri casi consimili, e non parlar che di uno recentissimo, ed autorevolissimo nella stessa cultissima Firenze, avvenne nella causa e sentenza, di cui è la Decisione IX. del dì 1. Maggio 1809. che così espone il fatto.

Il Sig. Angelo Salvadori nel 18. Marzo 1802. vendè al Sig. Avv. Francesco Foggi una villa con podere annesso per lo prezzo di scudi 2000. Pentito il compratore di questo contratto ne reclamò l' ingiustizia, e sostenne doversi rescindere per esservi intervenuta la lesione oltradimidiaria. La prima Sentenza favorì pienamente le richieste del Sig. Avv. Foggi, poichè misurò la lesione colla proporzione Aritmetica. Il venditore Sig. Salvadori essendo ricorso alla Corte d'Appello di Firenze ha domandato la revoca di questa prima Sentenza, e quindi la esecuzione del contratto di compra e vendita.

Fu revocata pertanto la prima Sentenza, e portando la decisione le ragioni in favore dell' Appellante: *Così appunto ragionarono nella soggetta materia*, soggiunge essa, *tra i Matematici l' immortale Galileo contro l' opinione del Prof. Nozzolini* (1). Ma per vero dire il Gali-

---

(1) *E seguita, aggiugnendo al nome di Galilei altri preclarissimi così*

L' Ab. Grandi, il Manfredi, ed ultimamente l' Imperial Matematico Sig. Ferroni. E tra i Legali il Cino, Pinello, Barbosa, Cujaccio, Donello, Duareno, Perez, Fachineo, Averano, Card. de Luca, Urceolo, Costantino, e

lei divagò in altre cose a seconda per altro del proposto quesito; e la decisione stessa non toccò giammai la vera ragione, per cui o si debba ritornare agli antichi suoi limiti la disposizione di

---

finalmente il Giurecousulto francese Pothier nel suo Trattato della compra e vendita. Per l'opposto viene in favore del Sig, Avvocato Foggi uno stuolo di Giureconsulti più numeroso di quello del Sig. Salvadori, la maggior parte de' quali sono di nome chiarissimo non solo fra i Glossatori, e Forensi, cioè Bartolo, Baldo, Uldarico, il Castrense, il Paciono, e molti altri, e fra gl' interpreti più colti Brunemanno, Coccejo, Nood, Voet, e simili; ed in quanto ai Matematici, senza fermarsi all' antico Nozzolini, che tanto ben si misurò col Galileo (*così sempre la Decisione*) molti viventi Professori della sublime scienza matematica, fra' quali il Professor Paoli, ed il Ch. Signor Senator Fossombroni. *Così, come dissi, la Decisione. E nomi certamente sono cotesti oltre ogni credere rispettabilissimi, qualunque siasi l' opinion fralle due, a cui accedano. Ma tra quelli, che opinarono in favore dell' aritmetica proporzione, si dee annoverare eziandio il Ch. Padre Canovai delle S. P. (della quale notizia son debitore alla gentilezza somma di uno de' suoi illustri Colleghi il Ch. P. Mauro Bernardini) senonchè pare, che quegli egualmente che l' Ab. Castelli creda, che lo stesso Gius positivo nelle due LL.* 2. *ed* 8. C. de Rescind. Vend. *insinui per lo contrario la geometrica proporzio-*

quelle due Leggi, o quando pure si voglia estendere in favore eziandio del compratore; sia quel favore tanto minore, quanto è maggiore la differenza di 11 che di 6 da 10, e più forte la pre-

---

ne, secondo che apparisce dalle segg. sue parole nell' Elogio Storico di Tolomeo Nozzolini, che ora si riproduce dalla Stamperia di S. Giuseppe Calasanzio nel Tom. III, p. 66—67. della Collezione di Orazioni sacre, ed altri Scritti pregevolissimi finora inediti dello stesso P. Canovai.

L' illustre Castelli, dic' egli, il fondatore dell'Idraulica immaginò delle nuove, e sempre false ragioni in difesa del diletto Maestro (Galilei) *e con grande stupore dei Matematici imparziali osò di provocare il Nozzolini dal raziocinio all' autorità, e di gettargli in faccia la famosa Legge Imperiale, ove nella rescission delle vendite prescrive Diocleziano la proporzion geometrica, nè permette l' annullamento, se il prezzo sborsato non sia inferiore alla metà del giusto prezzo. A quest' arme felicemente sconosciuta a' Geometri non seppe l'uomo sincero* (Nozzolini) *che opporre, e scrivendo allora co' lumi della sola matematica persuasione non' presentì con quanto strepito sarebbe un giorno strascinata al Foro quella quistione, che stimava egli lontanissima da ogni appartenenza forense. E lo era difatti; ma chi potrebbe arrestar la smania, onde accumulano i Causidici e testi e dottrine, interpretazioni, e pareri? Giudicaro-*

sunzion naturale, cui dee secondar la legale, in favore del venditore che del compratore; aggiugnendosi inoltre a questa ragione tratta dallo stesso Gius privato, le altre somministrateci dal-

---

no, che in una celebre causa di pretesa lesione potesse introdursi la matematica, e lietamente ve l' intrusero; così egli. Prescindo ora da qualunque altra osservazione (molto più perchè soverchia dopo ciò che circa quella quistione si dice nel testo) su queste parole del P. Canovai, come il Castelli indotto in abbaglio anzichè dalle parole di autorevolissimo Giureconsulto, da un equivoco piuttosto facilissimo ad accadere per chi non consulti il testo medesimo di quelle due Leggi, come non credettero di dover fare Castelli, e Canovai. Son debitore di tutta la seguente erudizione forense (dice questi in una nota a quel suo testo) che mi era affatto ignota, alla vasta dottrina, e alla somma cortesia del meritissimo Regio Avvocato Signor Bernardo Lessi. Il Cav. Gaburri pretendendo, che non potesse rescindersi una vendita da lui già fatta, scelse per difendere i suoi diritti il dottissimo Giuseppe Averani, come apparisce dalle Scritture pubblicate in Firenze negli anni 1721. La principal ragion dall' Averani addotta, e in tutte le sue parti egregiamente provata si è, che un venditore non potendo secondo le Leggi rescindere la vendita, se non abbia ricevuto men della metà del vero prezzo, un compratore non potrà rescinder la compra, se non ne abbia

la ragion pubblica, dal pubblico Gius, che potremmo dire altresì economico-politiche; ma certamente nulla meno giuridiche delle altre tutte, anzi più molto, quanto il pubblico Gius è su-

---

sborsato più del doppio. Voleva all' incontro la Parte avversa, che a rescinder la compra bastasse uno sborso eccedente della metà il giusto prezzo, come il men della metà basta a rescinder la vendita; e ne portava in prova la proporzione aritmetica dominante in tal caso tra l' ingiuste vendite, e l' ingiuste compre, e sostenuta con validi argomenti dal Nozzolini contro il Galileo: così il P. Canovai.

A questa fatti-specie intieramente analoga all' altra della compra e vendita tra il Foggi, ed il Salvadori, ed a tante altre simili si applichi ciò che se n' è detto nel testo, onde non moltiplicar parole inutilmente. Io mi permetterò soltanto di ripetere, che fra il P. Ab. Castelli, ed il P. Canovai dall' una parte, e tra quegli autorevoli Giureconsulti dall' altra, ch' eglino consultarono, vi entrò di mezzo per avventura, benchè in tempi molto diversi, egualmente l' equivoco, onde nelle menti loro rimase confusa la disposizione di quelle due LL. 2. *ed* 8. C. de Rescind. Vend. (*in cui implicitamente ed esplicitamente*) *non si parla che di aritmetiche proporzioni, coll' ampliazione fattane di poi in favore eziandio del compratore, per cui si divisero i Dottori gli uni sostenendo sempre l' aritmetica proporzione in quell' am-*

periore al privato, ed alla privata salvezza la pubblica, che per altro molto ben si compongono insieme, essendo l' una il fondamento dell' altra, e così reciprocamente. Io sarei per altro di opinione, che fosse meglio ritornare quella disposizione agli antichi suoi limiti, onde colla lusinga di arrampicarci, per così dire, all'apice della perfezione, di cui non sono capaci le umane cose, non precipitiam per l' opposto nell' imo fondo. Oltrechè è egli poi sempre il sentimento della pretta Giustizia, potrebbe chiedere per avventura a se stesso, ed a' suoi Colleghi rispetta-

pliazione eziandio, e gli altri la geometrica fra' quali i consultati per avventura da que' due insigni Matematici; che quindi benchè di diversa opinione in tutto il resto credettero amendue: che quelle Leggi in origine, confondendole colla loro ampliazione, portasser con esso loro geometriche proporzioni, ove si tratti di giudicare se siavi o no lesione o dall' una parte, o dall' altra, mentre esse non parlano che di medie proporzionali aritmetiche fra le dimande del venditore, e le offerte del compratore. E l' equivoco può aver luogo eziandio fra sommi uomini quali certamente Castelli, Canovai, Lessi, quando inavvedutamente l' uno parli di una cosa tanto o quanto diversa, e l' altro di un' altra.

bilissimi un ingenuo Giureconsulto, che a' nostri Antecessori dettò tante ampliazioni di precedenti giuridiche disposizioni, e quindi subalterne limitazioni alle ampliazioni, o non piuttosto l' appetito di lucrose liti, facendo inavvedutamente abbaglio a se stessi, e presentandosi loro sotto le sembianze della più raffinata giustizia, e dell' amore pel pubblico bene il privato loro interesse? E ciò sia detto con tutta la riverenza dovuta ad un ceto di persone, e ad Uomini chiarissimi, innanzi a' quali io mi atterro. Ma fa d' uopo convenire, che in quella guisa il Negoziante e l' Amministrator pubblico veggono la libera concorrenza nel commercio sotto due punti di veduta diversi, volendola quindi saggiamente il secondo, ed allontanandola il primo per quanto è in lui, salvo se ne fosse egli l' escluso; così il Giureconsulto forense inavvedutamente eziandio propone Leggi, od ampliazioni di Leggi gravide di liti, mentre il Giureconsulto politico le disapprova, dico sanamente politico, poichè altrimenti dovremmo col volgo dir politico il forense. E per vero dire tante ampliazioni, e susseguenti restrizioni, ed ampliazioni negl' infiniti casi da' privati Dottori escogitati, ed attenentisi a qualcuno veduto in grande dalla Legge, che non discende a più

minuti particolari, e non rade volte con molta sapienza, e non già per difetto o del Legislatore, o della Legge od in specie od in genere, (come può pure avvenire, e di sopra collo stesso Aristotele notammo) non tanto sembrano conducenti al ben pubblico, ed al privato del proprietario delle terre, de' capitalisti, de' coloni, degli operai d'ogni maniera, quanto a quello d'uomini, che ne consumano i prodotti senza cooperar per niun conto o direttamente, od indirettamente, come pur dovrebbono, alla loro riproduzione, che anzi per quanto è in loro grandemente disturbanla.

E per recar di ciò alcun altro esempio, quando i Pratici del foro distinsero nel farsi la restituzione di un denaro, essendo avvenuta alterazione nella valuta delle specie durante l'intervallo tra il tempo del contratto, e quello del pagamento, distinser, dissi, l'Editto dal Fatto del Governo rispettivo, e determinarono, che essendo avvenuta l'alterazione per fatto, per cui siasi diminuito il peso, ovver la finezza, o bontà delle specie, si debba stare alla valuta del tempo del contratto, e per lo contrario del tempo del pagamento, se per via di editto, cercarono eglino l'equità, o non piuttosto le liti, onde ali-

mentarne se stessi? Certamente l' alterarsi la valuta delle specie, od effettive monete, egli è sempre un disordine, e qualunque siasi il modo, con cui ciò accada, produce sempre gli stessi effetti, poichè lo stesso si è mozzare una qualunque altra misura non che quella del pregio, e chiamarla tuttavia l' intiero; che l' intiero o 4. quarti per es. dirlo 5. quarti arbitrariamente. L' Unità monetaria la Regina di tutte le altre misure inservienti medesimamente al commercio, misura di pregio moneta di conto, che si dee ben distinguere da un' effettiva specie, che ne porti il nome, che quando pure esistesse in tutta la sua integrità, non ne potrebbe essere che il campione, e non già la vera attuale misura del pregio moneta di conto risultante, come notammo eziandio di sopra, per via di una specie di media proporzionale aritmetica da tutte le monete d' argento, o d' inferior metallo rappresentanti l' argento, che presumibilmente possono entrare in un pagamento qualunque, è inoltre tale, che più facilmente d' assai si potrà scoprire la frode del merciaio, se esso mozzi il suo braccio, chiamandolo tuttavia braccio, o dica braccio ed un quarto ciò che non è che lo stesso braccio, imperciocchè come potrassi rintracciare, donde na-

sca l' alterazione nella valuta delle nobili specie dell' argento, e dell' oro, che avendo il maggiore specifico ed individuo pregio, è per necessità e come metallo, e come moneta praticamente misurato dall' argento, che l' ha minore; onde qualunque mutazione nel prezzo relativo fra due metalli viene espressa per via della mutata valuta dell' oro rispetto all' argento, e non dell' argento rispetto all' oro; cioè se per effetto del commercio stesso, o piuttosto se per fatto od editto dei rispettivi Governi, ed in qualunque di cotesti due modi detti in secondo luogo, se immediatamente, o mediatamente, cioè se per alterazione delle stesse nobili specie, o piuttosto dell' inferiore moneta erosa o di rame; ed ove nello stesso effetto influiscano più cagioni, e fra queste quali naturali, quali artificiali, e fralle stesse artificiali quali per fatto, quali per detto od editto, quanta parte ne appartenga a ciascuna? Perciocchè primieramente si cambia il prezzo relativo dell' argento all' oro, siccome di tutti gli altri metalli fra loro, come già si disse, e di questi stessi fra quelli; ed inoltre può la moneta destinata alla più minuta speseria somministrare, sovrabbondando, elementi troppo scadenti a quella specie di media proporzionale aritmetica Unità mo-

netaria misura di pregio, moneta di conto; onde necessariamente se ne aumenti in ragione inversa l'esponente della sua ragione al pregio delle nobili specie d'argento, e d'oro, e quindi la loro valuta mediatamente; quando bene si rimangano esse nella loro originaria integrità, e per peso e per fino, o bontà nè più nè meno; e tanto sia lungi che alcun Editto l' abbia preventivamente aumentata, che anzi, sebbene inutilmente, la contraddice. Possono eziandio quelle diverse cagioni rintuzzarsi fra loro ne' loro effetti. Siasi aumentato p. e. il prezzo relativo dell'oro all'argento non monetato, e monetato, e rispetto quindi a quell'Unità monetaria moneta di conto; siasi nel tempo stesso aumentato altresì l' esponente della ragione della diminuita unità monetaria al pregio delle nobili specie dell'argento, e dell'oro per la presenza anche solo di una eccedente moneta *pressochè rappresentativa*, per nulla dire di una moneta eziandio *meramente rappresentativa*, ove fossevi inserviente massimamente alla minuta speseria; siasi intanto diminuito se non il peso, la bontà delle monete dell'oro stesso, e degli stessi zecchini effettivi, o fiorini d'oro in oro, che ne furono il prototipo, e quindi per questa parte diminuita la lo-

ro valuta; ma non tanto, quanto per lo contrario crebbe per le altre cagioni. Ora cotali monete date non come specie capaci di comodato, e da restituirsi le stesse, ma come valsente o pregio inerente ad una quantità metallica; onde di tal materia *forma pubblica percussa* fu saggiamente definito da Paolo (1) che *usum dominiumque non tam ex substantia praebet*, *quam ex quantitate*, che non tanto si presta al nostro uso e dominio coll'identica sostanza quanto colla corrispondente quantità o valsente, dovranno elleno esser restituite secondo la valuta del tempo del contratto, o secondo quella del tempo del pagamento? Oltre il fatto evvi eziandio così l'Editto? e posto che siavi, quanta parte ne toccherebbe a ciascuno? Quante! liti intralciatissime, quanti! indaginosi e farraginosi processi, quante! spese inutilissime, e vanissime per iscoprire ciocchè l'arte, ed un' arcana politica studiansi per così dir di celare, e la natura stessa perfino, come accade nelle mutazioni del prezzo relativo insensibili in ogni lor punto, sebbene notabilissime rispetto agli estremi, da cui si partono; ed a cui giungono.

---

(1) *L.* 1. *ff.* de contrahend. empt.

Il prezzo relativo dell' un metallo nell' altro si determina, e si altera per quelle stesse cagioni, per cui l' assoluto di amendue, cioè rispetto all' altre cose tutte mercatabili; e questo si determina in ragione del pregio specifico loro, e di tutte le altre cose esistenti nell' umano commercio, che in una qualunque permuta estimatoria cambiansi con quelli; ed il pregio specifico di tutte cose si determina, e si altera in ragion dell' inchiesta all' offerta; e cagioni tutte son queste che noi non veggiamo, e calcoliamo, come già di sopra si disse, che per l' effetto, o fenomeno ch' esse producono, cioè pel prezzo dell' una cosa nell' altra, dell' un metallo nell' altro, e di questi stessi nelle altre cose, che tutte distinguonsi in altrettante falangi o tribù secondo la diversità de' bisogni, cui servono, onde il pregio specifico de' preziosi metalli si misura e bilancia non col pregio di tutte le altre cose prese insieme dall' una parte, essendo quelli dall' altra (1) ma col pregio bensì or dell' una, or dell' altra di quelle classi di cose inservienti a' bisogni fra loro disparatissimi, ond' hanno esse clas-

(1) *Vedi su ciò il Libro eziandio* Del prezzo.

si tra loro un pregio *eterogeneo*, come cogli stessi preziosi metalli inservienti più che ad ogni altro, a' bisogni degli ornamenti, e del lusso; mentre poi gli oggetti componenti ciascuna classe, ed aventi quindi un pregio *omogeneo* diconsi avere fra loro stessi un prezzo lor relativo, quale più particolarmente eziandio notasi fra argento ed oro. Quali! indagini pertanto nel ricercar p. e. se la tal moneta d'oro, alla cui restituzione; non per altro come *specie* siccome in un comodato; ma come *quantità* in un mutuo supponghiamo per seguita stipulazione obbligato il debitore, abbia essa la sua valuta alterata, o pel cambiato prezzo relativo dell'oro all'argento, o perchè non sia più lo stesso il suo peso o bontà, o perchè piacque al Governo di arbitrariamente alterarla per editto, o perchè indirettamente ciò avvenne per la diminuita Unità monetaria quella media proporzionale aritmetica di cui più volte si disse, che pure può alterarsi in altrettante diverse maniere, per nulla qui ripetere degli elementi scadenti, che ad essa Unità monetaria somministri la moneta erosa, o qualunque altra *pressochè rappresentativa* eccedente i bisogni della minuta speseria, e per fino la stessa moneta *meramente rappresentativa*, ove massime sia divisa

in pezzi di un tenue prezzo numerario, onde le nobili monete dell' argento stesso nonchè dell'oro ne verranno acquistando non *re*, *sed nomine* una valuta tanto maggiore, benchè ne meritassero in realtà per le altre cagioni tutte un' altra notabilmente minore della stessa originaria loro valuta. Quindi in tal collisione di cagioni, e di effetti oppostissimi, in tanta difficoltà di assegnare a ciascuno la sua importanza, efficacia, o momento, non sarà egli sempre minor male, attenersi ad una sola definizione in qualunque caso, e più particolarmente a quella, che vuole, che il pagamento si faccia secondo la valuta del tempo del pagamento? lo che fu il voto eziandio del Giureconsultissimo Voet (per tacer di tanti altri Giureconsulti, ed eziandio Legislazioni, fralle quali la sopralodata francese) sebbene egli lo deducesse da un' erronea interpretazione del testo di Paolo poc' anzi riferito, interpretando la parola *quantitas* (1) per prezzo numerario o valuta, di modo che quel testo dice per lui, e per tanti altri: che le monete valgono non per quel che valgono realmente; ma per quel che corrono

(1) *V. Voet.* ad Pandectas de rebus creditis.

secondo unicamente la temporanea legale tariffa; sicchè una tale definizione comecchè erronea (1) pure molto men perniciosa dell' altra, abbracciando tutti i casi possibili, toglie liti interminabili, e dispendj delle Parti, potendo nel tempo stesso chi ne sia pregiudicato per un verso, rimanerne per un altro avvantaggiato, dopo che i rispettivi Governi si permisero quelle alterazioni nella valuta delle specie o per Editto, o per Fatto nelle stesse più grosse monete, non che nelle minime; lo che per altro anche sol basterebbe, per rovesciare da capo a fondo il meglio stabilito sistema monetario massime per la sproporzion che ne nasce.

Così ed altrettanto erronea si è certamente la definizione di que' Giureconsulti, che vogliono: che la lesione per parte del compratore debbasi misurar colla geometrica e non coll' aritmetica proporzione; ma dopo l' ampliazion delle Leggi 2 ed 8 C. *de Rescind. vend.* in pro eziandio del compratore è men male per le ragioni già dette trattar la cosa in quel modo, comecchè sia verissimo: che egualmente si scosta dal giusto prez-

---

(2) *V. Pompeo Neri del valor legale delle monete, Appendice, come altresì il 2. discorso critico fra miei.*

zo 10 nella fattispecie di Accursio il compratore per 16. ed il venditore per 4. perciocchè il prezzo delle cose tutte mercatabili non potrassi giammai determinare, che per via di una media proporzionale aritmetica fralle altercazioni del venditore, e quelle del compratore, donde la pratica giornaliera, e la stessa dottrina Aristotelica: che mentre la giustizia distributiva procede per via di una geometrica proporzione, la commutativa poi procede per via di una proporzione aritmetica. E certamente altro mezzo non evvi di determinare lo stesso prezzo legale o *giusto* delle cose tutte mercatabili, che determinandone il medio, variabilissimo quindi al variar degli estremi, o per aumento, o per decremento dall'una parte, e dall'altra, che per ciò non si possono aver per lesivi entro certi confini, altrimenti non gitteremmo i fondamenti dello stesso prezzo giusto, o legale; determinandone, dissi il medio con quell'approssimazione che si puote maggiore pe' metodi già volgarmente conosciuti, e praticati (1) donde il prezzo della pubblica vo-

(1) *Sulle rilevanti inavvertenze per altro, ed ommissioni di Pratici in cotai metodi, vedi altresì l'Opera utilissima „ Dei Provvedimenti annonarj „ p. 73.*

ce, che dà la norma non solo a tante private contrattazioni; ma a tanti prezzi legali. E la celebre Teorica, come la chiamano, dell' antico Bolognese Giureconsulto Saliceto, che addita nel quoziente risultante dalla divisione per tre della somma dei tre prezzi suggeriti rispettivamente da due primi Periti, e dal Perito periziore il giusto prezzo, non è dessa pure fondata sullo stesso principio?

E nelle assicurazioni contratto, che partecipa e della natura delle Società, e di quella della compra e vendita, o permuta estimatoria, le consuetudini, e leggi marittime non definiscono esse una quistione, che insorge nel caso di assicurazione, che chiaman *legata*, cioè tanto per l' andata che pel ritorno, per cui manchi tutto, o parte del ritorno, non definiscono, dissi, la quistione dove secondando una geometrica proporzione, e dove una proporzione aritmetica? poichè l' assicurazione sotto di un aspetto si è una compra e vendita di un incerto avvenire, sicco-

---

e seg. della nuova Ediz. 1817. *Firenze presso Guglielmo Piatti: del ch. Cav. Gio. Fabbroni, che con Opere siffatte* exegit monumentum aere perennius, *perchè realmente di una perenne utilità.*

me la somma che l'assicuratore si mette a repentaglio, di dover pur dare, per un certo presente, quale si è il premio dato perciò dall' assicurato all'assicuratore; e sotto di un altro aspetto si è una specie di Società, in cui l' assicurato contribuisce assolutamente la sua industria, ed i suoi capitali, e l' assicuratore i suoi, rimpiazzando cioè quelli del socio in caso di tristo evento, meno il premio datogli dall' assicurato; ora se quel premio è per l' andata, e pel ritorno nel tempo stesso, ove trattandosi p. e. di merci assicurate, il ritorno manchi od in tutto ed in parte, in quella stessa proporzion geometrica si suol defalcare parte del premio secondo la consuetudine di più Nazioni; e secondo quella di altre, fralle quali la francese, l'assicuratore non ne ha che i due terzi del premio, che costituiscono la media proporzionale aritmetica fra l' un terzo ed il tutto. Perciocchè vuolsi riflettere, che il premio dee essere in una ragione composta dell' intension de' pericoli, risultante e dall' importar del valsente assicurato, e dalla gravezza degli stessi pericoli, e dell' estensione o durata dei medesimi, poste tutte le altre cose eguali. Sia l' intensione $= 6$ e così pur l' estensione, avremo $6 \times 6 = 36$; sia $i = 6$

ed $e = 3$, avremo $6 \times 3 = 18$, e così vicendevolmente; che se $i = 3$, e parimente $e = 3$ avremo $3 \times 3 = 9$; quindi quel premio che in un' assicurazione slegata, e per l' andata soltanto sarebbe stato eguale a 9, e quindi in due slegate (poste tutte cose eguali) eguale a 18, lo è a 36 trattandosi di una sola assicurazione legata; perciocchè ove si tratti di elementi, che influiscano gli uni sugli altri nel produrre in comune un effetto, pel calcolarlo a dover vuolsi ricorrere non alla somma; ma a' prodotti loro; come si fa nella quantità del moto, ed impeto de' corpi, che non misurasi dalla somma; ma bensì dal prodotto della massa e della velocità; ed eziandio (per non discostarci troppo da materie economiche) come si conviene di fare nel calcolar la maggiore, o minore efficacia della divisione del lavoro in un opificio qualunque, efficacia espressa non dalla somma; ma bensì dal prodotto del numero degli uomini impiegatevi per la molto maggiore precisione, intensione, e celerità, ch' essa induce ne' lavoranti; e come per ultimo si dovrebbe fare, ed avverte il ch. Frisi, pel dazio de' sali, da proporzionarsi all' intrinseca loro bontà, che avrà quindi una ragione assai diversa valutandola o dalla somma, o

dal prodotto di tutti i gradi delle varie sostanze, che li compongono (1). E certamente nell'assicurazione il premio, che in quel contratto aleatorio costituisce il certo presente (consistente per lo contrario nella somma somministrata, ove si tratti di cambio marittimo) il premio dissi, e la sua ragione all'importar della medesima assicurazione, che ne costituisce l'incerto avvenire (quale per lo contrario si è nel cambio marittimo l'interesse stesso di mare in pro del somministrator del denaro, più il medesimo) dovrà calcolarsi non dalla somma de' gradi dell' intensione, e dell' estension de' pericoli; ma bensì da' loro prodotti, e quindi sarà tanto maggiore, quanto maggiore il pregio *positivo*; e perciò minore il *negativo* (2) della somma da somministrarsi all' assicurato in caso di tristo evento, determinandosi quindi in una ragion composta e dell' importare della medesima assicurazione, e della minore, o maggiore probabilità di doverla pagare, che tanto sarà maggiore, quanto maggiore la durata de' rischi, posta eguale la loro

(1) *Tra gli Eco. It. T.* 3. *di Verri p.* 383.

(2) *Sull' indole de' Contratti aleatorj vedi altresì il Lib. del prezzo* §. 27. *e* 28.

gravezza, e quindi in quella stessa ragione, per cui nel cambio marittimo determinasene l'interesse.

Nel caso per tanto del niun ritorno l'assicurato, che ben vede tuttociò se non per raziocinio, almeno per sentimento, per così dire, profferisce qualche cosa di più dell' un quarto dell' intiero premio, ed un terzo, secondo che mostra di supporre la legge; lo che certamente non appaga l'assicuratore, ch' esige l' intiero premio = 36. e con molta apparenza di ragione, poichè non è dipenduto da esso lui, che non fossevi il carico al ritorno od in tutto, od in parte, ed intanto egli ha dovuto esser pronto ad indennizzare con suoi capitali l'assicurato per quel tempo, per quei rischi, e per quel tanto, per cui si obbligò; quindi la legge ed il Giudice gli assegna i due terzi, che la legge medesima chiama *proporzionali* (1) nè possono esserlo che aritmeticamente tra le presunte profferte dell' Assicurato, e le pretese dell' Assicuratore, e non geometricamente rispetto all' intiero premio, altrimenti quei *due terzi proporzionali* sa-

(1) *C. Com. Fran. art.* 356.

rebbe cosa inetta affatto non che inutile, e ridondante.

Laddove non lo è punto sotto l'aspetto di quella media proporzionale aritmetica, della cui indole tante altre sono nel commercio stesso, siccome quella eziandio che il nostro Beccaria, trattando del cambio trajettizio mercantile (1) travide insieme coll' Ab. Morellet nella Pari, che quegli chiama *politica*, e Morellet di *equivalenza*, del che dirò per una non inutile digressione; da cui al mio argomento ricondurrommi. Stia l' oro all' argento in Parigi come 1 : 14 ½, ed in Londra come 1 : 15 *ce qui est à peu près l'état réel des choses*, dicea a' suoi tempi Morellet (2). Il Pari politico, per cui Beccaria, siccom' egli dice, intende una compensazion momentanea fra il valore dell' oro, e dell' argento per le reciproche perdite, e guadagni, che si fanno tra le piazze commercianti, attesa la disparità di proporzione, la quale tenderebbe a portar l' oro da una piazza all' altra, e l' argento da questa a quella, consisterebbe

(1) *Lezioni di commercio fra gli Economisti*.

(2) Prospectus d'un nouveau Dictionnaire de Commerce à Paris p. 244.

nella ragione di 1 : 14 e tre quarti (1). Contro la quale dottrina per altro viene il rispettabilissimo Autore *du Traité des Richesses* (2), poichè per chiunque trae a se del denaro in un luogo, obbligandosi di farlo avere altrove, è cosa indifferente la qualità del metallo che riceve argento od oro, ed il diverso prezzo relativo, che passi tra l' un metallo e l' altro in diversi paesi; e solo dove occorressero trasporti, vorrà piuttosto oro che argento; ma fuori di questo caso, egli potrà sempre presso qualunque altra cassa cambiare a suo bell' agio, e senza alcuna perdita dell' oro con argento, e dell' argento con oro: *peu importe en quelle monnoie celui, qui reçoit cette valeur soit payé; puisqu'il a la liberté d'acheter de l' or avec de l' argent dans toute autre caisse, et puisque l' on suppose que l' or est à l'argent dans le rapport de 14 ½ : 1 à Paris, il n'y a point de parti mitoyen à prendre* (3), come dice il suddetto Autore, che pure saggiamente da questo caso, in cui non si tratta che di un diverso prezzo relativo tra ar-

---

(1) *T.* 2. *p.* 134.

(2) *Losanna colla data di Londra* 1781.

(3) *T.* 1. *p.* 296.

gento ed oro per effetto di commercio in diversi paesi, distingue l'altro, ove cioè siavi una sproporzione nel prezzo numerario, o valuta delle specie dell'oro rispetto all'argento (da cui quello è costantemente misurato in un qualunque cambio, o contratto) per ragion di tariffa in una piazza qualunque; ma quest'aggio ha luogo egualmente nel cambio di moneta presente con moneta presente, ond'è proprio non tanto del cambio trajettizio mercantile, quant'anche del cambio manuale, o minuto; che se non si permette cotest'aggio, tanto più ne nasce la clandestina asportazione di quelle specie, che sonvi valutate men del dovere, ed in pura perdita di uno Stato così mal consigliato. *Dans ce cas*, dice il suddetto Autore, du Traité des Richesses, *le contrebandier n'achetera pas l'or à raison de* 14 $\frac{3}{4}$ *marcs d'argent, puisqu'il est fixé à* 14 $\frac{1}{2}$; *dans l'autre cas on sent bien, que le prix de* 14 *et trois quarts ne sera qu'un des points du passage par le quel le prix montera de* 14 $\frac{1}{2}$ *à* 15. Ma posta la clandestina, e molto più la libera asportazione delle specie d'argento, e d'oro dall'una parte, e dall'altra, potranno per avventura l'argento e l'oro venir fra loro allo stesso prezzo relativo in ambedue i paesi,

ma per via di una media proporzionale aritmetica, ver cui s' incamminano, quale nel nostro caso di 1 : 14 e $\frac{3}{4}$ tra le altre due ragioni, o proporzioni preesistenti di 1 : 14 e $\frac{1}{2}$, di 1 : 15 l'una nell' un paese, l' altra nell' altro, posto cioè che la vicinanza de' luoghi ciò porti, e più ancora l' indole delle preziose merci, quali pure l' argento, e l' oro. Imperciocchè siccome quanto è maggiore la gravità specifica di un corpo; tanto maggiore si è il suo impeto, o moto, come si disse, in ragion composta della sua massa, e della velocità, onde e più va lungi altresì, ed in un dato tempo maggiore spazio percorre; così tanto più è praticabile il trasporto, e maggiore quindi l' equabile diffusione di merci preziose, aventi cioè grande specifico pregio rispetto alla loro massa, e volume. Sebbene noi veggiamo quanto grande diversità fosse in paesi assai vicini, e marittimi, quali sono Lisbona, e Cadice, fra il prezzo relativo dell' oro all' argento, essendo in Ispagna a que' tempi di 1 : 15 e sei 24mi, ed in Portogallo di 1 : 13 e dieci 24mi (1), ond' è, che la grande diversità di quel prezzo relativo tra argento, ed oro non tanto dipende

(1) *Vedi Carli Dissert. VI.*

dalla reciproca lontananza de' luoghi, quant' anche dalle cagioni in cotal effetto originariamente influenti. Così noi non avremo punto a maravigliarci, che in Portogallo l' oro stesse all' argento nella suddetta ragione, quando considereremo, che quel Regno riceveva dalle sue miniere nel Brasile molto più oro in proporzione di quel che la Spagna dalle sue nel Messico, e nel Perù. E per lo contrario il commercio grandissimo, che gli Europei, e gl' Inglesi massimamente hanno nella prima Penisola dell' Asia, fa sì, che a Calcuta l' oro vi stia all' argento presso a poco come in Europa ed a Londra, siccome nota lo stesso Smith (1) essendo per lo contrario tanto diverso in luoghi più mediterranei dell'Asia stessa, ed in altri luoghi marittimi eziandio; ma meno frequentati dagli Europei, in favor dell' argento, che vi sta come 12 come 10 come 8: 1. Non si vuol dire con ciò, che in vigore della proibita asportazione delle materie metalliche, oro, ed argento dal Portogallo, e così pur dalla Spagna ed assolutamente, e reciprocamente (proibizione per altro, contro cui congiurano

(1) *Lib. I. C. XI. Variations in the proportion between the respective value of gold and silver.*

e l'interesse grandissimo de' privati, e la non minore facilità massime per mare di violarla, per nulla dire del danno medesimamente che arreca allo Stato, che ad essa ricorre) (1) non fossevi altresì una certa tal quale sproporzione nel prezzo relativo dell' oro monetato all' argento parimente monetato in Lisbona ed in Cadice indotta dalle arbitrarie tariffe, che non dovrebbon mai esser coercitive, ove massime si tratti della valuta, o prezzo numerario dell' oro rispetto all' argento, che quello necessariamente misura, onde le Lisbonine si cambiavano a Cadice come merce (2). E di vero in quella guisa, che se entro due tubi fra loro non comunicanti il fluido sia a diverse altezze, qualora poi si rendano fra loro comunicanti, tanto si abbassa egli nell' uno, quanto nell' altro s' innalza, la cui altezza diviene quindi la media proporzionale fralle altre due; così non compiutamente impedita, e più se permessa la reciproca asportazione delle materie d' oro, e d' argento fra paesi vicini cotanto, due correnti per così dire l' una d' argento, l' altra d' oro, l' una dall' uno, l' altra dall' al-

(1) *V. Cantillon. Essai sur le commerce en général.*
(2) *Senébier. Traité des changes.*

tro, debbono poco stante apportare lo stesso, o presso a poco lo stesso prezzo relativo tra due metalli in ambedue le piazze.

Lo stesso accade eziandio rispetto al prezzo ed assoluto, e fra lor relativo de' formenti, e delle biade, ammessane la libera asportazione dal paese che ne sovrabbonda a quello che ne scarseggia, e tanto più quanto più fra loro vicini, poichè le spese de' trasporti sarebbon tanto minori. E quando bene e per l' indole di cotai merci, che hanno un peso, ed un volume in proporzione del pregio loro tanto maggiore, e quindi rispettivamente un pregio specifico tanto minore, e per la distanza de' luoghi e per l' indole de' trasporti non per acqua, ma per terra, grandi ne fossero le spese, per nulla qui dire de' dazj o per estrazione, o per introduzione, o per l' una, e l'altra cosa nel tempo stesso, onde notabile tuttavia dovesse essere il divario tra l' un prezzo e l' altro, fra quello a cui montano nel paese, da cui vengono asportate, e quello a cui discendono nel paese in cui vengono importate; ciò non ostante que' prezzi intermedj sarebbon sempre punti, pe' quali dovrebbon passare per giugnere al medio proporzionale aritmetico fra gli estremi preesistenti, ove il prezzo potesse venire allo stesso

livello in amendue i paesi; come fra que' due prezzi 105 per l' una parte, e 75 per l' altra, di cui abbiam detto di sopra, gli altri due intermedj 125 dall' una parte, ed 85 dall' altra non sono che punti, pe' quali si passa per giugnere al medio proporzionale 100. Questo si è ciò che detta agli uomini tutti nelle loro compre e vendite, o permute estimatorie la natura medesima delle cose, e fu osservato dal Filosofo, nella stessa guisa che quel livellarsi de' fluidi si è cosa affatto naturale, siccome lo è lo stesso livellarsi dei prezzi in piazze fra loro comunicanti; questo si è ciò che la natura medesima delle cose addita a' Legislatori, ed a' Giudici nella confezion delle loro leggi, decreti, e sentenze, ove si tratti di giustizia commutativa, avendo nella lor mente quasi in contraddittorio le Parti innanzi a loro; quindi ancora, siccome dissi, mentre l' assicuratore in quel caso del niun ritorno domanda l' intiero premio, e l' assicurato non ne accorda che un terzo; la legge ed il Giudice ne assegna i due terzi in vigore della stessa giustizia commutativa ragguagliatrice, o *dirizzatrice*; lo che più propriamente, e più da vicino corrisponde al διορθωτικόν, od ἐπανορθωτικόν di Aristotele; perciocchè in quella guisa, che per rad-

drizzar un legno, o verga qualunque alquanto storta, fa d' uopo non iscavezzarla dalla parte opposta; ma toglierle bensì per tutta la sua lunghezza qualunque convessità, e correspettiva concavità; lo che si ottiene raddrizzandola in modo di retta linea, quale per esempio una linea tratta sulla norma dall' un punto altro dell' intersezion di due archi di cerchio aventi fra loro un semidiametro comune, che perciò ne rimane diviso in due parti eguali; così in quella giustizia si rettifica qualunque deviamento da quella retta, lo che pure ottiensi per mezzo di una media proporzionale aritmetica fra punti dalla retta linea equidistanti, e sempre meno successivamente, a guisa delle alterne ondulazion quinci, e quindi di una corda elastica tesa e percossa, che per ultimo dopo esser comparsa all' occhio un fascetto di corde, in retta linea si riposa; così l' un permutante e l' altro, il venditore, ed il compratore scostansi dall' una parte, e dall'altra prima di 25, poscia di 15 dallo stesso 100, in cui per ultimo convenendo, quasi insiem s' identificano.

Il dritto, che il torto raddrizza, dice lo stesso Aristotele, è di mezzo tra il danno altrui, ed il soperchiante guadagno; perciò quando na-

scon dubbj, i contendenti fra loro ricorrono al Giudice, ed il cercare il Giudice si è come cercare il Gius; imperciocchè il Giudice vuolsi che sia a guisa di un Gius animato, e vanno in traccia di un Giudice neutrale o di mezzo, ed alcuni lo chiamano *Mesidio* quasi dividente per mezzo, come sicuri del loro Gius, se ottengano la metà. Il diritto adunque si è un certo che di mezzo, tale essendo il Giudice equo, che le cose riduce al pari; e come se gli venisse dai contendenti presentata una linea divisa in due parti inegnali, esso di quanto la parte maggiore supera la metà, altrettanto le sottrae, aggiugnendolo alla minore; e quando il tutto sia diviso in due parti eguali, allora dicono di ottenere il loro, avendo amendue egual quantità, ma questa si rimane di mezzo tra il più, ed il meno per via di un aritmetica proporzione (1). E qui dopo avere scherzato alquanto sovra alcune di quelle etimologie del gusto della Stoa, piuttosto che del Peripato; nè dispiacquero allo stesso accademico Cicerone, quando disse, parlando della fede fra gli uomini, *credamusque*

---

(1) *Morali a Nicomaco Lib. V. Cap.* 7.

quia fiat quod dictum est, *appellatam fidem* (1) viene Aristotele sviluppando la proprietà fondamentale delle aritmetiche proporzioni, per cui nella metà della somma degli estremi si ha la media proporzionale, e prosegue dicendo. Imperciocchè se dall' una di due quantità eguali si tolga ciocchè all' altra si aggiunga, questa supererà di tanto la prima per ben due volte; che se si torrà all' una senza aggiugnere all' altra, allora non la supererà di tanto che per una sol volta; la quantità adunque cui si è fatta quella giunta supera di tanto la metà una sol volta, e la metà supererà d' altrettanto quella, che n' è stata diminuita, quindi conosceremo quanto debba sottrarsi a chi ha di più, ed aggiugnersi a chi ha di meno; perciocchè di quanto il medio termine supera il minore, dee a questo aggiugnersi, e di quanto è superato dal maggiore, dee a questo togliersi. Linee eguali fra loro sieno $\alpha\alpha$, $\beta\beta$, $\gamma\gamma$; da $\alpha\alpha$, si tolga $\alpha\varepsilon$, e si ag-

(1) *De Off. Lib. I. Componendosi insieme le due sillabe iniziali di* fiat, *e di* dictum *abbiamo* fidi. *Da cotali etimologie da scherzo non è gran fatto diversa quella, che di* Diceosina, e Diceon *abbiamo nel Cratilo di Platone*.

giunga a $\gamma\gamma$, donde $\gamma\delta$, di modo che l'intiero $\delta\gamma\gamma$ è maggiore dell'$\varepsilon\alpha$ per le due quantità $\gamma\delta$, $\gamma\zeta$, dunque lo è altresì di $\beta\beta$, per la quantità $\gamma\delta$, e questo stesso ha luogo rispetto alle altre quantità egualmente, così Aristotele (1).

E di un'immagine analoga a questa stessa analisi del Filosofo si prevalse già Locke, allorchè dimostrò: che il mondo non sarebbe più ricco se equabilmente si multiplicasse il denaro per tutto, e che la ricchezza, in quanto inchiude un'idea relativa di paragone, non tanto consiste nell'aver più denari assolutamente, quanto nell'averne più in proporzione degli altri. Che se taluno, dice questi, volesse che la parte più leggiera della bilancia preponderasse all'opposta, non lo potria fare così agevolmente coll'aggiugnere qualche cosa di più al guscio, o bacino men carico, quanto con togliere dal più pesante quello, ch'egli è per aggiugnere al più leg-

(1) *Ibid.*

α ε α

β β

γ ζ γ δ

giero, perchè in cotal guisa otterrebbe il suo intento colla metà di quello che farebbe di bisogno, se volesse aver d' altronde quello, che manca al bacino più scarico (1).

Che se ciò si verifica, quando si voglia che il bacino prima men carico poscia preponderi all' altro, niente men si verifica, quando si voglia, che vengano amendue in equilibrio secondo la norma tratta dall' aritmetica proporzione, e datane per Aristotele, siccome richiedesi appunto in ogni giustizia commutativa, e per conseguenza nel commercio altresì di tutte le arti; che altrimenti cadrebbono, prosiegue lo stesso, se chi dà, e chi riceve non desse, o ricevesse l' equivalente, come pure avviene tra l' offeso e l' offensore, essendo l' offesa siccome un danno di quello, così un soperchiante guadagno di questo; e come verificasi altresì nella compra e vendita, e negli altri contratti volontarj, ogni qualvolta uno de' permutanti abbia meno di quel che s' avesse prima; ma quando amendue ne riportano cosa eguale per cosa eguale, allora dicono di avere il loro; di modo che il giusto tanto ne' con-

(1) *Della Moneta T. I. pag. 24. Traduzione di Pagnini, e Tavanti.*

tratti involontarj, quanto nè volontarj si è un certo che di mezzo tra il danno dell'uno, ed il soperchiante guadagno dell'altro, avendo amendue prima e dopo l'equivalente. Così per ultimo lo stesso Aristotele (1).

A seconda della cui dottrina, che dovrà dunque fare il Giudice, ogni qualvolta gli vien presentata una lite, essendovi dubbio, quale de' litiganti abbia torto, o ragione? O la legge medesima lo toglie, ed allora si è dessa che suggerisce la media proporzionale aritmetica fralle intenzioni dell'attore, e le eccezioni del reo; o non avvi alcuna legge precisissimamente applicabile alla fatti-specie; poichè, come altresì vedemmo di sopra, *non possunt omnes articuli singillatim aut legibus, aut Senatus consultis comprehendi, sed cum in aliqua causa sententia eorum manifesta est, is qui jurisdictioni praeest ad similia procedere, atque ita jus dicere debet* (2); ed allora fa d'uopo ricorrere ai dettami di questa stessa Legge, la quale ne addita: che la vera norma di ogni sentenza si è non tanto la parola, quanto la sentenza, o spirito

(1) *Ibidem*.

(2) *L. 12. ff. de Legibus*

della stessa Legge. Ma talora anco avviene, che una Legge sembra favorire una delle parti contendenti, ed un' altra l' altra, ed allora può esser ragionevolmente suggerita una transazione a seconda appunto di una media proporzionale aritmetica tra il disposto dall' una legge, ed il disposto dall' altra, tra le intenzioni dell' attore, e le eccezioni del reo. E sullo stesso principio non poggian forse tutte le transazioni eziandio, quando amendue i contendenti ricercano con momenti di ragione equilibrati l' intero? imperciocchè in tal caso uno degl' estremi dell' aritmetica proporzione si è zero, essendo così pure il medio la metà della cosa, su cui si contende; e questo modo di procedere è cosa tanto naturale, che allorquando due persone, che credansi presso a poco eguali di condizione, incontransi sullo stesso calle o sentiero capace delle piante di un solo, quali in mezzo alle strade dell' ospitale e benigna non meno che popolosa Milano quelle lunghe striscie di granito costeggianti il rigagnolo della via pubblica, e quinci e quindi costeggiate da un lastrico di angolosi pungenti ciottoli, presentando esse uno strato più soffice, per così dire, e nel tempo stesso intriso meno di fango; ma non tanto a' piedi degli uomini, quan-

to alle ferrate zampe de' cavalli, ed alle rote de' cocchi sulle molle mollemente oscillanti; mentre l' un pedone vi tien tuttavia il piede, e l' altro l' altro (qualora il fragoroso approssimarsi di un cocchio entrambi non lontani), declinano amendue egualmente sul men comodo sentiero, in quella guisa che due formiche l' una piega da una banda, e l' altra dall' altra, dopo essersi alcun poco ammusate, di cui il nostro Dante

Così per entro loro schiera bruna
S' ammusa l' una coll' altra formica
Forse a spiar lor via e lor fortuna.

Dopo le quali considerazioni tutte son molto sorpreso, come lo stesso chiarissimo Stellini nel suo quinto Capo del Lib. V. dell' Etica trattasse. *De Justitia harmonica, deque tum hujus, tum etiam Arithmeticæ ac Geometricæ inanitate.*

Imperciocchè la proporzion geometrica, con cui procede la Giustizia distributiva, e l' aritmetica, con cui procede la commutativa Giustizia, a cui vien per Aristotele subordinata eziandio la punitiva, somministrano norme utilissime e pel Principe, e pel Legislatore, e pel Giudice, e per chiunque, onde e pensi, ed operi rettamente ed equamente rispetto a ciascuno, e ne' contratti, ed in ogni incontro della vita civile; lad-

dove l' armonica proporzione altro non è che un' immagine di una forma mista di governo temperata delle tre semplici, ed immagine vana vaga ed incerta per le applicazioni fra loro opposte, nonchè diverse, che se ne fanno alla cosa significata. E di vero altra cosa è il dire: che nella distribuzione di carichi, ed incarichi cittadineschi all' idoneità, ed al merito delle varie persone come p. e. $2 : 4 = 3 : 6$; e nelle permute volontarie siccome in quelle del commercio, ed involontarie siccome nelle offese: se per esempio l' uno degli estremi è 6, e l' altro 2, nella media proporzionale aritmetica 4 avremo la giusta pena, ed il giusto prezzo; altro il dire: che nella proporzion detta armonica p. e. di 3, 4, 6, poichè, come $3 : 6 = 4\text{-}3 : 6\text{-}4$, abbiamo un' immagine di una forma di governo mista delle tre semplici Monarchia, Aristocrazia, e Democrazia secondo il divisamento di Bodino, o ch' egli a se medesimo attribuì (1), mentre poi nella geometrica proporzione travedea l' immagine quando della Monarchia, quando dell' Aristocrazia, e della Democrazia nell' aritmetica; perciocchè ancorchè ciò fosse, non per questo quell' armonica pro-

(1) *De la Republique Liv. VI. C. 6.*

porzione al politico nostro scopo punto varrebbe.

È dessa così detta, perchè le consonanze principali della Musica come l' ottava, la quinta, la quarta si contengon da quantità, che stanno nella sopraccennata ragione o proporzione; poichè in una corda d' acciaro p. e. tesa all' unisono con un' altra affatto consimile del doppio maggiore avremo l' ottava, che quindi sarà di 30 parti, ove la maggiore s' intenda divisa in 60, ed in un' altra consimile di 40 avremo le due consonanze della quinta, e della quarta rispettivamente, e come 30 : 60 = 40-30 : 60-40, onde que' tre numeri 30, 40, 60 diconsi fra loro armonicamente proporzionali. Ma non per questo cotale armonica proporzione ci servirebbe di norma per rinvenir l' equilibrio in quella forma mista di governo tenuta per la migliore, e per mantenerlo rinvenutolo; laddove per lo contrario la geometrica proporzione per una parte, e l' aritmetica per l' altra secondo il divisamento di Aristotele ne' suoi Morali (e vedrem poscia ne' Politici) servono di sicura norma, e costante per soddisfare a' riparti della Giustizia distributiva, ed alle giuste sentenze della commutativa, onde escan fornite di tutta la possibile equità.

Cunctas Nationes, et urbes aut Populus, aut

Primores aut Singuli regunt; *delecta ex his*, *et constituta Reipublicæ forma laudari facilius quam evenire*, *vel si evenit haud diuturna esse potest*, scrisse già Tacito; poichè se è vero, che nello stesso dritto privato poco o nulla valgon le leggi senza l' appoggio de' costumi: *quid leges sine moribus vanæ proficiunt*? molto più si verifica ciò nella conservazione degli stabilimenti del pubblico dritto, onde poi *Seditione dolis scelere atque libidine*, *et ira* si pecca per ogni verso contro la cosa pubblica; e la forma mista di governo ora a poco a poco, or repentinamente si sfascia, e cade, e fa d' uopo per ultimo ripeter con Pope: Lasciamo a' pazzi il quistionar delle varie forme di governo, quella qualunque è migliore, che è meglio amministrata (1). E lo stesso Aristotele, che pur molto si affaticò ne' suoi Politici, ricercando la più temperata forma di governo tra l' estrema Democrazia, e l' estrema Oligarchia, dal cozzo ed incontro de' quali estremi nasce necessariamente una Monarchia al dir

(1) *For forms of government let fools contest*
Whete'er is best administred is best.
Saggio sull' uomo.

dello stesso, e l' esperienza di tutti i tempi ha sempre mai dimostrato, precedette e Tacito, e Pope, e tutti i Moderni più saggi Politici, negli stessi sensi, allorchè scrisse: Che il più delle volte, benchè in astratto siavi altra forma più desiderabile di governo, ciò non toglie, che ai tali, e tali altri Popoli non ne sia più confacente ed utile un' altra, stando al concreto de' fatti loro (1). E parlando eziandio in genere noi veggiamo per tutte le storie non pure antiche; ma recentissime, e per l' indole altresì dell' uman cuore sempre la stessa, che, poste insieme in una politica Rappresentanza, Magistrato, o Consiglio persone per natali, e per averi quali minori, e quali notabilmente maggiori, queste disprezzan quelle, e queste indispettirsene, e tutte odiarsi, e venirne per ultimo dalle parole alle mani (tanto! è femminile la vanità degli uomini eziandio i più rispettabili), senza la preponderante autorità di un Monarca, appetto alla cui altezza le minori disuguaglianze scompajano, per così dire.

Laonde meritamente lo stesso Ch. Stellini dopo avere nel suddetto capitolo parlato a dilungo di quella armonica proporzione, quanto leggier-

(1) *Polit. Lib. IV. C. XI.*

mente se la passò negl' immediatamente antecedenti, e nel susseguente sulla geometrica, ed aritmetica proporzione, ebbe a concludere. *Quam haec arbitraria, incerta, indefinita sint, atque traduci possint ad indicanda non diversa modo, sed omnino contraria patet ex loco Plutarchi de Solone, et loco Boethii, quae antea memoravimus.*

Io non istarò qui a recitare ciocchè il Ch. Stellini osserva de' comenti, o divisamenti di Plutarco, e Boezio, che secondo lui appianaron la strada all' immaginazion di Bodino, allorchè nella proporzione armonica travide un' immagine, anzi norma di una forma di governo mista di Monarchia, Aristocrazia, od Oligarchia, e di Democrazia, poichè tali cose si possono veder molto meglio presso lo stesso Stellini. Io per altro nè debbo, nè posso dispensarmi dal notare, che non doveasi da quel Valentuomo mettere a fascio Aristotele insiem con Bodino, nè affastellar nella stessa proscrizione la geometrica, e l' aritmetica proporzion coll' armonica; sì perchè Aristotele non parla punto di questa, sì perchè ove ne' suoi Politici pel temperamento di una buona Repubblica ricorse alla geometrica proporzione, ciò fec' egli coerentemente alla sua dottrina ne'

Morali, come nota egli stesso Aristotele; (1) sì perchè quando bene per lo stesso temperamento intrecci insiem colla geometrica proporzione eziandio l'aritmetica, ciò fec' egli tuttavia molto sensatamente; sì perchè in ultimo ciò non toglie, che sensatissima non sia l'applicazione, ch' ei fa dell' Aritmetica proporzione agli officj della Giustizia commutativa ne' Morali suoi. E qui in comprova di queste mie asserzioni porterò alcun passo tratto da' suoi Politici non recato dal Ch. Stellini, benchè avesse avuto occasione di farlo, ove altro ne reca analogo bensì; ma molto men pieno del seguente, ove parla Aristotele degli sconvolgimenti, a cui vanno soggetti gli Stati, e le varie forme di governo, delle cagioni di tali sconvolgimenti, degli effetti loro, indole, e qualità, e come si possa lor riparare.

Egli è da stabilirsi primieramente, dic' egli, che gli Stati per la più parte si formano per un intendimento universale di ottenere il giusto consistente in una certa eguaglianza di ragioni; ma in questo stesso proponimento vanno gli uomini errati lungi dal vero sentiero, come già si è detto anche prima. La Democrazia dall' una par-

(1) *Polit. Lib. III. C. 6.*

te si forma per ciò, che essendo gli uomini uguali in alcuna cosa, vogliono esserlo in tutte, posciachè essendo tutti liberi egualmente, credon quindi esser tutti eguali assolutamente. L'oligarchia poi da ciò, che essendo in alcuna cosa maggiori, credono di esserlo assolntamente, perciocchè essendo superiori per ricchezza, credonsi assolutamente superiori in tutto; quindi gli uni siccome eguali credonsi degni d'ogni maniera di uguaglianza, gli altri poi siccome maggiori voglion sott' ogni aspetto esser da più, ritrovando in ciò la debita proporzione; quindi tutte le forme di governo esigonsi dirette ad ottenere il giusto, dal che per altro deviasi assolutamente per questa cagione appunto, che i cittadini non essendo a parte della Repubblica a seconda dell' opinione, ch' hanno di se concepita, si fan rivoltosi, e quelli che potrebbon più meritamente esserlo, lo son meno; coloro cioè che distinguonsi nella virtù, e di vero questi soli è ragione, che sieno assolutamente da più; altri superiori per nascita non si contentano dell' eguaglianza per quella stessa ineguaglianza di esser bennati, pel valore cioè, e per le ricchezze de' loro Antenati. Tali pertanto sono le scaturigini, per così dire, delle sedizioni, e degli sconvolgimenti ora di

tutta quanta la forma di governo, onde si cambj la costituzione, e di democratica diventi oligarchica, o di oligarchica democratica, o da queste forme nasca ciò, che più particolarmente diciamo *Polizia* ed *Aristocrazia*, o queste risolvansi in quelle; ed ora non viensi contro la forma di governo costituita, perciocchè voglion pure la stessa come l' Oligarchia, o la Democrazia, ma in poter loro; e talvolta contendono dell' intensione maggiore o minore della Democrazia, o dell' Oligarchia, e lo stesso si dica di tutte le altre forme di governo; ed accade anco talora, che se la prendono contro qualche parte della stessa forma di governo, e vogliono che si cassi una magistratura, o se ne introduca una nuova; così si racconta che Lisandro in Isparta volle togliere ciocchè dicesi colà *Basilia*, e Pausania per lo contrario volle abbattervi l' Eforìa (1) . . . . Ma in qualunque caso sempre ed ovunque da una sproporzione appresa o reale,

(1) *Circa alla forza di queste parole, e d' altre simili qui usate vedi altresì il mio Discorso » Delle varie forme di governo, e delle loro denominazioni secondo la mente de' Greci Autori, e più particolarmente d'Aristotele ».*

cioè da un' ineguaglianza di ragioni nasce la sedizione; e la stessa *Basilìa* sarebbe cosa ineguale, od iniqua, cioè sproporzionata fra tutti eguali. In somma eccitansi quindi sedizioni di ogni maniera fra uomini, che agognando, cercano quell' eguaglianza, o proporzione, che è di due sorte, altra aritmetica, altra geometrica, la prima tien conto della differenza tra una quantità, e l' altra, la seconda quante volte, o per quanta parte l' una quantità entri nell' altra; sotto il primo aspetto evvi proporzione fra 3, 2, 1; sotto il secondo fra 4, 2, 1, perciocchè 2 forma quella stessa parte di 4, che uno di due, essendone amendue la metà. Tutti pertanto convenendo fra loro, ciò esser giusto, che sia proporzionato a' meriti di ciascuno, come già si disse, gli uni essendo eguali in una cosa voglion esserlo in tutte, gli altri essendo ineguali, cioè superiori in un' altra, vogliono così pure esserlo in tutte, quinci le due sorte di governo la pretta od estrema Democrazia, e la pretta od estrema Oligarchia; l' esser bennato, e costumato è de' pochi, e non de' più, e mentre quelli non saranno cento, gli altri saran molto più poveri bensì, ma liberi; ed è ugualmente assurdo lo stabilire le cose e secondo la pretesa eguaglianza di tutti in tutto, e secondo

la pretesa da' pochi disuguaglianza o superiorità in tutto, e questo stesso vien dimostrato dall' esperienza; poichè niuna di tali forme di governo è stabile; e n' è cagione, che ciò che fu male stabilito in principio, possibil non è che non abbia un tristo fine; laonde quali cose si voglion trattare coll' aritmetica proporzione, e quali colla geometrica l' una coll' altra contemperando; sempre per altro della pretta Oligarchia sarà meno istabile la Democrazia (1), perciocchè nelle Oligarchie insorgono sedizioni tra Oligarchi,

---

(1) *In questo concetto Aristotele parla della Democrazia in genere, non in ispecie, che con nomé proprio diceasi* Oclocratia, *quale quella de' Ciompi in Firenze stessa, comando cioè della plebe, e non del Popolo tutto quanto composto così de' Ricchi, come degli altri Cittadini tutti eziandio poveri. Che se non esclusi questi dal governo, eran per altro i cittadini divisi rispetto allo stesso loro comando in varj Ordini desunti dalla condizione loro, e dallo stato loro domestico più o men ricco, allora ne nasceva ciò che più particolarmente ed in ispecie diceasi* πολιτεία polizia, *in genere* governo; *ma in questo specifico senso definita dallo stesso Aristotele un misto di Oligarchia, e Democrazia. Polit. lib. 4. C. 4. e segg. Vedi altresì il sopracitato mio discorso Critico.*

ed Oligarchi, e fra questi ed il Popolo, e soltanto tra quegli, ed il Popolo nella Democrazia, o se pure fra plebe, e plebe, non sono di grande momento. Quella forma di governo poi, che più particolarmente diciam *Polizia* mista dell' una e dell' altra, più si accosta al popolare che all' oligarchico, ed è la più ferma di cotai forme di governo. Così Aristotele (1) i cui sensi sulle varie forme di governo ed in ispecie ed in genere, e sulle denominazioni loro presso di lui, e degli antichi Greci già dimostrai altra volta col confronto di molti antichi testi e d' Aristotele e di altri, e coll' esposizione della loro dottrina. Io non ho qui portato questo passo presentemente se non in quanto, come dissi, può servire all' illustrazione di ciò, ch' e' dice ne' suoi Morali sulla Giustizia distributiva, che procede per via di una proporzion geometrica, e sulla Commutativa, che procede per via d' un' aritmetica proporzione.

Senonchè dove colà si cerca la media proporzionale aritmetica per soddisfare a' doveri della Giustizia commutativa; rispetto poi all' applicazione che di tai proporzioni fassi alle civili Società, ed alle varie forme del governo loro, po-

(1) *Politici Lib. V. C.* 1.

trebbe credersi per avventnra, che fosse sempre d' uopo ricorrere alla quarta proporzionale, la quale poi sia od aritmetica, o geometrica; aritmetica, qualora convenga piuttosto secondare l' indole della Democrazia; geometrica, quando convenga secondare piuttosto l' indole dell' Aristocrazia, od Oligarchia per parlare più grecamente; portando que' due diversi rispetti, o risguardi moltissima diversità nel qnarto termine proporzionale; poichè l' un rispetto si aggira sulla differenza od eccesso, e l' altro snlla continenza o capacità rispettiva fra que' termini proporzionali; così sieno due cittadini in una repubblica, che in qnanto a ricchezza, a nobiltà, a virtù (che pure possono non che trovarsi insieme nello stesso soggetto; ma darsi mano scambievolmente) stieno fra loro come 1 : 100, e le convenienze che la Repubblica accorda al primo sieno espresse dal termine 10, se noi daremo al secondo 109. seconderemo l' indole delle repubbliche democratiche, se per lo contrario 1000, seconderemo quella delle Oligarchiche od Aristocratiche; onde tanto maggiore si è il divario tra le convenienze o distinzioni usate al secondo, e quelle usate al primo, di quel che se si procedesse per via di un' aritmetica proporzione, in

quella guisa che tanto maggiore apparisce il divario fra l'impeto de' corpi messi in moto espresso come esser dee, e sotto altro proposito vedemmo eziandio di sopra, non dalla somma; ma dal prodotto della loro massa per la velocità. Ma Aristotele stesso toglie ogni dubbio circa l'applicazione dell' aritmetica, e della geometrica proporzione nel ricercare la dovuta egualità fra' cittadini nelle Democrazie, e nelle Aristocrazie, od Oligarchie rispetto alla ragione tra le cose e le persone, secondo che queste sono eguali tra loro sotto alcuna considerazione, ed ineguali in altre; dovendosi qui pure procedere, come avea detto nei suoi Morali, cioè trattando tutti egualmente rispetto a ciò in cui sono eguali, ed inegualmente, ove sieno ineguali; poichè in tal caso la vera eguaglianza consiste in quell' ineguaglianza, essendo pur troppo il più delle volte gli uomini cattivi giudici di loro stessi, e del proprio merito, mentre per altro tutti convengono in quella verità. Così lo stesso Aristotele.

Il Plebeo perchè uom libero chiede lo stesso che il ricco Oligarca, che p. e. domanda 3. l' altro non gli concede che quello stesso, che quegli accorda a lui, ed e g. 1, nella media proporzionale aritmetica 2 avremo il giusto per ciò

che risguarda il godimento della civil libertà. Ma per ciò che spetta agl' incarichi cittadineschi ben dicea un antico grande Oratore e Filosofo, con cui lo stesso Aristotele gareggiò: che cioè nel ben esser di Atene a' tempi dell' Areopago moltissimo influiva il distinguersi, come allor si faceva, due generi di eguaglianza, l'uno de' quali suppone tutti capaci di tutto, l' altro distingue la capacità di ciascuno, sicchè ripudiata quella prima uguaglianza ripiena d' inconvenienti, si attennero alla seconda. Così Isocrate nel suo Areopagitico. Quindi l'Oligarca bennato, che per mezzo delle sue ricchezze ha potuto, trascurando mestieri, che gli desser pane nell' atto stesso che apprendeva, e fin da fanciullo, educarsi ed abilitarsi all' amministrazion de' pubblici affari, cui tengono dietro per ultimo i maggiori emolumenti ed onori, se avendo esso il merito come 4. pur non ottiene dalla sua Repubblica che 2. può egli ragionevolmente pretendere, che chi ha il merito di 2. non abbia che 1; mentre poi non dee essere superiore per ciò che spetta il godimento della civil libertà, ed i diritti che ne dipendono, ad alcuno il più infimo cittadino; al quale poi dee bastare, che le sue proprietà, e come uomo, e come cittadino, i suoi beni, la sua vi-

ta, il suo onore sieno sotto l'egida della legge egualmente che le proprietà del più gran Signore, che può inoltre aspirare a quegli onori, ed emolumenti, che secondano i maggiori incarichi, senza che per altro s'induca in lui un diritto di esigerli colla forza; ma soltanto un obbligo nello Stato, e per quello ne' suoi Amministratori di usare con esso lui della debita giustizia distributiva; perciocchè, siccome dice lo stesso Aristotele: per quanto l'uomo superiore per meriti personali potesse con più ragione di ogni altro esser riottoso contro chi non lo distingua in proporzione, pure questi lo è sempre meno d'ogni altro. E così vuolsi che sia; poichè, siccome disser gli Antichi, fra' quali pur Cicerone: come al figlio si addice condonar sempre a' genitori, ove essi manchino in alcuna cosa verso di lui, così ancora al buon cittadino il condonare alla patria, ed a chiunque legittimamente la rappresenti; quindi per avventura provenne eziandio, che ad un diritto imperfetto assoggettaron Moderni i doveri della giustizia distributiva, mentre poi da un diritto perfetto fecer dipender quelli della commutativa Giustizia, che procede sempre per via d'un' aritmetica proporzione, e per ultimo parve loro di so-

stituire a quella divisione della Giustizia particolare in Distributiva, ed in Commutativa l'altra del diritto in perfetto, ed in imperfetto, come già di sopra notammo.

Quella proporzione aritmetica pertanto, per cui cercasi la media proporzionale egualmente lontana da' due estremi, pur si verifica, ove si tratta di soddisfare all' eguaglianza fra cittadino, e cittadino in una pretta Democrazia, ovver anco in qualunque forma di governo per ciò che riguarda il godimento di que' dritti fondamentali detti pocanzi, in cui tutti debbono essere egualmente trattati.

Quindi perchè lo sieno colla maggiore possibile sicurezza sì nel criminale, sì nel civile, sì rispetto al gius così più particolarmente detto, come alla procedura giudiciale, fa d' uopo sempre ch' esso Poter giudiciale comunque diviso, o no (ove si tratti di criminale) fra Giudici del fatto pari del reo, e Giudici del dritto, sia indipendente nell' applicazion delle leggi alle occorrenti fatti-specie dagli altri Poteri, e più ancora dall' Esecutivo (se non in quanto ne è protetto, e difeso) ed in qualunque forma di governo, e medesimamente nelle Monarchie, in cui al Potere esecutivo va sempre accoppiato od in tutto od in parte lo

stesso Legislativo nella medesima sacra inviolabil persona del Monarca. Tale si è la più sicura, e ferma Ancora della salute pel naviglio dello Stato, che tutto ha a temere dagl' intestini disordini, e nulla dagli esterni, ove quelli non cospirin con questi; e se quella norma non valesse, a nulla certamente varrebbe la decantata armonica proporzione; e mentre le altre due proporzioni posson pur somministrare nonchè un' immagine delle Repubbliche, secondo che sono più o meno in mano del Popolo tutto quanto, o de' Signori; ma eziandio una certa norma, per cui rimanendo salda in chiunque la civil libertà (anzi per confermazione di questa stessa) si proceda poi con una certa equità nella distribuzione non pur de' carichi, ma eziandio degl' incarichi, emolumenti, ed onori; l' armonica proporzione altro al più non somministra che un simbolo, un' immagine di un Governo misto di Monarchia, Aristocrazia, e Democrazia, quale l' amico di Platone Senocrate la ci diede, per così esprimerci, dell' uomo rispetto all' Esser Supremo, questo pieno di ogni perfezione, quello d' ogni imperfezione; allorchè paragonò la Divinità ad un Triangolo equilatero, e l' uomo allo scaleno imperfettissimo, perchè avente tutti i

tre lati ineguali; mentre poi raffigurò nell' isoscele i Demoni, o Genj intermedj fra quegli estremi, fra la somma perfezione, e l'imperfezion somma (1).

---

(1) *V. Plutarco* De Oraculorum defectu. *Ed è qui veramente adoperata la parola* paradigma, *come avverte eziandio Enrico Stefano, che nel suo Tesoro della L. Greca riferisce questo stesso testo di Plutarco alla parola* παράδειγμα *in senso di paragone, similitudine, immagine, per illustrare un concetto a guisa di un buon lume sur un dipinto, che se imita bene il vero, tanto più bello ne apparisce; ma tale non lo rende, se tale non è. Quindi fa d' uopo sempre mai non prendere un paragone per una ragione, od analisi, che per così dire dimostri un teorema, e molto meno per norma, onde sciorre un problema. Talora ancora adopransi queste immagini, paradigmi od esempj, come li chiama Macrobio (secondando più da vicino il senso proprio di questa greca parola), onde esprimere, per quanto la debolezza dell' umano intelletto il comporta, cose della natura di quelle, di cui il nostro Dante*

che ridire
Nè sa nè può chi di là su discende.

Così lo stesso Macrobio in somnium Scipionis (*Lib. I. C.* 2.) *parlando* de Summo Deo, et Mente. Sed si quid de his assignare conantur (*Philosophi*) quæ non sermonem tautummodo, sed cogitationem quoque humanam su-

Le forme di governo miste lungi egualmente dal pericolo della Tirannide di un solo, o di pochi per l' una parte, e dall' anarchia popolare, estremo molto peggiore per l' altra, sarebbono certamente le migliori, ove non si avesse bisogno per così dir di governo, cioè della coercizione, di cui dee far uso il Governo contro chiunque induce un disordine privato, o pubblico; e quindi colà saranno le più durevoli, e migliori, ove più il Cittadino, ed il Magistrato fossero virtuosi, o meno si scostassero da quella virtù, per cui ognuno fosse dalla propria coscienza giudicato, e bastantemente frenato. E certamente in tale stato di cose nè il Monarca nè gli Oligarchi

---

perant, ad similitudines, et exempla confugiunt, *come qui pure fece Senocrate. Questi si fu quel Senocrate prototipo di continenza, di sobrietà, di lealtà, di disinteresse, e probità in tutta la lunga sua vita, il condiscepolo per ultimo dello stesso Aristotele alla scuola di Platone. E qui si avverta per ultimo: che non si vuol confondere, con quel paradigma di Senocrate ciò che nel Timeo di esso Platone, parlandovisi dell' Eterno Demiurgo, e delle sue Opere, par che si raccolga di analogo all' ineffabil Mistero, che per noi vien simboleggiato eziandio col triangolo equilatero. Del che vedi altresì Lami* De Trin.

nè il Popolo vorrebbono rovesciare una Costituzione, in cui avessero potuto liberamente convenire una volta. E per tacer di tanti altri Filosofi e Politici, e Moderni, ed Antichi, fra' quali Polibio, che ebbero per eccellente quella forma di governo mista della Monarchia, dell' Aristocrazia, e della Democrazia, così pur Cicerone: *Statuo esse optime constitutam Rempublicam, quae ex tribus generibus illis regali, optimo, et populari confusa modice, nec puniendo irritet animum immanem ac ferum, nec omnia praetermittendo licentia cives deteriores reddat* (1). Ed a tal forma di un governo non irritantesi, ed irritante altrui, e quindi moderato nel punire; ma forte nel prevenire, e correggere i delitti, anzichè la norma, od il paragone anche solo dell' armonica proporzione variamente applicatole da chi ne fe' uso, può ben convenir molto meglio quello dell' armonia stessa delle voci, o tuoni musicali, quale l' abbiamo eziandio da Tullio medesimo. *Ut in fidibus, ac tibiis, atque cantu ipso ac vocibus concentus est quidam tenendus ex distinctis sonis, quem immutatum, ac discrepantem aures eruditae ferre non possunt, isque con-*

(1) *De Rep. in frag.*

centus ex dissimillimarum vocum moderatione concors tamen efficitur, et congruens; sic ex summis et infimis, et mediis interjectis ordinibus, ut sonis moderata ratione civitas consensu dissimillimorum concinit, et quae harmonia a musicis dicitur in cantu, ea est in civitate concordia (1). E la stessa immagine o paragone abbiamo eziandio presso sacri Dottori (2) non che altri profani.

Ma altra cosa si è un'immagine, una similitudine, un paragone, un simbolo, come dissi, ed altra cosa una norma, con cui procedere operando, e son persuaso, che sotto di questo aspetto Aristotele avrebbe fatto quel conto dell' armonica proporzione (3) che faceva di quel sogno tratto da Pittagorei, e posto da Platone lor settatore in bocca di Socrate, per cui diceva = Nulla essere stabile, e tutto dentro un certo periodo di tempo, e per fino la forma di governo, ch' e' reputava la migliore dover neces-

---

(1) *Frag. de Rep.*

(2) *V. S. Agostino* de Civitate Dei, *riferito dallo stesso S. Tommaso* de Regimine Principum *Lib. IV. Cap.* 23.

(3) *Polit. Lib. V. Cap.* 12.

sariamente perire, e ciò aver principio da tali cose, di cui la radice sesquiterzia (1) congiunta al 5 produce due armonie, poichè allorquando il numero di quella figura si elevasse al suo cubo,

---

(1) *Cioè* 4 + 3, *essendo sesquiterzia la ragione di* 4 : 3. *poichè* 4 *contiene* 3 *più un terzo; lo che secondo Platone è* Diapason διὰ πασῶν; *sesquialtera poi si è la ragione di* 3 : 2, *donde* 5, *essendo l' esponente di una tal ragione* 1 ½, *lo che è* Diapente διὰ πέντε; *quindi quando il* 7 + 5 = 12 *si elevasse al suo cubo, ne nascerebbe tutto quel gran disordine. Ma egli è inutile l' intrattenersi in questi vaneggiamenti degli antichi Pittagorei, i quali dalla scienza delle quantità combinata con quella della Musica, de' cui misterj furon grandi scrutatori, traevano la spiegazione de' più gran fenomeni dell' Universo da esso loro architettato a quel modo; quinci l' armonia delle sfere, leggiadra visione! come Plinio L. 2., ed Aristotele stesso la dice (De Coelo) confutandola; mentre per altro potè Cicerone fregiarne il suo Sogno di Scipione, del che vedi altresì Macrobio:* in Somnium Scipionis; *per nulla dire di altre cose sublunari, siccome quella che nota Montesquieu con queste parole.* Le Jurisconsulte Paul (*Lib. IV.* Recept. Sententiarum *Tit.* 9.) dit que l'enfant nait parfait au septième mois; et que la raison des nombres de Pythagore semble le prouver. Il est singulier qu' on juge ces choses sur la

ne nascerebbono uomini di un' innata incorreggibile perversità: sogno veramente,

Che videlo mirabilmente oscuro

lo stesso Marsilio Ficino grande ammirator di Platone, nonchè altri.

---

raison des nombres de Pythagore (*Esprit des Lois*). *Ma ciò mostra, che quegli antichi Giureconsulti porgevano orecchio alle teorie eziandio de' Filosofi, dal che affettano di essere tanto astenj molti fra' nostri Giureconsulti, in tempo per altro che ora più generalmente si batte la vera strada del filosofare, l' osservazione cioè di ciò, che esiste in natura; non per altro in modo, che presentemente eziandio non sienvi Filosofi, siccome quegli antichi Pittagorei, i quali immaginatosi un Sistema, che non può esser figlio, che di accuratissime analisi, onde sia parto, e non isconciatura, e quindi di moltissime osservazioni, che additin sempre lo stesso principio, vogliono spiegar tutto per mezzo di quel sistema prodotto della loro immaginazione accoppiatasi all' amor proprio; rendendosi quindi simili in ciò ad un uomo appassionato, che spiega tutte le apparenze o fenomeni a seconda della sua speranza, ed ora del suo timore. Non si vuol per altro negare, che, come osserva anco Bailly* (Histoire de l' Astronomie moderne Tom. 2.) *in mezzo eziandio a cotali vaneggiamenti non siensi fatte talora.*

Ma son persuaso, dissi, che Aristotele ben lontano da sì fatti arzigogoli come si rise di cotal sogno, lo stesso avrebbe fatto dell' armonica proporzione; mentre per altro nella geometrica, e nell' aritmetica proporzione vedea delle sicure norme, cui doveano secondar le Repubbliche, per serbare la debita eguaglianza fra' Cittadini in quelle cose, in cui sono eguali, e la debita di-

---

importantissime scoperte, parlando esso dell' Opera Harmonices Mundi *di Keplero degno successore, come egli lo chiama, di Pittagora, e di Platone*. Bodin, *soggiugne il medesimo*, montroit les trois Gouvernemens, du Peuple, des Grands, et des Rois dans les trois proportions arithmetique, géometrique, et harmonique; c'étoit une ancienne folie (*cioè* que les propriétés des nombres renfermoient une infinité des connoissances) que les Grecs nous avoient laissée, et qui nous agitoit encore. *Ma in questa follia non era egli certamente Aristotele, e l' antico Peripato; ma bensì Pittagora ed i suoi seguaci. Sia per altro ciò detto con tutto il rispetto dovuto a Pittagorei, e più a Pittagora, che ebbe il buon senso, di voler esser detto non sapiente* Sofo, *come il mondo lo dicea, ma* Filosofo *amante della sapienza, e fu certamente secondo la costante opinione, che tutta l' Antichità ci ha di lui tramandata, un uomo molto dabbene, lo che forma la base della vera sapienza.*

suguaglianza in quelle, in cui sono ineguali (che pure è la vera eguaglianza) per via di una geometrica proporzione; trattando quindi alcuna cosa con questa, ed altre coll'aritmetica proporzione, nella quale pure avea prima veduto ne'suoi Morali una sicura norma, con cui si conduce la Giustizia commutativa; lo che è lo scopo principale del mio discorso, con cui volli dimostrare non pure l'intendimento di Aristotele nella sua divisione della Giustizia, ch'e' chiama *particolare* in distributiva, ed in commutativa contro tanti che la travisarono; ma eziandio la sua perenne utilità contro lo stesso chiarissimo Stellini.

Del resto egli ben riconosce contro il comun delle scuole, a cui si attenne lo stesso Zanotti, siccome fin da principio vedemmo, e contro Bodino stesso: che Aristotele subordinò la Giustizia punitiva alla Commutativa, e non già alla Distributiva. E di vero noi abbiam già notato: che il diritto di grazia nel Monarca può venir saggiamente regolato da questa stessa norma della media proporzionale aritmetica; ma non si prevalgon forse dello stesso principio gli stessi Giudici ordinarj, quando possa pur dubitarsi, se l'Avvocato del Fisco, ovver piuttosto quello del Reo sia più assistito dalla Legge, nella sua con-

clusione, e domanda? assegnando essi una pena di mezzo, ogni qualvolta si veggano egualmente fondati o nello stesso, od in qualche altro contesto di Legge, che niente men si combagi con tutte le circostanze e qualità del delitto, sebbene neppure esso con ogni precisione, a tenore eziandio della surriferita Legge: *Non possunt omnes articuli: ff. de Legibus*; ond' è che moltissime sentenze dopo eziandio le Leggi o di consuetudine, o scritte in cause o civili, o criminali secondano, per uscir fornite di tutta la necessaria rettitudine, come si disse, non tanto le Leggi, quanto quella stessa norma, su cui furon dettate le Leggi, cioè dove la geometrica, e dove l' aritmetica proporzione, secondo che sono esse Leggi appartenenti alla Giustizia distributiva, od alla commutativa.

Laonde per quanto grande sia l' autorità del Ch. Stellini, nè pure a questa posso aquetarmi, e ripeter con esso lui: *Ea justitiae divisio non admodum magni momenti est, eaque non incommode carere possumus*, come pur dice nel sesto Capitolo dello stesso Libro, ove per altro difende quell' Aristotelica analisi, o divisione (poichè ogni divisione non chimerica, ma reale nasce dall' analisi, cioè dal separare cosa da cosa,

od un tutto nelle sue parti) contro l'interpretazione di Grozio, da cui per ultimo, o piuttosto da' successori di quello prende ciò non ostante, adottandola, l'altra del Gius in *perfetto* ed in *imperfetto*. Ma leggiermente, come dissi se la passò Stellini nel ponderare gli officj, che alla Giustizia distributiva, e più ancora quegli, che alla Commutativa assegnò Aristotele, che nell'una procedente per via di una geometrica, e nell'altra per via di un'aritmetica proporzione non tanto travide una similitudine, un paragone, un'immagine di ciò che accade nella naturale, e civil società degli uomini; ma ben anche una norma, secondo la quale debbono essi comportarsi per ottenere ne' varj casi, o si tratti del pubblico, o si tratti del privato Gius, così la Giustizia Commutativa, come la Distributiva. E come potremmo noi mancar delle norme, con cui si dà esecuzione a tutte le obbligazioni fra gli uomini e nello stato di pura natura, e molto più in quello della civil società, dopo che le cose altre rimasero nella natural comunanza, ed altre furono quali pubbliche o di ciascun Popolo, e quali private, o de' singoli, senza che si rovesciasse ogni naturale, e civil società, e con ciò l'indole stessa dell'uomo, e la sua perfettibilità, non

che ogni scambievole difesa, ogni più abbondante riproduzione, e commercio? come potremmo mancare di coteste norme, senza che per l' una parte ogni società pubblica e privata si riducesse ad una società leonina, ove si tratti di Giustizia distributiva? e si perda per l' altra, ove si tratti della Commutativa, ogni norma del vero prezzo delle cose tutte mercatabili? ed ove si parli della punitiva alla Commutativa Giustizia subordinata, senza che si perda la norma di ogni giusta pena, *quae est inter nimium et parum*? siccome dice lo stesso Tullio (1) sull' orme del Peripato, a guisa del giusto prezzo costituito esso pure qual media proporzionale aritmetica tra gli estremi. Imperciocchè dopo che una cosa è in commercio, ed ha perciò il suo pregio in genere dipendentemente dal bisogno, cui soddisfa, in ragion diretta dell' inchiesta, ed il suo specifico, che possiam raffigurare in ciò eziandio che da Aristotele fu detto (1) χρεία *chreia*, in ragion composta della diretta dell' inchiesta, e dell' inversa della quantità della cosa espressa dall' offerta, dandosi quindi tanto meno dell' una cosa, quan-

---

(1) *De Off.*

to è maggiore il suo pregio specifico, e minore il pregio specifico dell'altra, con cui si permuta; onde il prezzo di una cosa qualunque mercatabile n'emerge eguale al suo proprio specifico pregio diviso pel pregio specifico dell'altra,. essendo esso prezzo in una ragion composta della diretta del pregio di quella, e dell'inversa del pregio di questa, con cui si cambia in un'equa permuta estimatoria, che richiede una perfetta eguaglianza di pregio individuo dall'una parte, e dall'altra; noi non potremmo conoscere una siffatta eguaglianza tanto agevolmente senza una comune misura di pregio tratta da una merce, le ragioni del cui pregio specifico a quello di tutte le altre sien le più conosciute per l'uso grandissimo, che se ne faccia presso una qualunque popolazione; e quindi quella stessa misura non potrebbe prestare il suo officio senza la cognizione dell'esponente della ragione, che lo

---

(1) οἷον δ' ὑπάλλαγμα τῆς χρείας τὸ νόμισμα γέγονε κατὰ συνθήκην. *Morali Lib. V. c.* 8 Come succedaneo d'ogni nostro bisogno (*così pure denominandosi la cosa atta a soddisfarlo immediatamente*) venne per quell'accordo o *divisamento*, il nomisma: *su ciò vedi altresì il primo discorso critico fra queste stesse operette*.

specifico ed individuo suo pregio abbia all' uno, ed all' altro pregio misurato; nè quello esponente ci potrebbe esser noto senza la cognizione del suo prezzo reale in una qualunque cosa, e del prezzo quindi e numerario, e reale, e misto della cosa qualunque misurata da esso lei; e finalmente quel prezzo, (oggetto su cui, siccome esprimesi lo stesso Ch. Fabbroni (1) stupì perfino la mente acutissima del sublime Lagrange) non puossi giammai determinare, che per via di medie proporzionali aritmetiche tra le alternate pretese, e profferte, de' venditori cioè dall' una parte, e de' compratori dall' altra tra loro altercanti, che è lo stesso che dire per via di un' aritmetica proporzione in traccia di un medio fra quegli estremi, come vide eziandio la L. 8. C. *De Rescind. vend.* In somma come potremmo mancare di cotai norme della Giustizia Commutativa, e della Distributiva senza che cada l' esercizio di ogni umana ragione in ciò che più ne abbisogna, quale si è la società, e la civil società, ed ogni Governo che la mantiene, e la

---

(1) *Provvedimenti annonarj p. 26. della nuova Edizione. Sul sistema de' prezzi vedine in succinto l' analisi premessa al mio Trattatello de' Cambj.*

facoltà medesima, che diciamo *ragione* dal nome delle operazioni, in cui suole meno abbagliare; quali sono quelle del calcolo, e dell' intiera scienza delle quantità?

E ben si conviene, che gli Studiosi della Giurisprudenza a tale studio non si presentino affatto digiuni delle Matematiche, e più particolarmente della dottrina delle proporzioni, che governano il Mondo così morale e politico, come fisico secondo le leggi di CHI geometrizzando, al dir di Platone, tutto dispose in numero, peso, e misura; così si abiliteranno essi vie maggiormente a sostener le bilancie della Giustizia, studiandone, e proteggendone l' equilibrio; imperciocchè non basta per questo intento un animo imparziale scevro da qualunque passione, da qualunque ambizione, avidità, odio, o disordinato amore, e non d' altro zelante che del ben pubblico e di ciascun uomo in particolare, in quanto sia consentaneo alla Giustizia, e perciò conducente allo stesso pubblico bene; ma richiedesi eziandio una mente da buoni lumi diretta; onde nella stessa applicazion delle leggi alle occorrenti fatti-specie non si abbia anco per questa parte a dire col nostro Dante.

Le leggi son; ma chi pon mano ad esse?

Ma che sarà poi, ove si tratti non che di giudizj o civili, o criminali, o di distribuzioni di carichi, od incarichi negli infiniti casi particolari; ma della stessa Legislazione, per istabilire i diritti della proprietà, e mantener gli ordini nella Città? quando pure non volessimo adottare i due principj oppostissimi; ma per altro conducenti amendue allo stesso disordine, di ritornare l'uomo nello stato selvaggio, e ferino; l'uno attribuito a Rousseau, e l'altro ad Hobbes, che pure nel suo libro *De Cive* parla della volgar divisione della Giustizia in Distributiva, ed in Commutativa, e del modo di procedere d'amendue; ma in maniera che dopo una non meno erronea che succinta esposizione loro sclama: *sed quid haec ad justitiam?* se non chè egli pur riconosce: che *negari tamen non potest quin justitia sit aequalitas aliqua*. Ora cotesta eguaglianza consiste non nell'eguaglianza di due ragioni, geometrica nella Distributiva, e nella Commutativa risultante da una media proporzionale aritmetica fra' massimi, e minimi termini, e perciò aritmetica.

Il chieder poi: che cosa abbian che fare cotali non del volgo, come par ch' Hobbes le dica, ma bensì di Aristotele divisioni, e categorie (quando bene volessimo prescindere dalle norme

utilissime, che ne somministrano in ogni maniera della Giustizia, ch' e' chiama *particolare*, subordinata a quella Parte della virtù, che non tanto serve al nostro ben essere, quant' anche all' altrui, detta *Giustizia* o *Diceosina*, che poi soddividesi in *generale*, e *particolare* (la quale seconda non pospone giammai al lucro il proprio dovere) si è per lo meno lo stesso che domandare per parte di quel pensatore, da cui non fu per avventura bastantemente ponderata quell' Aristotelica categoria: che cosa abbia che fare colla vegetazion delle piante, e colla multiplice loro conformazione il sistema o di Tournefort, o di Linneo: che cosa abbia, che fare col nostro Sistema planetario la sfera armillare, ed i tanti suoi cerchj; che cosa abbia che fare coll' indole delle quantità, e colle immutabili relazioni loro il linguaggio, e la scrittura compendiosissima dell' Aritmetica stessa speciosa; si conceda che nulla; ma bensì hanno molto che fare colla nostra debole comprensione, reminiscenza, ed immaginazione; oltrechè se quelle norme non danno l' essere alla Giustizia figlia dell' Onnipossente, danno per altro, come dissi, a noi il modo, o modulo di essere giusti, volendolo; in quella guisa, che tanti istrumenti inservienti alle scien-

ze fisiche, e fisico-matematiche non danno già alla Natura, che al dir di Bacone *non nisi parendo vincitur*, leggi diverse da quelle che le assegnò l'Autore del tutto; ma bensì a noi bastante cognizione ed attitudine per secondarle coll'arte nostra, prevalendocene nel tempo stesso al nostro scopo. E fintantochè non si trovi di meglio, noi ci servirem pure di quelle norme, di quegli strumenti tramandatici da' nostri Maggiori per sovvenire alla debolezza non pur delle fisiche; ma eziandio delle intellettuali, e morali nostre facoltà, ripetendo mai sempre con Tullio: *Novitates autem si spem afferunt, ut tamquam in herbis non fallacibus fruttus appareat, non sunt illae quidem repudiandae, vetustas tamen suo loco conservanda est.*

Sebbene per quale altro mezzo puossi ordinare un qualunque Stato, puossi fare una qualunque equitativa distribuzione in cose risguardanti il privato, e molto più il pubblico Gius, onde mantenere l'interna, e l'esterna pace, e concordia, e quindi la stabilità e potenza de' rispettivi Stati, se non per mezzo della Giustizia distributiva, che procede per via di una geometrica proporzione in quelle cose in cui gli uomini, i cittadini sono fra loro ineguali; procedendo

poi per via di un' aritmetica proporzione in quelle in cui sono eguali come la stessa Commutativa, o piuttosto ragguagliatrice? E per quale altro espediente puossi determinare il prezzo delle cose tutte mercatabili dipendentemente dallo specifico lor pregio non permanente, ma temporaneo; non durevole, ma effimero, e variabilissimo, non assoluto, ma relativo a' nostri bisogni, e quindi non essenziale; ma accidentale nelle cose stesse mercatabili (sebben di tanta importanza di quanta sono essi bisogni) se non per mezzo della Giustizia commutativa, che procede per via di un' aritmetica proporzione? come la natùra medesima delle cose suggerì allo stesso volgo (di cui i filosofi vengono osservando, e rettificando le pratiche tutte) in mezzo alla civil società, in mezzo al commercio dipendentemente dallo stabilimento delle proprietà, che non si permutano, o non si ledono senza un equivalente, che per l' una parte ecciti l' industria, e la sempre ammirabile division de' lavori, donde il baratto del superfluo rispettivo col necessario, utile, o dilettevole anche solo, e per l' altra allontani ogni violenza o frode; onde per questa parte massimamente rimane la Giustizia stessa punitiva alla Commutativa subordinata. E qui non vorrei io,

che taluno dicesse: che vana, ed inutile impresa si tolse Aristotele, parlandoci di quello, che accade alla giornata fra lo stesso ignorante volgo, le triviali sue pratiche analizzando; laddove pel filosofo si voglion dir cose nuove, inudite, meravigliose; ch'io gli risponderei colle parole stesse del Card. Sforza Pallavicino là dove nel suo libro *Del Bene* istituisce paragone fra Platone ed Aristotele. Questi, dic'egli, men vago di eccitar maraviglie, però da prima meno ammirato; ma più veritiero, e però alfin più creduto tanto fu alieno dal tracciar lo stupore del volgo, che si elesse per maestro il volgo medesimo, e su' primi e più rozzi, ed universali concetti della marmaglia appoggiò le colonne della sua filosofia, la quale quanto per tal modo fu più sincera, tanto riuscì finalmente più fortunata della Platonica, e videsi tra loro quella differenza, che suol essere tra le poesie, e le istorie, quelle come andaci in mentire così più maravigliose, e però più gustose; queste come riverenti del vero così più autorevoli, e però più pregiate, e più fruttuose. Tal giudicio ha dato di questi due gran Maestri il testimonio non errante del tempo. Si è conosciuto, con lunga esaminazione: che la natura non è ciurmadrice di

bugie agl' intelletti, e che avendo questi per unico fine il vero, non son prodotti con una fatale infelicità, onde il più delle volte sien delusi dal falso; che però la maggior parte delle comuni credenze è vera, e che la buona filosofia non dee affaticarsi in altro, che in dispiegare agli uomini distintamente quello, che in una certa maniera confusa è noto naturalmente a ciascuno, facendo ella quasi la repetizione e il comento alla lezione ed al testo dettato ad ogni uomo dalla natura. Così quel Valentuomo; ma pur troppo venne per ultimo un tempo, in cui fu detto da insigni uomini eziandio: che le parole dello stesso Aristotele erano od inintelligibili, o vuote di senso, e piene d' inanità; mentre altri nel tempo stesso produsse inoltre opinioni non che contraddicenti al comun senso più degli stessi paradossi teorici, e pratici di Platon, di Zenone, ma quel che è peggio, perniciosissime. Ed appetto di quegli utilissimi volgari divisamenti quanto proprj della ragione dell' uomo, altrettanto antichissimi, e proficui al perfezionamento dell' umana, e civil società, quale altra cosa sono esse mai alcune novità contrarie loro, se non delirj, che comunque fra loro oppostissimi produrrebbono ciò non ostante lo stesso effetto, ri-

conducendoci tratto tratto all' antica salvatichezza?

E per non uscire dal nostro discorso, che già è al suo fine sulla Giustizia distributiva, e sulla commutativa: *l' effrenato diritto di ognuno di noi su tutto*; e' per lo contrario: *il niun dritto sopra alcuna cosa in particolare*: questi due opposti sistemi l' uno attribuito ad Hobbes, ed il secondo a Rousseau sopraddetti non ci condurrebbono essi egualmente a quello stato di guerra fra individuo, ed individuo, a cui ci tolse l' umana ragione per via dello stabilimento d' ogni dominio, e proprietà?

Ma Rousseau ed Hobbes non sarebbono per avventura sulle bocche degli uomini così, come pur sono, senza quelle novità; perciocchè accade a' Filosofi quello, che talora a' celebrati Scrittori, di cui il comun delle persone è più proclive a portare attorno il male, od il men bene, che il bene; quali per odio e rancore, quali per soverchia ammirazione, e sempre con pregiudicate opinioni; travedendo un Demone, un Genio, ove talora manchi per fino il senso comune, per troppo volere uscir dal comune, e per lo contrario un fatuo in chi fu già altra volta proclamato

Il Maestro di color, che sanno.

ed è pur tuttavia massimamente nelle cose morali, e politiche. E ben si può dire della riputazione degli Scrittori ciocchè già disse Tullio su varj sistemi dagli uomini escogitati, e sulle opinioni loro quai passeggiere, quali stabili; benchè talvolta rimangano per alcun tempo offuscate.

Opinionum commenta delet dies; naturae judicia confirmat.

FINE.

Seguitano le note al Trattato : Del prezzo delle cose tutte mercatabili contenuto nel I. Tomo di queste Operette.

Nota I. alla pag. 4. del Trattato del Prezzo.

Qui si noti per sempre, che allorchè noi diciamo una nazione *nello stato di pura natura*, non vogliamo già dire con ciò: che le nazioni eziandio più incivilite non sieno secondo natura, come le poma prodotte da un albero innestato non lascian di esser naturali; che anzi sono molto migliori di quelle, che produceva prima dell'innesto, le quali più particolarmente possonsi dir *naturali* o *nello stato di pura natura*; ma non perciò diciamo, che questo sia il migliore per l'uomo, nè come altri fa, fra' quali il Tedesco Schmidt (*a*) dobbiam confondere chi riconosce uno stato di pura natura con chi lo loda quasi per lo migliore. Lo stato selvaggio che i Greci, fra' quali Aristotele, dissero altresì *κατὰ φύσιν catà phy'sin*, come vedemmo altrove *secondo natura* o *stato di natura*, e noi diciamo *di pura natura*, e potremmo dire piuttosto *di mera natura*, o *meramente naturale* sta allo stato della civil società, come la pianta selvaggia all'innestata, come il senso indomito nell'a-

---

(*a*) Principj della Legislazione Lib. 2. C. I.

nimale alla ragione o *logos* λόγος nell'uomo, che essendo cosa nell' uomo naturalissima, ne viene quindi, che lo stato della civil società, da non confondersi giammai colla semplice natural società, in cui ritrovasi l' umana specie nello stato eziandio di pura natura, è cosa nell' uomo egualmente naturalissima insiem coll' umana ragione, e con tutti gli ottimi suoi effetti, fra' quali la stessa civil società, la quale ha per suo fondamento il diritto di proprietà individuale, o di famiglia nonchè sui mobili e sui semoventi, ma perfin sulle terre.

Che se gli Stoici, o Stoici *paene Cinici* (fra quali alcuno tra' nostri moderni eziandio) intesero per *physis*, o natura, la stessa ragione, e la ragione eziandio la più depurata, noi insiem con tutti gli altri Greci, e Latini intendiam con ciò lo stato di pura natura, o selvaggio, che pur troppo! esiste tuttavia presso di tante nazioni, sebben picciole ognuna da se, e grandemente disperse, e vaganti, assai più accostantisi, per così dire, a' branchi d' animali d' indole per altro compagnevole, che ad uomini, e uomini inciviliti, ed a' Corpi politici, che ne risultano; ed i quali sono pure fra esso loro nello stato di pura natura (da non confonderli per altro giammai sotto di questo aspetto collo stesso stato selvaggio) siccome quello che verificasi fra persone o corpi morali inciviliti, e non rozzi, e selvaggi.

E rispetto al doppio significato di quella parola *physis natura* presso gli antichi nostri, presentemente eziandio diciam pur *naturale* una biada, un formento men puro di un altro crivella-

to, che in un senso più ampio è tuttavia cosa naturalissima, come lo stesso pane che se ne forma, e l'arte, che lo prepara, benchè nel tempo stesso opponghiam natura ad arte, che imita la natura figlia dell'Onnipossente, donde quel concetto del sommo nostro Poeta.

Che l'arte vostra quella quanto puote
Segue, come il maestro fa il discente,
Sì che vostr' arte a Dio quasi è nipote

cioè l'arte buona, per cui le cose escono dallo stato di pura natura, venendo dall'umana ragione per l'uso dell'uomo perfezionate, per così dire, non guaste, e pervertite. E niuno negherà certamente, che la civil società, che ha que' fondamenti che si dissero, onde scrisse già Tullio sull'orme de' migliori antichi Filosofi: *Hanc enim ob causam maxime ut sua tenerent, Respublicae Civitatesque constitutae sunt, nam etsi duce natura congregabantur homines, tamen spe custodiae rerum suarum urbium praesidia quaerebant* (*a*) non sia un perfezionamento dell'umana natural società, fuori di coloro, che preferiscano lo stato di guerra, che in essa ha luogo, non di dritto egli è vero, ma pur troppo di fatto tra individuo, ed individuo, tra famiglia, e famiglia per fino, nonchè tra nazione, e nazione, alla stessa civil società, nella quale tutti egualmente sotto la protezion delle leggi siamo non pur difesi, ma liberi; in mezzo alla quale sommamente grandeggiano i prodotti di quella facol-

(*a*) De Off. lib. 2.

tà, e le facoltà stesse, per cui tanto si distingue l' uomo da' bruti, la ricerca del vero, l' imitazione del vero con tutte le arti, e scienze, che ne derivano; in mezzo alla quale tanto non pur si dirozza, ma multiplicasi l' umana specie, multiplicandosene le *sussistenze*, od alimenti d' ogni maniera per via del pungentissimo stimolo applicato all' umana industria, ed aguzzato da quello stabilimento del diritto della proprietà, proprio soltanto dell' umana specie nello stato della civil società; in mezzo alla quale per ultimo tanto si distingue essa dagli stessi bruti in quello stesso in che più loro assomiglia, o si riguardino le alleanze tra famiglie, e famiglie per ragion di connubj, o si considerino le battaglie e le guerre tra nazioni, e nazioni, o corpi politici, presso de' quali si riconosce ed osservasi lo stesso diritto pubblico delle genti, quanto più sono eglino inciviliti, e quindi in quello stato, che quegli antichi Filosofi, e lo stesso Aristotele dissero *παρα φὶσιν* *parà physin* al di là della pura, o rozza natura, contrapponendolo all' altro selvaggio, o di mera natura.

Nota II. alla p. 13.

Troppo mi avrebbe allontanato dal mio scopo il dir qui della comunion *positiva*, che opponsi alla *negativa*, e quanto poco convenga al vero interesse di uno Stato, o di un Comune qualunque bene amministrato il ritener presso di se certi *Demanj* alla francese, ma dalla latina parola *Dominium*, altrimenti Beni o *Camerali*, o *Comunali* e più toscanamente *Comunitativi*, da

Giureconsulti detti più particolarmente *in patrimonio Universitatis*, e distinti dagli altri, che sono bensì nella proprietà di quello Stato, o Comune, ma di un uso promiscuo, e comune, od a ciascun del Comune, ed all' ospite per fino, quali più particolarmente *Forum, fana, porticus, viae*, siccome dice Tullio *De Off.*; potendo poi que' primi venir molto meglio raccomandati all' industria della privata individuale proprietà non solo per via di locazione, ma di vendita, e meglio eziandio; perciocchè sarà sempre vero ciò che notano Teodosio, e Valentiniano A. A. L. 2. C. *Quando et quibus*: *Naturale quippe vitium est negligi, quod communiter possidetur; utque se nihil habere qui non totum habeat arbitretur; denique suam quoque partem corrumpi patiatur; dum invidet alienae* =. Perciocchè è natural vizio nell' uomo il trascurare ciò, che possiede in comune, come se nulla abbia chi non abbia il tutto, onde per ultimo lascia andare a male la porzione sua stessa, mentre vede di mal occhio l' altrui =. Quindi cotai beni, che richieggono una amministrazione non diversa da quella, che da ogni diligente Padre di Famiglia esigono i privati suoi, dovrebbono esser raccomandati ad una siffatta cura per via di locazione, e meglio di vendita, come si disse; con questo per altro che il ricavatone vada a profitto, o si rimanga comunque nel capitale di quello Stato, o Comune, che quando bene non goda del dominio di giurisdizione od eminente in quanto non indipendente, ma suddito; può per altro godere di un dominio di proprietà non diverso da quello

di qualunque privato; e voglionsi ben distinguere dazj comunitativi revocabili dalla stessa Sovrana Autorità, che li concesse, da' Beni comunitativi, o del Comune, sieno essi, o non sieno *in patrimonio Universitatis*, o di un' indole mista. Imperciocchè avvi per es. un pascolo comune a tutti gli abitanti di un Comune in certe stagioni dell' anno, in qualche altra, non già, essendo dato in affitto per ciò, che spetta alla raccolta del fieno, onde il conduttore sborsa un tanto al Comune locatore, e per lui a' suoi amministratori, che poi impiegano quel denaro in servigio e pro del Comune stesso. Evvi così pure un bosco, dove ogni cittadino, o del Comune ha diritto di far legna pel fuoco; ma gli alberi da costruzione sono venduti al più offerente dagli Amministratori del luogo, questo si è un bene di quella Università, e per ciò, che risguarda il far legna si è di un uso promiscuo a ciascun del Comune, e per ciò che spetta agli alberi da costruzione è nel patrimonio di quell' Università; così ancora la pesca di un lago, o di un qualche seno, o tratto di mare può esser di un uso promiscuo, e comune a ciascuno almeno del Comune per la maggior parte dell' anno, ma pel periodico passaggio, o per la periodica maturità di certi pesci può esser locata, e benchè tanto nel primo, quanto nel secondo caso quella pesca sia cosa di quell' Università, ciò non ostante nel secondo si aggingne, che dessa è nel patrimonio di quell' Università, siccome un affare amministrato in quella guisa, che ogni privato patrimonio; delle quali cose può medesimamente

godere non pure un Comune suddito, ma uno Stato Sovrano, quale l' antichissima Roma, presso cui delle varie parti, in cui fu da Romolo il suo territorio diviso, una certa parte, siccome narra Dionigi d' Alicarnasso, venne altresì a' bisogni pubblici, ed alle pubbliche spese assegnata; sicchè allora presso di Lei *Bona publica* o dello Stato, o *Demaniali* o della Camera (fra' quali sono ancora i beni detti *della Corona*, goduti bensì dal Regnante stesso, ma non come proprj allodiali suoi) e *Bona Universitatis*, o del Comune, che talora ancora sebbene impropriamente diconsi *Pubblici*, furon la stessa cosa; senonchè cotai Beni poteano distinguersi gli uni dagli altri rispetto alla lor quantità, in proporzione cioè delle spese di Roma, come Municipio, o Comune, che *κοινόν coinon* dissero medesimamente i Greci nello stesso senso, e delle altre di Roma stessa, come Stato Sovrano, ed indipendente, e doveansi secondo il nostro diritto pubblico delle genti, qualora di conquistatrice fosse stata conquistata, venendo così a perdere il carattere di Popolo indipendente, od Autonomo, o Sovrano; ma rimanendogli tuttavia quello di un privato in sua casa, nella sua famiglia, a cui si paragonano gli stessi Municipj, Cittadinanze, o Città secondo la legge 16. ff. de V. S. *Eum qui vectigal Populi Romani conductum habet Publicanum appellamus, nam Publici appellatio in compluribus causis ad Populum Romanum respicit; Civitates etiam privatorum loco habentur*, colla quale consuona l' antecedente L. 15. *Eodem Tit.: Bona Civitatis abusive publica di-*

cta sunt; *sola enim ea publica sunt quae Populi Romani sunt*; donde poi la parola *Pubblico*, cioè del Popolo tutto quanto (da non confondersi giammai colla sola plebe) e per antonomasia del Popolo Romano allora Sovrano, e per ciò ancora di uno Stato qualunque indipendente, onde abusivamente diconsi *Pubblici* Beni Comunitativi secondo la legge; tali propriamente non essendo che i Beni di tutto quanto lo Stato, o Camerali, a' quali per altro convengon le stesse avvertenze rispetto alla loro amministrazione, anzi più; onde o conviene raccomandargli all' industria della privata proprietà per via di Enfiteusi, od anche meglio per via di vendita, consolidandosi così il diretto coll' utile dominio in pro della privata proprietà, alla quale intenta a' loro più estesi miglioramenti vie maggiori stimoli si aggiungono; rimanendo poi soggetti come tutti gli altri fondi alle occorrenti imposte, che e positivamente, e negativamente eziandio, togliendosi cioè le spese per le necessarie manutenzioni, pe' pubblici uffiziali, amministratori, e difensori, saranno di molto maggiore vantaggio alle Camere od Erarj rispettivi.

Io non ho qui parlato di altre minori Società, od Università rispetto a' fondi, che posseggano in comune sotto il nome di *Originarj* per es. o qualunque altra, inscritte per così dire entro il perimetro dello stesso Municipio, o Comune; ma certo è che non sarà mai men giusta l' animadversione surriferita degli A. A. Teodosio, e Valentiniano rispetto a cotai Socj tra loro, e molto più tra questi, ed il rimanente del Comune, che per altro non dee invadere gli

altrui possedimenti, come lo Stato rispettivo non dee invader quelli de' rispettivi Municipj, o Comuni, od *Università*, da non confondersi giammai secondo il linguaggio delle stesse R. leggi co' Collegj, o Corpi di Commercio, d'arti, o mestieri, che in tempi a noi più vicini dissersi pure *Università* (donde eziandio l'Università degli studj, o per eccellenza *Università*) in quanto all' essere di morali persone composte d'individui considerati sotto l'aspetto di un solo, e quindi *non uti singuli* latinamente, *sed uti universi*.

La III. Nota alla p. 14.

È questa inserita a foggia medesimamente di nota p. 6. e segg. nella Dissertazione (fra quelle sulle Monete di conto) contro la dottrina di Smith: Che l'Unità monetaria moneta di conto traggesi nella colta Europa dall' argento piuttosto per particolari consuetudini, che per universali cagioni, in quella guisa, che i Romani per l'opposto la trasser sempre per una antica consuetudine dal rame, secondo Lui.

Nota IV. alla p. 47.

Singulorum enim facultates, et copiae divitiae sunt Civitatis: Cic. *De Off.* Lib. 3. Questa verità, che il senso commune suggerì non pure a' Dotti antichi, e moderni, ma eziandio agl' idioti, è renduta ora problematica da' discorsi di alcun Moderno; ma se la premessa analisi mette in

chiara luce alcune verità paradosse, cioè contro la volgare opinione, molto più potrà sostenere una verità già conosciuta da tutti. Questi crede, che mentre la ricchezza pubblica consiste in tutto ciò, che l' uom desidera siccome a lui utile od anche sol dilettevole (*a*) le ricchezze individuali poi, o delle rispettive famiglie consistano in tutto ciò, che l' uom desidera siccome a lui utile od anche sol dilettevole bensì, *ma che trovisi in un certo grado di rarità*; quasi che l' una, e l'altra definizione non possa convenire tanto alla ricchezza pubblica che alle individuali ricchezze secondo la diversità delle circostanze.

E qui primieramente osserviamo, che l' idea composta espressa dalla parola *ricchezza* vuolsi spogliare di quell' idea relativa di paragone, che suole avere non pure nel linguaggio della volgare conversazione presso di noi, ma eziandio appo gli stessi Scrittori, onde *ricchezza* in questo senso si è il cumulo degli averi di colui, che rispetto agli averi stessi supera lo sato degli altri minori nella sua Classe, senso contenente un' idea relativa di paragone, non relativamente egli è vero ad alcun altro individuo in particolare, ma per altro rispetto ad una multitudine, idea relativa simile a quella, che s' inchiude nelle parole *picciolezza*, e *grandezza*, quando diciam di un tale o tale altro, che è piccolo, o grande, alto o basso, breve o lungo non rispetto ad alcun altro in particolare, ma così in genere, od in quan-

(*a*) *Recherches sur la nature et l' origine de la richesse publique* par le Comte de Lauderdale Chap. 2.

to ad un medio, od adequato delle varie stature presso la tale, o tale altra nazione; di modo che in quella guisa che un basso Italiano, potrebbe essere un alto Lappone, così lo stesso uomo potrà esser povero, e ricco, secondochè si paragona agl' individui della sua classe rispetto alle ricchezze, od agli individui di una classe superiore; così un ricco privato sarebbe un povero principe; così ancora i Palagj nelle Città provinciali soglion esser case nella Capitale; così il villico appetto del suo casolare chiama la casa del padrone *Palagio*, sebben modestissima, non altiera, e magnifica, come per lo contrario le case già sul Palatino: *aequata Palatia caelo*, fin da quando *Cn: Octavius praeclaram aedificavit in Palatio, et plenam dignitatis domum* (*a*), lo che pure inchiuse in origine un' idea relativa, ma non di paragone, bensì rispetto all' ubicazion di quel Colle, sul quale campeggiò poscia la *Domus aurea*; laddove presentemente per quanto certi Architetti siensi compiaciuti distinguer dalle altre case il *Palagio* con idee assolute, e quasi isolandolo per così dire, esso rispetto a quella distinzione inchiude soltanto un' idea relativa di paragone presso di noi, come la stessa parola ricchezza; così allorchè noi diciamo di un tale, o tale altro: ch' egli è ricco, sempre implicitamente intendiamo: nel suo stato o condizione, come talora eziandio esplicitamente aggiugnamo; al che corrisponde quel concetto dello stesso Tullio: *Quantum*

(*a*) Cic. De Off.

cuique opus est, *ad id accomodatur divitiarum modus* nel sesto suo stoico paradosso: *che il solo Savio è ricco*, paradosso per altro, che presentato colle seguenti parole: Ricco è chi si contenta della sua condizione in modo di non commetter cosa meno che onesta per avidità di denaro: è ben lungi dall' essere contro la volgare opinione, che anzi è sulle labbra di tutti, comechè tutti non l'osservino ne' fatti loro. Intendendo ora per *ricchezza*, o *ricchezze* (come dissero sempre i Latini *divitiæ divitiarum*) gli averi assolutamente, ed il cumulo delle cose, che servono a' nostri usi, e bisogni, le quali in questo senso meglio si direbbon non *ricchezza*, ma *ricchezze* in nostra lingua, come già disse Montesquieu nella sua: *Les richesses consistent en fonds de terre*, *ou en effets mobiliers* (*a*) fra' quali è per eccellenza il denaro; vuolsi poi distinguere in tutte quelle cose il lor pregio in uso, o consumo dal lor pregio rispetto al baratto, o permuta, e permuta estimatoria, come già si osservò nel testo, il lor pregio *in genere* dal pregio loro *specifico*, il pregio specifico da *prezzo*, che non si verifica se non quando la cosa abbia un pregio non solo in uso, ma eziandio in baratto, come notammo già fin sulla fine del §. 5, potendovi esser pregio senza prezzo, ma non mai prezzo senza pregio. Or quando così una nazione, come una privata famiglia non hanno di ciò che l' uom desidera siccome a lui utile od anche sol

(*a*) *Esprit des Lois Liv.* 20. *Chap.* 23.

dilettevole oltre i proprj bisogni, ad amendue conviene la stessa prima definizione; quando ne hanno di più, conviene ad amendue la seconda con quella condizionale appendice cioè, ove la quantità di quella cosa qualunque mercátabile potesse eccedere così pure i bisogni nonchè dell' Interno, ma dell' Estero (ove si parli della ricchezza di una Nazion, di uno Stato) in modo che il suo pregio specifico, siccome ordinariamente avviene a quello dell' acqua comune, fosse per divenire in tutti i suoi punti un infinitamente piccolo; sicchè nè pure fa d' uopo che sia rara, purchè non comune a quel segno; perciocchè se la sua maggior quantità fa sì, che se ne diminuisca il pregio *specifico* in ciascun punto, nol diminuisce già in modo, che quella merce qualunque non possa entrare in contrattazione, nè si diminuisce punto il suo pregio *in genere*, acquistando esso in superficie quello, che perde in profondità, come già si disse; ed in tale stato di cose è egualmente indifferente tanto per una privata famiglia, che per una nazione, che quella merce qualunque sia più o men rara, posta sempre una certa inchiesta. Analisi a cui ha potuto dare occasione, ma non pervenne, per quanto pare, il suddetto Autore insorto contro il suo compatriota Smith, perchè questi in più di un luogo delle sue Ricerche sulla natura, e le cagioni della ricchezza delle Nazioni (come è stato tradotto in francese, ed in Italiano eziandio: *An Inquiry into nature and causes of the wealth of Nations*, forse qui non con tutta precisione, eziandio perchè altra cosa è *wealth* don-

de altresì *Common-wealth* Cosa-pubblica, o Repubblica alla latina, ed altra *wealthiness* ricchezza, opulenza.) disse, che il Capitale di una civil Società si è il medesimo che quello di tutti gl' individui, che la compongono, nè può alimentarsi che nella stessa maniera (*a*) verità, di cui niuna è più vera sanamente intesa. Che se invece di *capitali*, o *ricchezze* vorrem dire *ricchezza*, non ispogliando questa parola di quell'idea relativa di paragone tra Stato e Stato, tra famiglia e famiglia, allora dovrem dire: che la ricchezza di uno Stato è eguale alla somma di tutte le ricchezze de' privati componenti quel qualunque Comune, o Stato divisa pel numero di costoro con tale riparto, che ne risulti il miglior servigio di quello, la migliore armonia civile, e politica tra le famiglie ed il tutto, tra famiglia, e famiglia sufficientemente provveduta, ed in istato di provvedersi ognuna nella sua classe, o condizione, e quindi tutte cospiranti nella comune interna ed esterna difesa. Così diciamo di un picciolo Stato, che è piccolo bensì, ma ricco rispetto alle sue ricche famiglie non solo, ma all' universale eziandio sufficientemente provveduto ed in istato di provvedersi, non pezzente e scioperato, ma onoratamente industrioso, e faticatore, lo che forma la vera ricchezza degli stessi ricchi, che ne sono non meno serviti, che attorniati. Ma quando bene presso di una grande nazione niuno de' suoi cittadini avesse modo di

(*a*) Lib. 2. C. 3.

lussureggiare, e molti fra' principali eziandio si vivessero come i Curj, i Fabricj, i Cincinnati, milita sempre il detto Oraziano: *Privatus census illis erat brevis, commune magnum* (a) ed in qualunque supposizione è sempre vero, che la ricchezza degli Stati non è che la somma degli averi de' rispettivi privati, potendo convenire e l'una, e l'altra definizione così alla ricchezza pubblica, come alla privata. Che se una generale penuria può talora formar la ricchezza di talun privato, così la penuria presso di altre nazioni può formar la ricchezza di tale altra ben provveduta oltre i suoi stessi bisogni. Quindi gli Olandesi obbligarono già i Re di Ternate, e di Jidor (b) a sterpare dall'Isole lasciate a que' due Regoli le piante della noce moscada, e del garofano per aver essi la *privativa* o monopolio di quelle spezierie, come essi stessi altre volte fecero di ricchi carichi di cannella odorosi olocausti alla mercantile loro speculazione: che non invilisse cioè quel prodotto non di prima necessità certamente; pure l'interesse di questi si fu allora in contraddizione con quello di tutte le altre nazioni, come talora l'interesse di privati monopolisti può parere in opposizione con quello del loro paese; sebbene alcun privato monopolista non potrà mai impedire, che gli altri suoi connazionali non seminino e. g. del frumento, potrà per altro farne endica, od incetta per trarne guadagno, ove per diversità di tempo, o di luogo aumentisi

(a) Car. Lib. 2. Ode 15.
(b) Raynal Histoire philosophique etc. T. I. Liv. 2.

il pregio specifico della sua merce, o derrata, nel che medesimamente fa egli l'interesse del popolo non ostante quell'apparente contraddizione tra il popolo (non dovendosi giammai confondere il popolo co' singoli, che lo compongono, eziandio i più volontariamente scioperati) ed esso lui; che anzi qual padre, o madre di famiglia per così dire, quando ben non per altro che per amor di guadagno, fassi egli così economico distributore, e dispensiere di ciò, che altrimenti sarebbe per mancare o in un luogo, o nell' altro, od in un tempo, o nell'altro; nè egli certamente lascerà, che si guasti, e corrompa sottraendolo alle inquisizioni altrui, ove sia ammesso il sistema della libera concorrenza di un chiunque allo stesso commercio, e quindi la libertà del traffico almen nell'interno de' rispettivi Stati, onde in questo caso eziandio le facoltà de' Negozianti stessi formano nonchè la ricchezza, ma la sussistenza, e la dispensa per così dire di tutti componenti uno Stato, e quindi dello Stato medesimo. Ove poi si tratti degli stessi coloni, e proprietarj di terre nè pure ha luogo quell' apparente contraddizione, poichè egli è vero, che il formento, le biade servono al venditore col pregio lor nel baratto, ed al compratore, per isfamarsene, servono col pregio loro nell'uso, o consumo, che è lo stesso che dire colla fisica lor quantità; ma per quanto questa sia grande, il lor pregio in *genere* si rimane sempre lo stesso, ove ne rimanga la stessa l'inchiesta, acquistando in superficie quello che perde in altezza, o profondità, come si disse; onde pe' venditori essi stes-

si raccoglitori di cotai prodotti, lo stesso denaro presso a poco ricavasi da una raccolta ubertosa che da una meno; ove per altro, come si disse, ne rimanga sempre l' inchiesta nello stesso grado assolutamente, sebbene non relativamente alla maggiore offerta; e perciò dove siavi, e quanto più siavi la libertà del commercio nel rispettivo Stato, e tanto più quanto più popoloso, ed esteso, e molto più se all' Estero eziandio, facendovisi allora tanto più facilmente asportazioni. Che se nulla, o pressochè nulla è l' inchiesta, ed interna, ed esterna per parte degli stessi mercanti, lo che tanto più facilmente può accadere, ove non sia (per sistema) liberissimo il commercio in ogni tempo, e luogo entro lo stesso Stato, ed ove sia aggravato all' Estero più o meno senza alcuna costante regola, o pubblica norma, ma arbitrariamente; onde fa d' uopo, che lo stesso onorato Negoziante metta a calcolo, prescindendo eziandio da collusioni, l' arbitrio dell' uomo con tutte le altre sinistre vicende non chè fisiche, ma politiche, cui può andar soggetto un commercio ed un commercio di tanta importanza, e molto più all' Estero; allora una derrata siffatta rimane di niun valore con iscoraggimento grandissimo della stessa agricoltura; lo che tanto più dimostra, che colla ricchezza de' Privati nonchè produttori, ma mediatori si diminuisce o si aumenta quella del Pubblico, o si consideri esso come una multitudine di famiglie, facendo astrazione dalla loro politica alleanza, o Società, o si consideri come una morale personale ed una grande Famiglia, che tutte le altre abbraccia siccome

composta di queste stesse ed avente (oltre tante altre particolari) l'universale sua cassa od erario sotto l'amministrazione del rispettivo Governo; laonde in qualunque supposizione ch' uom faccia sarà sempre vero: che *singulorum facultates*, *et copiae divitiae sunt civitatis*, talchè lo stesso Plinio (*a*) parlando della potenza del Principe risultante dalla ricchezza de' privati, molto sensatamente disse: *Nam cujus est quidquid est omnium*, *tantum ipse*, *quantum omnes habet*, donde eziandio tutta la verità dell'analogo concetto di Seneca (*b*) *Omnia Rex imperio possidet*, *singuli Dominio*, donde la distinzion realissima del dominio di proprietà ne' sudditi dal dominio eminente, o di giurisdizione nel Principato, e nel Principe, dominio tanto più grande, e possente, quanto più rispetta, protegge imparzialmente, e difende il dominio di proprietà ne' privati; laonde siccome un Saggio Legislatore, ed Amministrator pubblico dee voler fugare il monopolio non con altre armi, che favorendo la libera concorrenza, così dee fomentare ogni maniera di riproduzioni e tanto più quanto più importanti, non con altre arti che assicurando la privata proprietà fecondissima sorgente d' ogni ricchezza e pubblica, e privata.

(*a*) Panegirico a Trajano.
(*b*) De Beneficiis VII.

Nota V. alla pag. 56, *ove son citate le LL.* 2. *e* 8. *C.* De quadriennii praescriptione.

Se alcuno riporta dal Fisco alcuna cosa per dono del Principe, ovver per contratto, esso ne diviene il padrone, contro quello poi, (cioè il Fisco) si dà azione pel lasso di un quadriennio.

Ei tis ek fisku lábiti, dorúntos basiléos
I synallátton prós autu euthy's tútu despózi
Ekínos de enágete méchri tetráetías

Per largizion del Principe se alcun riporti cosa
Dal Fisco, o per contratto, tosto il padron n'è desso,
Ed entro il quadriennio chi'l fosse, il Fisco provochi

così ne' versi detti *politici*, o come per avventura avrebbe detto Dante *municipali*, o come noi diremmo da *Pólis* Piazza *Plateali*, della succosissima Sinopsi del Gius Giustinianeo e de' Basilici (che pure dispongon lo stesso Lib. V. Tit. 13.) fatta da Michele Psello in Costantinopoli sul mille, od in quel torno per istruzione del Cesare Michele Duca, e per comando dell' Imperadore suo Padre; Sinopsi che incomincia:

Grande, e difficil troppo, la scienza è delle leggi
Polike dystheóreton to máthima tu nómu

lo che dimostra e l'importanza, e la durata in ogni tempo di una tale disposizione, non essendo in quella *sinopsi*, che *kyria dógmata* le più importanti disposizioni, o definizioni.

Io poi ho trascritto que' versi greci *plateali* in caratteri nostri, perchè ognuno accentuando le parole a seconda de' segni appostivi sopra, senta,

e vegga per così dire, come altrove notai (*a*) che cotai versi corrispondono a quelli, che i Francesi, e gl' Inglesi chiamano *Eroici*, od *Alessandrini*: i quai versi, dice il nostro Baretti (*b*) servono per lo più agl' Inglesi presenti (mentre gli antichi componevano pezzi intieri di poesia in questa sorta di versi Alessandrini) a introdurre un poco di varietà ne' loro poemi di stile eroico, e a chiudere strepitosamente un pensiero, e credonsi così detti dall' Eroe Alessandro. Ma essi, secondo che io sono stato assicurato da' Signori Greci coltissimi, risuonano tuttavia per tutto l' Arcipelago e per le scale del Levante (come nelle lagune di Venezia i versi del buon Torquato) fralle quali quella d'Alessandria assai frequentata da' nostri Europei, Francesi, ed Inglesi fin da' tempi per lo meno delle Crociate; onde taluno potrebbe pure congetturare, che piuttosto avesser nome di là; ed in Sicilia ed in Italia furon pur conosciuti molto prima, che il nostro Pier-Jacopo Martelli, derivandoli per l'opposto dalla Francia, desse loro il suo nome, come dimostra quel verso riferito da Dante *De vulgari Eloquio*

Traggemi d' este focora, si t'este a bolontate

dal Fontanini attribuito al Siciliano Ciulo dal Camo; e non pochi versi di Fra Jacopone, fra'

(*a*) Nella Prefazione alla Traduzione de' Discorsi degli Oratori Consiglieri di Stato ecc. sul progetto del nuovo Codice di commercio ecc. ed altrove.

(*b*) Grammatica della Lingua Inglese.

quali il riferito dalla Crusca alla parola *sozzore*

L' alma serbi in nettezza senza carnal sozzore

e dimostra eziandio il Poema di Boezio di Rinaldo: Delle cose dell' Aquila fondata da Federigo II. tessuto in cotai versi, fra' quali per es.

E non voler Signore, se non la Majestade ecc.

cioè l' Imperadore, ed i versi altresì di

Fra Bonvexin da Riva, che sta in Borgo Legnano
D' le cortexie de descho ne dixette primano ecc.

de' quali così il ch. Tiraboschi

(*a*) *Italicum porro est carmen eodem metro conscriptum, quod primum se invenisse Petrus Jacobus Martellius arbitratus est, cuique laudem hanc jure deberi existimat Quadrius, qui forte nondum Bonvicini carmina viderat*

versi riportati eziandio dal ch. Pietro Verri (*b*) e così pur rammentati dal ch. Pignotti (*c*) colle segg. parole: Tra questi (cioè gli Umiliati) non dee lasciarsi in silenzio Buonvicino, che si distinse nelle lettere umane, e nella poesia nel Sec. XIII, ed è il primo autore del metro, che poi essendo attribuito al Martelli fu detto *Martelliano*. Ma nonchè Michele Psello scrisse di cotai versi politici, ed Alessandrini secoli prima ma altri fra quali Tzetze, e per es. descrivendo egli la morte di Archimede (*d*)

In kekiphòs diàgramma mechànicònti gràphon
Sul disegno di machina stavasi a capo chino ecc.

(*a*) *Vetera Humiliatorum monumenta* T. I. pag. 302.
(*b*) Storia di Milano T. I.
(*c*) Storia della Toscana T. VII. Saggio terzo.
(*d*) *Histor.* 35. *Chil.* 2.

Dicono, che cotai versi sono due settenarj uniti insieme; sia pur così, in quella guisa, che l'Iliade d'Omero tradotta ne' più bei passi in greco volgare da Nicolò Lucano si è un tessuto per lo più di ottonarj (*a*) scritti ed impressi accanto l'un dell'altro sebben con un certo intervallo; ma a me pare di travederne il prototipo in molti, e molti esametri greci presso lo stesso Omero, ne' quali si sente l'armonia or di due ottonarj come al verso 34. del primo dell'Iliade, su cui son modellati i segg.

E del mare fragoroso
Egli vien tacito in riva

or di due settenarj, come al verso 37.

O dall' arco d' argento
Signor di Crisa ascoltami

or di un ottonario, o settenario unito ad un senario come al verso undici *ibidem*

Da che al Re non calse
Di Crise il Sacerdote

venendo letti dietro la scorta degl' accenti, secondo cioè il tuono sillabico, e non secondo il tempo, o la quantità sillabica, due cose distintissime, che pure molti nostri dotti Ellenisti, fra' quali Isacco Vossio, come vedrem fra poco, confondono insieme a differenza de' presenti Greci superstiti, e redivivi, che nella parte massimamente della pronuncia, ed in questa parte più particolarmente del tuono sillabico, distinto dal tempo, o quantità, debbon dar la legge, e non pren-

---

(*a*) In Venezia per Maestro Stefano da Sabio 1526.

derla; due cose distintissime le dissi, quanto nella musica stessa la modulazione dal tempo musicale, che presso quegli Antichi nell' accoppiamento della Musica colle parole par secondasse il sillabico, dell' una sillaba cioè rispetto all' altra, e quindi delle intiere parole, come altrove dissi (*a*) donde una musica che parlava a differenza della nostra, che per lo più non è che uno stordimento armonico massimamente in quella, che chiamano più particolarmente *armonia*; essendo poi l' accento, o tuono sillabico quello spingimento di fiato, con cui graduatamente pronunciansi più sillabe dal minimo al massimo come nella parola *pérdónó* o dal massimo al minimo, come in *pérdònò* dal verbo *perdere* o graduatamente quinci e quindi nella stessa parola, allo stesso massimo tuono od accento subordinate, come in *pèrdónò* formanti con ciò non più monosillabi, ma una sola parola polisillaba; tra' quali accenti in un certo periodo di sillabe formanti non tanto monosillabe, quanto polissilabe parole, aventi perciò un massimo accento sempre più forte, e vibrato, ottengonsi le piacevoli consonanze dell' ottava, della quinta, della quarta, della terza dall' umano orecchio a ciò condotto per quello stesso dono dell' Autore del tutto, per cui gusta esso gli stessi melodiosi intervalli nella modulazion delle voci, o tuoni musicali, nel canto cioè, e nelle catilene; i cui mo-

(*a*) Nella suddetta Pref. ed in una nota alla pag. 97. dell' ultima Dissertazione sulle monete di conto.

tivi se vengano attinti da quelle stesse naturali modulazioni, con cui un buon Istrione, od Attore sebbene semplicemente recitante declamerebbe il tale o tale altro passo, allora eccitano in noi tanto maggiore incanto, commovimento, e passione, il *pathos* di Aristotele; e tale pare che fosse la Musica degli Antichi Greci, molto più che lo stesso tempo musicale secondava esso ancora il tempo delle varie sillabe dell'une rispetto alle altre allo stesso massimo accento subordinate, e quindi il tempo delle stesse parole; donde una musica che, per così dire, parlava, e recitava a differenza, come dissi altrove, della nostra non serva, ma padrona, anzi tiranna delle parole tradite, soffocate, frastagliate, ed oppresse e nella modulazione, e nel tempo.

Che poi quegli Antichissimi accoppiassero mai sempre la musica alla poesia, noi l'abbiamo, fra gli altri, non pur da Plutarco, che nel suo Dialogo della musica ci fa sapere, che gli antichi Lirici, come tutti gli altri poeti aggiugnevano a'versi i modi, o come egli dice, *nomi*, con cui doveano essere cantati; ma da Aristotele altresì, che ne'suoi Problemi, o Quistioni (*a*) congettura leggi o *nomi* dirsi le cantilene, perchè le stesse leggi in origine cantavansi, come usasi tuttavia, dic'egli, fra gli Agatirsi; onde prima de'monumenti, e del presidio delle lettere non fossero dimenticate; poichè benchè possa avvenire, che il buon Licida non ostante la ritenuta

(*a*) 28. del Cap. 19.

cantilena non si risovvenga delle parole, che ne sono vestite, *numeros memini, si verba tenerem*, pure pel gran fenomeno dell'accoppiamento delle idee l'una cosa facilmente ricorda l'altra, facendosi nel nostro caso il canto, o cantilena rammentatrice delle parole, come queste vicendevolmente del numero, o ritmo, cioè della melodia, o piacevoli analoghe consonanze, onde sono accompagnate; quindi ancora spiegasi, perchè i nudi versi de' più antichi Poeti Greci, e Latini sieno di per se stessi così poco melodiosi, separati cioè dal canto; perciocchè la quantità sola, od il tempo serve bensì a far risaltare moltissimo il diverso carattere; e la varia indole delle cantilene, ed a dare una norma troppo necessaria a quella discordia concorde, e concorde discordia fra le voci, o tuoni musicali nella melodia, e più in quella che più particolarmente dicono armonia; ma non costituisce già esso la melodia, od il ritmo, nel quale per altro influisce moltissimo; nel ritmo, dissi, di cui così Cicerone (a) parlando egli dell'armonia stessa ne' periodi dell'Oratore; *Quid quid est enim, quod sub aurium mensuram aliquam cadit, etiamsi abest a versu (nam id quidem orationis est vitium) numerus vocatur, qui graece* ῥύθμος rythmus *dicitur*. Ed in appresso. *Esse ergo in oratione numerum quemdam non est difficile cognoscere; judicat enim sensus, in quo iniquum est quod accidat*

(a) *Orator: ad M. Brutum.*

non cognoscere, *si cur id accidat reperire*, *nequeamus*: sensatissima! proposizione. *Neque enim ipse versus ratione est cognitus*, *sed natura*, *atque sensu*, *quem dimensa ratio docuit quid acciderit*, *ita notatio naturae*, *et animadversio peperit artem*; *sed in versibus res est apertior*; *quamquam etiam in modis quibusdam*, *cantu remoto*, *soluta esse videatur oratio*, *maximeque id in optimo quoque poetarum*, *qui* λύϱικοι lyrici *a Graecis nominantur*, *quos cum cantu spoliaveris*, *nuda pene remanet oratio*; di modo che in cotai versi vi può esser *metro* senza *ritmo*, o numero, benchè numero non siavi mai, che dove è un qualche metro, o misura per quella gran ragione insita pure nella natura medesima delle cose, ed additata dallo stesso Cicerone (*a*) così: *Numerus in continuatione nullus est*, *distinctio et aequalium*, *et saepe variorum intervallorum percussio numerum conficit*, *quem in cadentibus guttis*, *quod intervallis distinguuntur*, *notare possumus*, *in amni praecipitante non possumus*. E certamente eravi metro, ma senza numero ne' versi di que' Poeti, di cui Macrobio: *Nemo ex hoc viles putet veteres Poetas*, *quod versus eorum scabri nobis videntur* (*b*). E per nulla dire di Pindaro, che grandemente ne abbonda di cotai versi scabri; molti ancora ne abbiamo, come ognun sa, nonchè ne' sermoni, e nelle satire siccome quello

(*a*) De Oratore.
(*b*) Satur. Lib. VI. C. 3.

Est quodam prodire tenus, si non datur ultra (a) ma nelle stesse Odi, o Canzoni di Orazio, sebbene moltissimi ancora de' numerosissimi, quanto i nostri versi ritmici, per nulla dire de' tre Poe-

---

(a) Se per altro lo pronunciassimo così

Ést quodam prodire ténus, si nóndatur últra

noi avremmo ogni possibile melodia, o numero, e perchè? perchè così si rendono più marcate le consonanze e piacevoli intervalli tra accenti, ed accenti della quinta, della terza, della quarta. Si noti altresì, che se dopo la parola *prodire* si faccia alquanto di pausa, sempre più spiccherà il primo intervallo piacevolissimo della quinta; ciò si può fare dirà taluno, benchè il senso delle parole vi ripugni alquanto, ma non fu mai della lingua latina l'aggiogar più parole sotto un comune accento non loro. Egli è vero, ma sonvi molte altre avvertenze nel declamar versi o latini, od italiani, o d'altre lingue senza quella licenza, (che pur conviene alla greca, ed alla nostra Italiana, che in ciò massimamente più si accosta alla greca che alla latina) per le quali avvertenze il valente poeta, e buon declamatore nel tempo stesso si fa simile alla madre dell'orsacchino, che colla lingua raffazzona in modo i suoi parti, che di mole, o masse informi divengon ben conformati nell'esser loro; dove facendo o no un'elisione, dove sciogliendo, o no un dittongo, dove facendo o no una pausa; ma tutte queste avvertenze sempre mirano a far campeggiare piuttosto il tale intervallo d'accenti, che il tal altro apportatore di una dissonanza, ovveranco di una consonanza bensì, ma di diverso carattere. In quel verso di Dante per es.

Mi ripingeva là dove il sol tace

se non fassi pausa dopo l'*a* di *là* ma prima, ivi campeggia la consonanza della quarta per tutto l'andamento del verso, non più piacevole della quinta, ma più addattata al soggetto delle parole; come per lo contrario.

ti. E chi non sente tre bellissimi Endecasillabi in que' versi del Venosino?

Vidimus flavum Tyberim retortis
Littore Etrusco violenter undis
Ire dejectum monumenta Regis

simili a' bellissimi del nostro Fantoni, che per la lor somiglianza a quelli, anzi perchè gettati nella stessa forma, dovremmo dir detestabili secondo la dottrina, che or ora vedremo d' Isacco Vossio. E chi non sente bellissimi Martelliani fra quelli del Carme di Catullo (che pure talvolta è il men numeroso fra i tre) su Berecinzia ed Ati tradotti di fatto in versi Politici, o Martelliani da un valoroso nostro contemporaneo Letterato in Roma, Figlio già di un valoroso egualmente Pittore Francese (*a*). E chi non li sente in tutti i versi dallo stesso Catullo scagliati contro Tallo Giovine sbarbatello, o piuttosto *barbatulo*, come ora per vezzo, ma

Idemque Thalle turbida rapacior procella
Quum de via mulier alites ostendit oscitantes

Già fiammeggiava d' amore la stella,
non istarebbe bene appetto di quel di Petrarca
Già fiammeggiava l' amorosa Stella
dello stesso andamento con quello di Dante
Dolce color d' oriental zaffiro
Così la varia melodia de tuoni sillabici, come quella de' musicali sulla scala delle voci doppiamente diletta, dipingendo altresì all' orecchio, per così dire, un oggetto a guisa de' nomi dettati dall' onomatopeja, che eccitano nel tempo stesso e l' idea del loro soggetto, e di un certo suono, donde esso nome deriva.

(*a*) Subleyras: *Catullo tradotto*.

(tradotti già nello stesso nostro ritmo, o numero) a' quali il ch. Cesarotti (*a*) paragona il verso intonato dopo la vittoria sul campo di battaglia, e battendo la misura co' piedi, da Filippo insultante a' morti Ateniesi ed al fuggiasco Demostene

Demosténes Demosténus Peanieùs tod éipen
Demosten di Demostene Peaniese ciò dettò

avendo cioè ridotto il principio del Decreto di Demostene per la guerra a verso composto di un giambo dimetro, e di un altro pur giambo dimetro, ma monco di una sillaba, come que' di Catullo, siccome dice lo stesso ch: Cesarotti.

E passando da' Lirici al nostro grand' Epico, certamente Virgilio letto da un Italiano è assai più numeroso e costantemente numeroso di quel che Lucrezio; dissi Virgilio letto da un Italiano, altrimenti non si sa spiegare, come lo stesso Vossio affermi: *Hac nostra tempestate Virgilii, et aliorum carmina, ita vitiose pronuntiantur, ut vix intelligas esse carmina* (*b*); e Lucrezio lo è più degli altri più antichi, lo stesso si dica de' Greci, tra' quali antichissimo Omero, quando non gli contenda il primato Esiodo fabbricator egli ancora di esametri; ma presi così in massa più scabri (per servirmi della stessa espression di Macrobio) di quelli di Apollonio Rodio, di quelli di Teocrito. E chi non conosce i versi del soavissimo Anacreonte, che volendo pur can-

---

(*a*) Vita di Demostene tradotta dal greco di Plutarco.
(*b*) *De Poematum cantu, et viribus rythmi.*

tar degli Atridi era tuttavia strascinato dal genio della sua lira a cantar di tutt' altro; pure in quanto al *numero*, o ritmo della totalità de' suoi versi sono eglino notabilmente superati da quegli stessi di Nicolò Lucano, che di sopra accennammo, ed incominciano a seconda del loro andamento.

Dinne, e canta la grand' ira
O Calliope mia Diva
Del Figliuol di Peleo Achille

E molto conforme al vero par che dica Cicerone, come vedemmo, che certi modi, o versi de' Poeti di que' tempi scompagnati dal canto sembravan prosa, e versi massimamente de' migliori fra' Lirici, quelli appunto che più si cantavano; quindi, come dissi altrove, a mano a mano che si ommise di cantare costantemente i versi o lirici, od epici, come prima si faceva, combinando il tempo de' piedi loro, e delle loro sillabe, (che è ciò, che diciam *quantità*) con quello de' tuoni o note musicali, si rendette vie più cospicua, come al tramontar del sole la luna, l' altra armonia degli accenti sillabici, donde poi eziandio i versi *politici*.

Ma qui mi sento altamente sgridato dal sopracitato Isacco Vossio, il quale volea insegnare a' presenti Greci nonchè a parlare, ma a pronunciar le parole dell' antica lor lingua, e rilevarne giustamente gli accenti, e pressochè a compitare sotto la sua sferza i versi di Omero, *Si quis itaque*, dic' egli (*a*) *hodiernos Graecorum*

(*a*) Loco citato.

accentus, *seu prosodiam sequatur*, *et legat carmina vel Homeri*, *vel cujuscumque alius antiqui poetae*, *nullos omnino pedes*, *nullum vel metrum*, *vel rythmum agnoscet*, *nihil quod numerosum sit*, *vel aures afficiat*, *sed sonum absonum*, *et ridiculum*, *et versus*, *qui cantari nequeant*, *denique quidvis potius quam carmina intelliget*. *Eo sunt redacti miseri Graeci* (cotesta non è nè latinità, nè urbanità Itala, o Romana) *ut nec legère*, *nec cantare graece sciant*, *amissoque omni pristino cultu*, *cum caeteris barbaris ritibus musam quoque barbaram sint amplexi*. *Jam a mille et pluribus annis*, *nullum aliud carminis frequentaverunt genus*, *quam versus*, *quos illi politicos vocant*, de' quali; dic' egli, *quod nullos moveant affectus*, *sintque maxime humiles*, *populares*, *et pedestri similes sermoni*, *ideo* πολιτικοί, *et* λογοειδεῖς *appellantur*, *cujusmodi est iste*

ἵππυς δὲ ξανθὰς ἑκατον καὶ πεντήκοντα

E di mantel bajo cavalle cencinquanta

verso politico composto di un senario, e di un settenario, che dà una specie di rassegna non tiene egli certamente un abito gentile. *Si quis*, seguita Vossio, *vel Homeri vel aliorum poemata ad legem vulgarium accentuum exprimat*, *complures istiusmodi versus deprehendet*, *ut minime dubitandum sit*, *quin ex corrupta heroici carminis pronuntiatione versus isti politici originem traxerint*. *Observandum tamen quemadmodum exametri non aequalem semper syllabarum continent numerum*, *cum aliquando tresdecim*, *aut etiam duodecim tantum*, *nonnunquam vero ad*

septem decem extendantur syllabas, ita neque politicorum versuum eamdem semper esse rationem. Questa considerazione anche solo lo potea fare accorto della falsità del suo sistema: *cum nonnunquam duodecim, aut tresdecim, alias quindecim, quandoque septemdecim observantur syllabis. Qui duodecim, aut tresdecim tantum continent syllabas, ii sunt similes versibus iis, quos et nostrates, et Galli in suis vernaculis linguis Heroicos perperam vocant*, come noi pure vedemmo, *licet majorem accentuum Graeci habeant rationem, quam* Galli, *utpote qui non naturalem tantum syllabarum quantitatem, sed et ipsos quoque ut plurimum negligant accentus*. Che guazzabuglio! è mai cotesto d'idee non distinguendo esso cosa da cosa. *Hoc tamen carminis genus raro apud Graecos occurrit, sed vero qui quindecim syllabis decurrant versus frequentissime reperiuntur, et hoc numero gavisi sunt Tzetzes, Constantinus Manasses, et innumeri alii, qui hanc mensuram diligentissime observavere*.

Già noi abbiamo osservato negli Esametri di Omero l'accoppiamento or di due ottonarj insieme, ora di un senario con un settenario, ed ora di due settenarj; ne viene per ciò, che in que' versi, ove non si tenga conto, che de' melodiosi intervalli fra' massimi tuoni sillabici, od accenti, le sillabe oltre l'ultimo accento, a cui sono subordinate nel verso, non cambiano la specie od indole del verso stesso, e così è martelliano, od alla francese, ed inglese *eroico*, od alla greca *politico* il verso di dodici sillabe com-

posto di due versi tronchi, come l'altro di quattordici composto di due versi piani, come l'altro di sedici composto di due versi sdruccioli. Vossio poi pare, che qui distingua accento da quantità, ma che nel tempo stesso non ne avesse egli una giusta, ed adequata idea, come apparisce eziandio da ciò, che segue. *Qui primi istiusmodi versus usurparunt*, *licet κακοζηλία laborarint*, cioè di fanatismo per una brutta cosa, secondo lui, *non tamen omnino syllabarum neglexerunt rationem*, *sed vero qui proxime elapsis sex*, *septemve floruere sæculis*, *cum viderent*, *se Ævi sui auribus non satisfacere propter immutatam pronuntiationem* (concedo in qualche parte dell' articolazione di parole, di sillabe, o di alcuna vocale, o di alcun dittongo, o di alcuna consonante, ed in quanto al *tempo* eziandio talora, o *quantità*, ma non così facilmente in quanto all' accentuazione) *omissa antiqua et naturali syllabarum quantitate*, *solam vernaculorum accentuum habuere rationem*, *satius ducentes a veterum præceptis*, *quam a recepta suis temporibus recedere consuetudine*. Quanto! meglio di Vossio ragionava Tullio, come vedemmo: *Neque enim ipse versus ratione est cognitus*, *sed natura atque sensu*, in somma per ciò che noi diciamo orecchio armonico sensibilissimo naturalmente, che è lo stesso che dire per dono dell' Autore del tutto (quando ben non ne conosciamo le immediate cagioni nella nostra struttura, o del nervo acustico) a quell' armonia, melodia, piacevole consonanza od intervallo fra tuono, e tuono, fra accento ed accento, *quem*

dimensa ratio docuit quid acciderit, sulle quali cose poi in quanto almeno agli effetti fece le sue riflessioni la ragione dell' uomo; *ita notatio naturæ et animadversio peperit artem*. Vossio per l' opposto vuole in certo modo, che la natura secondi i nostri precetti, chiamando altresì naturale ciò che si cangia, mentre non si cambia certamente giammai ciò che è per natura, o naturale, quale vuole egli affatto erroneamente che sia la quantità delle sillabe, che in ispecie può esser varia per consuetudine, come la parola stessa; laddove per lo contrario è nella natura medesima della cosa, che per aver di più sillabe una parola sola polisillaba, fa d' uopo almeno piramidarle, per così dire, sotto un massimo spingimento di fiato, tuono, od accento grammaticale, o sillabico, come dimostra l' analisi-sintesi nel compitar medesimo de' fanciulli. Laonde sono più ignoranti degli allievi loro que' maestri, i quali compitando con esso loro, gli spingono al precipizio nelle parole sdrucciole, in cui il massimo accento è nell' antipenultima, e nella nostra lingua talora eziandio al di qua, come nelle parole per es. mácínánó, rammáricánsí, facendogli compitare, come se dovessero rilevare rámmárícánsí, aumentando cioè fino alla penultima sillaba la forza del rispettivo accento, che per lo contrario avrebbe dovuto scemare dal secondo *a* in giù.

Hic finis, termina Vossio, *hæc denique ultima fuit meta Poeticæ, simulque Musicæ nobi-*

lissimarum quondam artium, *quamdiu litteræ*, *et ingenia Græcorum floruere*, *nunc vero adeo infelicium*, *ut ne reliquiæ quidem priscæ supersint gloriæ*, *perierintque*, *nulla prorsus relicta posteritate*. Or ecco che siamo al finimondo, perchè non, sappiamo più, come, in quanto massimamente alla quantità o tempo sillabico l' ω si distinguesse dall' ο, e dall' η l' ε, e come l' antica greca pronuncia non andasse soggetta a quell' *iotismo*, a cui la presente pe' dittonghi, οι, ει, e per le stesse vocali η, υ, ι pronunciate tutte come quest' ultima vocale ι.

Ma sia detto con tutto il rispetto dovuto alla memoria di un Letterato (figlio di un altro Letteratissimo) che si meritò quella gentilissima lettera in data del 1663, di mano dello stesso Colbert, e per parte del Gran Luigi coll' annessa cambiale, che non dovea esser men grande del suo donatore; molti sono in quel suo discorso i paralogismi, e moltissime le contraddizioni. Già da mille e più anni fin da' suoi tempi, ed ora già da mille, e dugento, lo che ci porta a' tempi dell' Imperadore Eraclio, quando l' Imp. G. R. portava tuttavia le sue arme vittoriose nel cuor della Persia, nonchè pe' circostanti paesi: *nullum Græci fere aliud carminis frequentarunt genus* oltre i versi politici, o come noi diciam martelliani, e poi si ha a dire: che *solam vernaculorum accentuum habuere rationem*? Io voglio convenire, che il parlar del volgo, o volgare possa dirsi *vernaculo* non solo perchè natio, ma eziandio perchè una gran parte del volgo presso gli antichi Romani, e Greco Romani

erano *vernæ*, cioè schiavi nati in casa da forestieri mancipj; ma tali erano forse i veri Greci di Costantinopoli, della vicina Asia, e della Grecia mille, e dugento anni sono, onde *vernaculi* si dovesser dire i loro accenti? ovver piuttosto essendo essi tuttavia la più culta Nazione a que' tempi; sicchè gli stessi fuggitivi in Italia per l' invasione dell' Ottomano circa otto secoli dopo la dirozzaron tuttavia colla loro greca Letteratura; conveniva egli fin d' allora agli stessi Signori Greci apprender gli accenti de' loro *Vernæ* entro la stessa Costantinopoli? di que' Geti e. g. o Figli di que' Geti, presso de' quali ospite già il confinato Ovidio si vergognava pure di avervi aggiogato sotto modi Romani getiche parole

Ah! pudet, et scripsi getico sermone libellum,
Structaque sunt nostris barbara verba modis (*a*).

Io poi lascio a' presenti massimamente Signori Greci, se pure non l' hanno già fatto, il rispondere alle insolenze d' Isacco Vossio, uomo inoltre di molta erudizione, egli è vero, ma per quanto si vede di poca Logica, e Filosofia, cioè uomo di poca analisi nell' esaminare le cose, e distinguendo le une dall' altre assegnare a tutte la loro indole, e qualità, il loro officio, e sì non confondere nel caso nostro *tempo* o *quantità sillabica* con *accento* o *tuono* parimente *sillabico*; come non si dee confondere la modulazione della voce, nonchè musicale, nonchè rettorica, ma famigliare per fino nè col tempo, nè cogli ac-

(*a*) De Ponto.

centi delle sillabe, nè coll' articolazione di queste stesse, e delle intiere parole polisillabe; la quale articolazione scompagnata eziandio dalle modulazioni, o tuoni musicali ritien pur tuttavia un gran magazzino, per così dire, di melodie nelle piacevoli consonanze fra loro di quegli accenti sillabici secondo quegli stessi intervalli, che notansi rispetto alle stesse musiche consonanze nella scala delle voci.

Ed allor quando il buon Ovidio architettò de' versi, o modi Romani con materiali getici, o gotici, non è inverisimile, che ciò facesse egli non tanto rispetto al tempo o quantità sillabica di quelle parole barbare, o piuttosto forestiere, conciossiachè giustissima si è pure l' animadversione:

Barbarus his ego sum, quia non intelligor illis

quanto rispetto alla collocazion di quegli accenti, per cui medesimamente un Alberti, un Tolomei, un Caro, ed altri siffatti poteron presso di noi scrivere esametri, e pentametri in nostra lingua con melodia fondata soltanto su que' melodiosi intervalli fra gli accenti sillabici; onde non solo i versi italiani fatti a foggia de' latini, ma gli stessi Maccheronici, che pur non lasciano di essere numerosissimi, anzi gli stessi più eleganti fatti da' moderni Latinisti, siccome a fronte del suo originale

Chiare fresche, e dolci acque

O Fons Melioli sacer di Flam.

(de' quai due per altro non è men numeroso Orazio nella sua Ode

O fons Blandusiæ splendidior vitro)

ben dimostrano, che la loro armonia dipende da-

gli accenti sillabici, e non dalle sillabe brevi, o lunghe; poichè una cotal brevità, o lunghezza nonchè nelle sillabe, ma per fino nelle vocali isolate (come massimamente presso de' Greci), noi non la conosciamo più, o certamente non l' attendiamo più nel comporre la musica colle parole.

Ed una tale osservanza della rispettiva brevità o lunghezza delle sillabe potè anco presso quegli Antichi a poco a poco venir meno, ed a mano a mano, che si ommise di cantare costantemente i versi (come certamente non sembra che fosser cantati dall' Autor loro i versi ventuno, che piangon Marcello, benchè in quanto ed all' eccitato commovimento, ed al riportatone premio superasser tutte le ariette de' nostri moderni Virtuosi) nel tempo stesso venne con ciò mostrandosi, come si disse, vie più cospicua, siccome al tramontare del Sole la Luna, l' altra armonia, o melodia de' sillabici accenti grammaticali, la quale potè pur anco, quando cantavansi costantemente i versi, germogliare, e farsi gustare, ma non così, e tanto necessariamente, quanto in appresso; sicchè preventivamente potè per secoli ancora accoppiarsi la versificazion *metrica* alla *ritmica* così più particolarmente detta, quella che essenzialmente non tien conto che del tempo sillabico, e quindi del tempo degl' intieri versi fondamento e norma dello stesso tempo musicale, nel che precedono necessariamente le parole alle varie cantilene con cui possono esser vestite, e non come nelle *parodie* la musica alle parole; l' altra, che essenzialmente non tien conto, che della collocazion degli accenti entro

per altro un certo numero di sillabe, o qualora si unisca insieme con quella, entro un certo periodo di tali, o tali altri piedi, o misure di tempo; talchè quando ancora non fu più costantemente cantata una tal poesia, tanto più dovè ricorrere alle natie sue bellezze; e ne emerse in quanto a se stessa tanto più bella nella nuda sua semplicità, quanto meno assistita da' colori, e da' farmaci della musicale *toilette*, ch' or non sappiamo, se più copra, imbelletti, od imbratti tanti sciocchissimi Drammi su' nostri Teatri; tanto! è falso, che come parve a Vossio, ne nascesse una deformità, e turpitudine.

Così dopo i versi *scabri* degli altri più antichi verseggiatori nella lingua del Lazio, gli esametri di Virgilio, di Ovidio, e di altri tali benchè osservatori altresì della quantità, ne emersero numerosissimi, come ogni orecchio italiano sente; ma con andamento men vario di quello degli esametri di Omero, presso del quale per altro sonvi altresì moltissimi versi col portamento degli Esametri latini, che pressochè costantemente osservano l' intervallo della quarta tra l' accento massimo sulla penultima sillaba del verso, ed un altro antecedente; dal che venne poi, che i nostri Ellenisti *di Scuola* non osservando negli esametri d' Omero quel costante andamento, e non rade volte eziandio niuna melodia, od armonia, cominciarono a dire con una stranissima presunzione: che i Greci presenti li leggon male, come fra' primi lo stesso Vossio, che li credette perciò degenerati per natura; come se un qualunque vegetabile renduto prima ortense, po-

scia per trascurata coltura alquanto inselvatichito, ma tuttavia nello stesso clima, nella stessa atmosfera, nella stessa esposizione rispetto al sole, ed a' venti, fra gli stessi elementi, ed alimenti non possa somministrare polloni, marze, magliuoli, germi, e sementi per un nuovo ingentilire; e come se la necessaria accentuazione delle parole, che tutta quanta investe la parola, e non una sola sillaba, come prima si credea, non passi necessariamente (qualora passino le parole) insieme con queste stesse di padre in figlio, di generazione in generazione fino alla più tarda posterità, come fino a noi lo scoprirci il capo, a guisa degli antichi liberti.

E se a noi non convenisse di uscire al più più presto da questa lunga tiritera, oltrechè si può riscontrar ciò presso lo stesso Vossio (*a*) noi vedremmo come egli vuol pur raffazzonare a modo suo gli esametri di Omero, dando loro per via della mutazion degli accenti o trasporto loro da una sillaba all'altra, da una sede all'altra, quel portamento, che più piacque a' Latini, confondendo egli sempre se non colle parole, praticamente almeno, ed in realtà, quantità sillabica con accento sillabico, quella, base della Poesia *metrica* da accoppiarsi necessariamente col canto qualor prettamente metrica, questa, base della *ritmica* così più particolarmente detta, donde ebbe nome eziandio la *rima*, perchè nelle ritmiche Poesie più conosciuta, ed usitata fin dagli antichissimi tempi, in cui gusta-

(*a*) Ibidem.

vasi pure la ritmica Poesia forse più universale, e nulla meno antica della metrica in genere, e più certamente della metrica greca, e latina, secondochè porta la più comune opinione, e dello stesso Vossio per fino (a) con uno spirito di perpetua incoerenza con se medesimo, che è una meraviglia: *Tanto consensu*, dic' egli, *pleraeque gentes spurios istos rythmos*, parlando egli della poesia ritmica, e delle rime, *amplectuntur, ut toto fere orbe vix ullam poesin, aut ulla reperias cantica, quae non vel eisdem, vel similiter sonantibus absolvantur vocabulis. Consuetudinem hanc servant non Arabes tantum, et Persae, et Afri, sed et Tartari*, cioè la Tartaria, tutta quanta è lunga, e larga, quella matrice di tante e tante presenti Nazioni, ed Europee, ed Asiatiche, *et Sinenses, et complures quoque Amemericanae gentes, ut dubitari vix possit, quin ipsa natura una cum cantu hanc poeseos rationem mortalibus tradiderit*. Or come potrà dirsi ciò, che n' è regalato dalla stessa natura, un degenerare, un tralignare, un imbastardire; come secondo lui i versi politici di Psello, e di tanti altri non sono che una degenerazione degl' esametri de' più antichi Greci, e di Omero?

Dissi: che la Poesia ritmica si è la più universale, ed antica, secondochè porta la più comune opinione de' Dotti, che parlano, e ragionano di queste cose, fra' quali altresì il nostro Quadrio

15

(a) Ibid.

così (*a*). Il costume, dic' egli, di misurare a sillabe il verso non è già sol proprio de' verseggiatori Italiani, ma di tutti i Poeti delle lingue viventi, come sono gli Arabi, e i Turchi, gli Spagnuoli, e i Franzesi, gli Schiavoni, e i Tedeschi. Anzi l' uso essendo antichissimo, come quello, che era già fin presso gli Ebrei, come nota (*b*) il Bellarmino (*Inst. Ling. Hebr.*) per la sua dignità però, ed anteriorità di origine anzichè d' essere disprezzato stimato esser dovrebbe, ed anteposto ad ogni altro: così egli. E certamente se dall' incontro frequentissimo di varie specie di rime ne' versetti originali del Sacro Testo vogliamo argomentare altresì la presenza di una Poesia ritmitica, essa non mancò agli stessi antichi Ebrei. Dissi varie specie di rime, quali sono quelle, che annoverano i Grammatici, fra' quali l' autorevolissimo Pasini, l' una ch' egli chiama cogli altri *carmen laudabile* nella sua traduzione delle parole ebraiche corrispondenti a ciò, l' altra *carmen conveniens*, e la terza *transiens*, che noi diremmo passabile, delle quali rime difettose, o false ne usa pure la Spagna, forse avendole ereditate dalla Lingua Araba tanto affine alla stessa Ebraica, quant' esser lo posson due dialetti della medesima Lingua, e Lingua certamente antichissima.

In quanto poi a' Chinesi, a cui i nostri dot-

(*a*) Sotto nome d' Andrucci.

(*b*) Veramente anch' egli il Card. Bellarmino confessa di ritrovarsi su ciò in quella oscurità in cui gli altri, che vedremo in appresso.

ti Europei, dopo il più accurato esame di que' monumenti non contendon quattro mille anni per lo meno di antichità; i Chinesi, *dont la Langue*, dice Freret, che molto studio vi avea posto, conversando col Sig. Arcadio Hoangh Chinese nella stessa Parigi, *est la plus musicale, et la plus harmonieuse de toutes celles que nous connoissons; puisque les mots, qu' elle emploie sont variés non seulement par les temps plus longs, et plus courts, dans les quels on les prononce, mais ancore par l' élevement, et l' abaissement fixe de la voix et par diverses inflexions de tout semblables à celles de notre musique; néanmoins* dice lo stesso Freret *n' ont jamais connu la versification cadencée par l'arrengement de ces tons musicaux; leur poésie a seulement été composée par le nombre de syllabes, et dans la suite on y a ajoutée la rime*. Ma io non ho alcun sentore della Lingua Chinese, bensì alcuno sebben tenuissimo dell'Ebraica, presso della quale parmi d' incontrare per fino i versi *politici* de' Greci, *Alessandrini*, od *eroici* degl' Inglesi, e Francesi, e *Martelliani* nostri. Ma come ciò? dirà taluno, dubitandosi tuttavia se gli antichi Ebrei abbiano avuto giammai alcuna versificazione o *metrica*, o *ritmica*, o l' una, e l' altra cosa nel tempo stesso; che anzi assolutamente si nega.

Io so bene, e tutti sanno, quanto lo spirito di parte ci possa far negare, od affermar cosa, del che tuttavia dubitasi rispetto cioè ad un' indagine qualunqne., nella quale possono incontrarsi tre stati, od affezioni dell' umano intellet-

to; uno in cui è persuaso per la negativa, un altro in cui è persuaso per l'affermativa, ed un terzo simile a quello del *non liquet* (*a*) degli antichi Romani tra l'A, ed il C, cioè tra l'*Absolvo*, ed il *Condemno*, di una latitudine molto maggiore di quella di questi due; benchè questi abbiano essi eziandio una certa talqual latitudine, trattandosi di cose capaci non di una metafisica evidenza, quale si è quella, di cui Cicerone *in Lucullo*: *Ut enim necesse est lancem in libra ponderibus impositis deprimi*, *sic animum perspicuis cedere*, siccome avviene massimamente nelle matematiche pure; ma soltanto di una morale certezza, che, come ognuno sa, altro non è, che una massima possibile probabilità nella rassegna di tutti i casi, o motivi di ragion favorevoli, od all'affirmativa, od alla negativa, non apparendone alcuno contrario, che pure potrebbonvi essere, percorrendosi quella scala della probabilità rispettiva, ed in una ragione più o men forte degli uni rispetto agli altri, de' favorevoli rispetto a' contrarj, e così vicendevolmente in tali cose di storica, o critica erudizione, quale si è quella che qui brevissimamente tratteremo, verificandosi qui pure, posto, che ad ogni motivo di credibilità pro, o contro diasi il suo giusto peso (cosa altresì non poco malagevole nello spirito di parte) ciò che fu già dimostrato da' Bernulli rispetto alla probabilità ne' giuochi d' azzar-

(*a*) Che corrisponde a ciò per cui ora dicono i nostri Giudici, *non est inventus culpabilis*.

do: ch' essa sta alla certezza come il numero de' casi favorevoli alla somma de' favorevoli, e de' contrarj, che è lo stesso che dire: come quella frazione a tutti i possibili casi, onde così, come quella del giuocatore, che non sia infatuato della sua fortuna, va talor fluttuando la mente di un saggio critico, e disappassionato tra il sì, ed il no nelle sue erudite ricerche. Ed in tale stato di oscillazione fra due estremi punti ella era certamente la bella mente, la grande dottrina, e la somma modestia del ch. nostro Padre Ab. Mingarelli, allorchè scrisse incidentemente di ciò, che noi anco più incidentemente, e con molto minori forze ora tocchiamo. *Conjecturam igitur quamdam* dic' egli (*a*) *lectori timide propono: nimirum simili fere artificio compositos esse psalmos, eaque ratione singulos eorum versiculos quibusdam numerorum mensuris obligatos fuisse, conjicio, qua ligati sunt versiculi plurium e Sacris Hymnis, quos in Ecclesiasticis Officiis canunt, et* Canones *appellant Graeci, aut in eum fere modum, quo certis numeris vinctus merito diceretur hymnus, quem quis ita forte componeret, ut eadem plane modulatione cantari posset, qua hymnum*

Victimae paschali laudem immolent Christiani *in Ecclesia quotannis cantare consuevimus*. Questo ci presenta due versi ritmici uniti insieme, l' uno ottonario di quella dimensione, o più propriamente collocazione de' massimi tuoni od ac-

(*a*) *De Pindari Odis conjecturae*.

centi sillabici da Loreto Mattei notata, e dal Quadrio in que' versi del Rospigliosi

D' abisso le forze abbatte
Il Cielo per lei combatte

ed il secondo senario, non isciogliendo il dittongo *ia* dell' ultima parola, cioè lasciando sotto lo stesso accento amendue le vocali, in modo, che quella, che l' avrebbe minore serva di consonante all' altra; e settenario, se sciolgasi, ma restando non verso ritmico, ma una serie od ammasso di sillabe in due parole senza il melodioso intervallo della quinta. Ognuno poi sa, che i versi degl' Inni qui rammentati dal ch. Mingarelli sono non metrici, ma ritmici tutti quanti. E nella stessa fluttuazione di mente rispetto a ciò era con altri molti insigni uomini il ch. Ab. Venini quanto ingenuo e buono, altrettanto sensatissimo e dotto già del Cesareo I. R. Istituto, il quale ne' suoi saggj della Poesia Lirica antica, e moderna, ed al Capo della Poesia degli Ebrei nota che il famoso Dottor Lowth mostrasi di opinione, che la Poesia degli Ebrei fosse ritmica, dic' egli, ed indica alcune proprietà de' loro versi, che facilmente possono essere osservate in quelli, che hanno per lettere iniziali i caratteri dell'Alfabeto Ebraico, de' quali varj esempj ci offrono i Salmi altresì, siccome, aggiungo io, il 33, di alcuni versetti del quale do qui la traduzione, modellando i versi della traduzione sul portamento degli Ebraici, fra' quali sonvi tre Martelliani, o versi *politici*, dal *Lamed* cioè inclusive fino all' aspirazione, o piuttosto vo-

cale *hoin*, aspirata a guisa di fiamma, o luce preceduta dal fumo (*a*), parimente inclusive.

Ma per ciò, che appartiene, seguita il ch. Venini, al numero, al ritmo, ed alla modulazion di questi versi, egli, cioè Lowth, afferma, che tutto ciò sarà sempre del tutto ignoto, e che niuna arte, e industria umana lo potrà mai determinare. E per dimostrarlo, egli aggiugne, che di tutto è ignoto il vero modo, con cui pronunziavano gli Ebrei, che le regole intorno a ciò date dai Masoreti sono universalmente rigettate dagli eruditi, e che se i versi ebraici a lor modo si dovessero pronunziare, non resterebbe in essi nè alcun poetico numero, nè sorte alcuna d' armonia. Ma il Sig. Michaelis dottissimo commentatore di Lowth, dissente in questo da lui, e sostiene, che fatte al sistema dei Masoreti alcune mutazioni, si troverà, a norma de' loro principj così riformati i versi ebraici, qualche soavità nel suono, e qualche ritmo, libero per verità, ma non tanto che non possa servire a regolar nel coro il movimento de' danzatori cioè con aggiustate cadenze. E cose consimili nota il ch. Giacinto Ceruti nella sua bellissima traduzione del Libro di Giobbe. Si scorge bensì, dice questi, ad evidenza, che aveano essi gli

(*a*) Su cotesto elemento dell' Alfabeto Ebraico analogo ad un certo A, od O Alemanno, Anglo-Sassone, o Bolognese, prescindendo dalla densa aspirazione, che quello precede, v. la nota alla p. 42. nell'ultima fra le mie Dissertazioni sulle monete di conto a proposito della bolognese parola *Bagaron*.

Ebrei, un qualche metro, senza del quale non si dà propriamente poesia, del che porta egli alcun esempio tratto dal Cantico di Mosè . . . . Ma essendo, prosegue egli, cosa incertissima, se i punti vocali sieno stati per tutto collocati a dovere da' Rabini, se alcune sillabe in versi sien brevi, o lunghe (si vuol qui intendere se sieno col massimo accento o no) quando si debba pronunziare, o tacer lo *scevà* etc. tutti elementi necessarj per istabilir la ragion del metro (o piuttosto ritmo, poichè egli è vero, come si disse, che ritmo non può star senza metro, ma metro può star senza ritmo come corpo senz' anima, che poi gli viene o dalle consonanze de' tuoni musicali, o de' massimi tuoni sillabici, o dall' une, e dall' altre nel tempo stesso) ne segue, termina egli, che questo ancora, cioè il metro, o ritmo, non si può accertare. E colle animadversioni tutte del ch. Ceruti, Venini, Mingarelli consuonano quelle del ch. Avvocato Saverio Mattei, del che vedremo per ultimo.

E certamente in quanto all' avvertimento del Ceruti: che il non sapersi e. g. anche solo, quando si debba pronunziare o tacer lo *scevà*, basta perchè ci manchi un elemento necessario per istabilire il metro o ritmo; noi veggiam coll' orecchio per così dire (come coll' occhio la più perspicua luce) che il solo pronunciare o per l' opposto tacere in mezzo a' versi l' *e* non accentata, o femminina (simile allo *scevà*) nella Poesia francese storpia affatto o per lo contrario raddrizza pienamente i versi; così per esempio nel primo verso dell' armoniosa Enriade niente meno che le più belle tragedie di Racine.

Je chante ce Heros, qui regna sur la France non si dee prosaicamente pronunciare *je chant*, altrimenti il verso zoppica grandemente, togliendosi massimamente fra l' accento di *a* in *chante* il melodioso intervallo della quinta sopra l' o di *Heros*, e l' altro dell' ottava sopra l' a di *regna*, e lo stesso dicasi, se si tacesse l' *e* del pronome dimostrativo *ce* innanzi a *Heros*.

Ora venendo agli additati versetti cinque del Salmo 33 presso di noi, e 34 nel testo ebraico, stemprati in 27 versi da Loreto Mattei, confondendo altresì un versetto coll' altro; e trasportati pel ch. Avvocato Saverio Mattei, non come altri molti dalla lira del Santo Davide a quella del soavissimo Metastasio, ma all' altra del leggiadrissimo Rolli, in quanto a costui versi endecassillabi catulliani, non alle sue Odi epodiche, che per avventura sarebbono più addattato modello; prevengo primieramente, che ne leggo gli originali col metodo del Canonico Masclef anco per ciò che risguarda il collocare, ove assolutamente manchi, una vocale necessaria per rilevar la sillaba tra due consonanti, secondando poi, per ciò che spetta agli accenti massimi delle parole l' orecchio massimamente. In secondo luogo: che in quanto alla rima pare che il primo ed il quinto versetto originale si accordin fra loro, come altresì il secondo col quarto, ma che di ciò non ho tenuto alcun conto nella traduzione. In terzo luogo: che tale si è l' andamento ritmico di questi originali versetti, che fra loro si sente l' armonia di tre *Politici* o Martelliani siccome in *Lamed*, *Mem*, ed

Hoin, ed in tal altro del nostro Endecassillabo Eroico, come in *Nun*, ed in tal altro di un Novenario siccome in *Samech*, per nulla dire de' minori versi subordinati a quelli, co' quali poi costituiscono ciò che in ebraico corrisponde al nostro italiano *Casa*, casa simbolica, che nel primo membro del versetto ha ciò, a cui corrisponde la nostra parola *ingresso*, e nel secondo la sua *clausura*: *ex quibus singuli Hebraici versus* dice Pasini (*a*) cioè ogni versetto in particolare *constant ad normam Elegiarum apud Latinos*; *ita ut primum hemistichium* il primo mezzo verso *respondeat hexametro*, *posterius pentametro*.

Ma sia detto con tutto il rispetto, e dietro la scorta di un M. A. Flaminio, che in altri metri trasportò i Salmi da esso lui tradotti, e per es. il primo così

Beatus ille qui nec audit impios
Nec perseverat improbus
Peccare etc.

anzichè cogli esametri, e pentametri delle Elegie camminerebbe meglio il confronto cogli epodi, o versi epodici delle Odi, che tali pure si dicono, ed incontransi presso il nostro Rolli perfino grande imitatore de' metri, o ritmi di quegli antichi, nonchè presso i Greci, i Latini, fra' quali Orazio il cui Libro *Epodon* gli antichi Grammatici riferiti da Enrico Stefano nel suo Tesoro della L. G. dicon così chiamato: *quod singulis*

(*a*) *Gramatica Linguae Sanctae Institutio*.

longioribus versibus singuli breviores accinantur, qui ἔπωδοι vocantur, in quo carminis genere versus ita inter se connexi, ut alter sine altero audiri non possit, quorum prior προῳδικος idest praecinens, posterior ἐπῳδικος, quasi succinens vocatur. Cosa che mirabilmente combinasi colla casa simbolica del Metro ebraico, che pur ora vedemmo, ed incontrasi così pure nelle odi Epodiche del suddetto Rolli, come per es.

Folle è il cinico stuol, virtude apprezza
Grand' avi, e gran ricchezza ec.

al che si può contrapporre la palinodia d' Alfio usurajo presso lo stesso Orazio che, incomincia (*a*).

Beatus ille qui procul negotiis
ut prisca gens mortalium etc.
Forumque vitat, et superba civium
Potentiorum limina
. . . .
Haec ubi locutus faenerator Alfius
jam jam futurus rusticus
Omnem redegit idibus pecuniam:
quaerit kalendis ponere

Cotali eziandio sono presso a poco gli epodi, o versi epodici, che pur ora vedremo, e con molto maggior varietà di misure, e ritmi; ma spiranti una più costante nonchè umana, ma divina sapienza, il primo de' quali leggo così in ebraico, notando altresì la gradazion degli accenti o tuoni sillabici, dal minimo al massimo, sul santo

(*a*) Ode 2. *Epodon*.

nome di quattro lettere *tetragramma* o *tetragrammatico*.

Láchu bením scimhóu li iráth IEUÉ almedachám

Lamed. Venite figli udite me, che il timor di Dio
V' insegnerò
Mem. Tu che verace vita ami, e goder mai sempre
Sereni i dì
Nun. Guarda la lingua da mal dire, e 'l labbro
Da frodi ordír
Saméch. Dal mal rifuggi, e bene oprando
Segui la pace ognor.
Hoin. Intento ha Dio su' Giusti l'occhio, e gli
(orecchj sui
A' prieghi lor (*a*).

(*a*) Così tradotti dal ch. Avvocato Saverio Mattei ne' suoi *Libri Poetici dellà Bibbia tradotti dall' ebraico originale, ed adatti al gusto della Poesia italiana.* Edizion terza Napoletana.

Avvicinatevi, parlarvi io vo',
Saper volete come Dio temesi,
Figliuoli uditemi, v' insegnerò.
V' è chi mai savio, v' è chi fra voi
Vuol che sua vita contenta menisi
E lieti scorrano i giorni suoi?
La lingua frenisi, nè menzognero
Il labbro sparga nere calunnie
Nè d' altri mormori, nè parli altero.
Il mal deh! fuggasi come nemico
Il ben si faccia, la pace cerchisi,
Sia a tutti amabile, con tutti amico,

Precetti divini! influenti eziandio, (onde così ritornare alla nostra materia) nell'economia della vita umana

così qua giù si gode,
E la strada del Ciel si trova aperta

Ma precetti ahi! quanto poco osservati con danno del prossimo nostro, e nostro eziandio. Termino questa lunghissima nota su' versi Politici

---

A' Giusti, a' semplici dall' alte sfere
Iddio suoi sguardi volge dolcissimi,
De' giusti ascoltansi sol le preghiere.

Versi endecassillabi simili a quelli de' Latini, di Catullo etc. in quanto al ritmo, ed accolti massimamente dal nostro Rolli nella nostra ritmica Poesia, in modo che rispetto a questa stessa altro non sono in realtà, che due quinarj, uno de' quali sdrucciolo. V. altresì la mia traduzione di un Endecassillabo di Marziale nell' ultima fra le dissertazioni sulle monete di conto p. 98; in quella guisa che i versi politici, o martelliani rispetto alla stessa nostra ritmica Poesia altro in realtà non sono che due settenarj o piani, o sdruccioli, o per lo contrario tronchi, di modo che il verso endecassillabo *catulliano*, per così esprimerci, si diversifica grandemente dal nostro endecassillabo *eroico*, (come lo stesso Mattei lo chiama) di qualunque delle tre dimensioni, od andamenti notati eziandio dal Quadrio e' sia, in ciò massimamente, che se *e. g.* in quel verso di Petrarca riportato di sopra noi diciamo.

Già fiammeggiavane l' amorosa stella

il verso ritmico è ito affatto: non così ove dicessimo

Già fiammeggiavane d' amor la stella

sarebbe perduto il ritmo, o numero che sentesi nel seguente decasillabo

Già fiammeggiava d' amor la stella;

lo che presenta una sicura caratteristica per distinguere, quando noi abbiamo un verso di un sol getto, per così

a proposito di quelli di Psello citati di sopra, confessando tuttavia dovermisi rimproverare il

Sed nunc non erat his locus

quando bene potesse meritare alcuna attenzione, molto più poi, se niuna. E di vero si rimanga ognuno per me nella sua opinione eziandio in materia di pubblica Economia (purchè onest' uomo) nonchè nelle quistioni sul modo di leggere il greco, o l' ebraico, e se gli antichi Ebrei avessero alcun metro, alcun ritmo, o no, come l' han pure i presenti. E certamente io non ho preteso di portare alcun peso di più sulla bilancia simbolica di Cicerone, che può tuttavia rimanersi in equilibrio nella mente di molti dottissimi nella Lingua Ebraica, e tanto più quanto più tali, come medesimamente il sopralodato ch. Avvocato Saverio Mattei. Io non so a qual sorta di poesia debba ridursi certamente l' Ebraica, dic' egli, e conosco di non saperlo distinguere; ma confesso, che può essere o di un modo, o di un altro (cioè o metrica, o ritmica) penso, che potè essere di un modo anche differente (io non veggo come, quando non si neutralizzi, per così dire, l' un modo coll' altro, accopiandosi insieme come vedemmo) e che qualunque sia stata, certamente però ci fu presso loro la regola, onde potesse farsi, e di fatto si facesse un com-

---

dire, le cui parti, le cui sillabe sono integranti a segno al di qua dell' ultimo accento (che sta come il basso nella musica) sicchè niuna sillaba può ridondare, nulla mancare; e quando si è un accozzamento di più di un verso non tanto formalmente, quanto materialmente uniti insieme.

ponimento di versi regolati non altrimenti, che presso i Greci, i Latini, gl' Italiani, e tutte le altre nazioni del mondo . . . . Qualora fossimo noi ancor certi della punteggiatura Rabbinica, e che tale debba essere la lettura, quale si pronuncia di presente da chi legge a tal modo, pure saremmo incertissimi della disposizione de' loro versi, non sapendo le regole della lor poesia, che facilmente eran diversissime da tutte le altre (sempre per altro in natura, onde non dissimili che per accidenti, non in sostanza, dico io) . . . . Prendasi per es. seguita egli, il versetto 5. secondo il computo ebraico del Salmo 34, che secondo i Rabbini si legge così

Darasthi eth adonai (a) *vehenani umiccol*
megurotai hitsillani

ognuno confessa, che qui più di ogni altro luogo vi si conosce manifestamente e il verso, e la rima, ma qual verso è mai questo? ecco ci dirà taluno, qui ci è il verso italiano eroico di undici sillabe. E qui viene egli il ch. Mattei ripartendo queste parole, congegnandone non troppo felicemente due endecassillabi, a cui corrisponderebbono i seguenti

Voltomi a Dio egli ascoltommi, *ed io*
Vidimi sciolto d' ogni affanno rio.

Ma un altro, seguita egli, vorrebbe, che si leggesse così etc. Or io non trascriverò più oltre le parole del ch. Mattei, poichè ognuno può vederne il seguito presso di Lui medesimo, e come egli si adopri a raccozzare insieme le parole di

(a) In vece dell' ineffabile *Jehovdh o Ieuè*.

quel versetto quasi frantumi di un bell'antico (Della Poesia degli Ebrei, e de' Greci T. I. preliminare alle traduzioni). A me parrebbe, che il riportato ebraico versetto, che pure nel *Daleth* ad esso lui preposto ha una certa norma, dovesse venir piuttosto ripartito così, in modo cioè, che corrispondesse al seguente verso (col costui epodo, od epodico) non solo in quanto al sentimento, ma all'andamento delle stesse parole così

Daleth. *Voltomi a Dio egli ascoltommi*, *e d'ogni affanno liberommi*,

Nè la rima a mezzo il verso fa alcun disappunto, come in più d'uno eziandio de' nostri ritmi; seguitano poi l'*He* ed il *Vau* due brevissimi versetti

He. *Splendete sempre a lui rivolti*,
Vau. *Ned ismarriscansi i vostri volti*

minori (come anco i due seguenti tratti dal Libro de' proverbj (*a*)

Val meglio in pace un pane asciutto
Che mensa in guerre carca di tutto)

dell'endecasillabo nostro, nonchè de' martelliani, o politici, che abbiamo in questo stesso Salmo riscontrati, e de' quali io ristucco alquanto di materie economiche, e ritornando ad antiche idee pressochè puerili, diedi la genealogia se non con maggior verità, certamente con miglior buona fede di quel che altre volte tessitori di Alberi genealogici la dessero di Case di abbiette prima divenute poscia ricche, e potenti. In quanto poi all'additata analogia tra l'armonia

(*a*) C. 17. P. I. cantabili come i *nomi*, di cui Aristotele e Plutarco, come già vedemmo.

de' tuoni musicali, e quella de' tuoni, od accenti grammaticali, apparisce questa meglio indicata dell' altra, che pur viensi subodorando ognor più, tra l' armonia *cromatica*, o de' colori, e quella de' tuoni musicali.

Nota VI. alla pag. 65. *Vedila in calce del primo Tomo sotto il titolo di* Discorso sul Censimento.

Nota VII alla pag. 80.
VIII pag. 83.
IX pag. 84.
X pag. 89.
} rifuse nel Trattato de' Cambj.

Nota XI alla pag. 90. — 112.

Delle Imposte, de' loro Canoni, e delle Categorie loro.

Le sorgenti che portano denaro alla cassa dello Stato (per nulla dire del far debiti) sono molte, fralle quali oltre i proventi de' pubblici *Demanj*, o Beni Camerali, ed oltre le confiscazioni di qualunque natura, e le multe, oltre le cariche venali, e qualunque azione in lotto, o tontina, che in certo modo possono aver luogo eziandio fra quelle, che noi diciamo Imposte *indirette*, sonvi altresì quelle sorgenti, che più particolarmente diconsi tributi, ed imposte, le quali rispetto a' titoli loro, od oggetti, che prendon di mira si posson comodamente dividere in imposte *dirette*, *immediate*, o *scoperte*, ed imposte, *indirette*, *mediate*, o *latenti*. *Indirette* diciam quelle, che si confondon col prezzo di alcuna cosa, che il contribuente si compra, ed

acquista, quali sono tutti i Dazj di consumo per cose che vende lo Stato, o per altre, la cui vendita, o spaccio ha per via di un privilegio esclusivo o direttamente, od indirettamente venduto ad altrui. Che se si tratti di *generi* di prima necessità entro i confini del necessario fisico, si posson dir *forzate*, o piuttosto *coattive*, come è coattiva medesimamente una multa; se si tratta di *generi* di voluttà o lusso si posson dire *ultronee*, come ultroneo eziandio si è l'acquisto di una voce od azione in *lotto*, o *tontina*, se si tratta di *generi* di prima necessità bensì, ma oltre il necessario fisico, o di una qualunque comodità, posson dirsi *miste*, come pure tra il forzato, o coattivo, e l'ultroneo si è l'acquisto di una carica venale.

Dirette poi *immediate*, o *scoperte* diciam quelle imposte, che pagansi dal contribuente, senza che si confondano col prezzo di alcuna cosa, ch'egli si acquisti nel tempo stesso. *Dirette personali* inoltre diciam quelle, che perseguono la persona, qualunque siasi la sua proprietà, come la *capitazione* così più propriamente detta, che perciò non serba, o seconda alcuna proporzione cogli averi del contribuente; non considerando in esso che l'individuo povero, o ricco; talchè essendo la stessa per tutti dee esser modica assai. *Dirette reali* quelle che perseguon la cosa, o proprietà di un chiunque; *reali in genere* quelle che persegnono tutti gli averi indistintamente, ovver anco gli averi mobili, fra' quali il denaro, che dicesi *mobile* per eccellenza, come la taglia, che in Francia dicesi *mobiliere* od anco personale

(che a differenza della vera personale, testatico, o capitazione, o come disser talora le R. Leggi pro *haustu aeris*) vuolsi proporzionale agli averi de' contribuenti od in una ragion costante, od in una ragion progressiva. *Reali in ispecie* quelle che perseguono una tal data cosa, come per es. la *prediale* sul fondo A, B, C, che dicesi ancora *taglia reale* in Francia, o *fonciere*, opponendola a *mobiliere*, e tali sono eziandio più particolarmente, cioè *Dirette reali in ispecie* le gabelle per introduzione, estrazione ovver anco per transiti; siccome quelle che prendon di mira il tale, o tale altro *capo* od *articolo*. Egli è da osservarsi, che tutte le imposte *dirette* risguardo all' immediatamente contribuente, convertonsi in imposte *indirette* rispetto a chi tratta con esso lui, che pure agogna di risarcirsene sopra gli altri (comunque o mediatori, cioè mercadanti, o consumatori) almeno in parte, siccome veggiamo nel testo. Abbiam già notato, altresì nel §. 46. perchè gli Economisti chiamino *diretta* la sola imposta prediale, dicendo poi *indirette* tutte le altre; ma se il loro sistema cade a terra, trae con seco necessariamente tutta la sua nomenclatura. Abbiam notato altresì, che qualunque imposta cade immediatamente o sulla mercede dell' Operajo, come quella personale imposta, che pagasi con opera detta altresì *comandata* in Italia, ed in Francia *corvée*, o sul guadagno eziandio del capitalista, o mercante, come le gabelle per estrazione, od introduzione delle merci, o sulla rendita, o prodotto netto delle terre, come la *prediale*, o su due di queste cose

guadagni, e rendita, come le stesse gabelle, o su tutte tre ad un tempo, come la stessa *personale* pagata in denaro, ovveranco la taglia detta più particolarmente *personale* (ove non siavi una distinta prediale) quale si fu il *Catasto* presso de' Fiorentini, ed il *Censo* presso gli antichi Romani (*a*) *ex quo belli*, *pacisque munia non viritim ut ante*, *sed pro habitu pecuniarum fierent*, siccome dice Tito Livio.

Qualunque imposta poi è od *ordinaria*, o *straordinaria*, *in natura* o *in denaro*, e può intaccare o soltanto il *prodotto netto*, come la nostra prediale regolata sul prezzo capitale censibile delle terre proporzionato al loro prodotto netto, e regolata per ciò sullo stesso prodotto netto, ovveranco il *totale prodotto* come una quota qualunque sul medesimo, ed e. g. la *Decima*, e per fino i capitali stessi, come più particolarmente le multe (nonchè le confiscazioni) ovveranco le imposte pel passaggio del dominio, o proprietà di cotai capitali mobili, semoventi, o stabili da una mano all' altra o per contratto, o per eredità, od in qualunque altro modo. Tutte le Imposte per ultimo diconsi o *dello Stato*, o *Provinciali*, o *Comunitative* od alla francese *Comunali*, o come colà più particolarmente *octrois* (*b*) dall' intiero Stato, o dalla provincia,

---

(*a*) Vedi il sopracitato Discorso sul Censimento.

(*b*) Dalla latina parola *Octavarium* l'ottava parte del presunto guadagno, e più particolarmente su' commestibili introdotti in Città.

o comune, su cui e per cui si levano, od esigono; e la loro esazione, o collezione, od alla francese *percezione*, fassi a conto del rispettivo Comune, Provincia, o Stato per mezzo di suoi Officiali, od è appaltata, e ciò od assolutamente, o per una *Ferma mista*, come altri dicono alla francese, od appalto misto, avendosi nel primo caso una locazione, e conduzione fra lo Stato, Provincia, o Comune locatore, ed il Finanzier conduttore, e nel secondo una specie inoltre di società fra locatore, e conduttore, al di là cioè di un certo fisso, o *ferme* alla francese, donde *Fermier*. Ed utile è sembrato a molti cotesto ripiego, per iscansare i difetti dell' uno, e dell' altro sistema separati, e da se; poichè *neutrum ex omni parte beatum*. E con più certezza eziandio sembrò utile in ogni tempo quella division delle spese, e correspettive imposte in *comunitative*, *provinciali*, *e dello Stato*, o per lo meno in comunitative e dello Stato, perciocchè poste eziandio tutte le altre cose eguali, quanto men si estende sopra una gran superficie (quale la presenta in paragone di una provincia, o comune tutto quanto lo Stato) un' amministrazione qualunque, tanto più se ne rende sensibile in ciascun punto il bene, ed il male agli amministrati, participanti od interessati, nonchè agli stessi bene intenzionati Amministratori. Or tutta quella diramazione d' imposte parve agli *Economisti* in opposizione a' *Colbertisti* un' idra per così dire, di mille capi, a cui bastasse lasciarne un solo, donde poi venne il loro sistema figlio di rettissime intenzioni, ma non applicabile

allo stato attual delle cose, come fu già dimostrato nel testo. Per certe massime poi, secondo le quali vogliońsi regolate le imposte, e vedremo a certi capi o canoni ridotte, risulta che a tutte le altre son preferibili quelle maniere d'imposte, la cui leva ed esazione sia la meno vessante, la meno arbitraria, la men dispendiosa di ogni altra, che più allontanino il bisogno delle azion personali, che meno indncano monopolio direttamente, od indirettamente, e quindi che più favoriscano insiem col discreto prezzo la salubrità degli alimenti per via della libera concorrenza di chi li vende, e che per ultimo sieno le più proporzionali alle facoltà, od alla tale o tale altra facoltà di ciascun contribuente, nelle quali cose tutte distinguesi certamente (per altro entro certi confini tenuta) l'imposta *diretta reale in ispecie* sul prodotto netto di ciascun predio, o stabile, ch'essi vollero l'unica imposta negli Stati pastorali, ed agricoli.

Que' due opposti Sistemi insieme co' loro nomi nacquero amendue in Francia, e l'eccesso dell'uno diè luogo all'eccesso dell'altro, come accade in tutte le cose, poichè gli opposti partiti soglion sempre essere in ragion l'un dell'altro. Colbert a'tempi di Luigi XIV., per inanimire le manifatture in Francia, per procurar loro una favorevole concorrenza colle esterne manifatture non solo su' proprj, ma eziandio sugl'esteri mercati, severamente ne proibì l'asportazione de'grani, e delle derrate di prima necessità per ciò, che spetta agli alimenti, ragionan-

do, che in quella stessa proporzione abbassandosi il loro prezzo, scemerebbe altresì il *prezzo dell' opera* o *lavoro* in Francia intorno alle manifatture, e per conseguenza il prezzo altresì *del mercato* nella loro vendita, per quanto questo dipende da quello, che certamente ne dipende non poco, in quanto all' aumentarne o diminuirne l' offerta rispetto all' inchiesta; e per la stessa ragione severamente proibì l' asportazione di tutte le materie prime dell' arti, e mestieri, in ciò uniformandosi intieramente alle pratiche inglesi, quanto se ne discostò per ciò che risguarda i grani, la cui asportazion per l' opposto era in Inghilterra non pur libera, e permessa, fintantochè non oltrepassasse un certo limite, ma premiata; intanto mentre il Catasto delle Terre era già grande ed adulto in Inghilterra ed altrove; la massima parte per lo contrario delle terre Francesi o per dritto di feudo, o per altra qualunque immunità reale e locale erano esenti dalle correspettive imposte; esenzioni, contro cui reclamava la stessa equità della legge, che da prima le istituì in circostanze del sistema politico, e de' riparti de' possedimenti sebbene insensibilmente in ciascun punto a poco a poco cangiate, pure in ultimo grandemente diverse. Intanto la massima parte delle imposte levavasi su' mobili, o semoventi, e sulle stesse persone, onde grandi erano le vessazioni, e gli arbitrj, che si sostenevan colà nella leva delle imposte massimamente dal terzo Stato, come chiamavanlo, che pure costituiva una certa elevazione della simbolica Piramide del

Cav: William Temple, nonchè la sua base composta della multitudine operatrice delle Città, delle campagne, in terra, ed in mare; mentre poi di settecento milioni annui (per seguire una specie di media proporzionale aritmetica tra chi dice più molto, e chi dice meno) che si levavan sul Popolo, ed il più delle volte per via di appalti, o monopolj legali, poco più di un terzo entravane per ultimo nel R. Erario.

Or poco prima della metà dello scaduto secolo XVIII. insorse colà una mano di buona Gente, alla testa della quale si fa un medico, che non contento di meditar sulle malattie del corpo umano, fecesi capo-scuola di un nuovo regime pel corpo politico nel regolamento delle sue finanze, *Quesnay*, ed imaginò il suo *Tableau Oeconomique* (donde la setta degli Economisti) col quale intese di provare, che ogni pregio, ogni bene, ogni valore vien dalla terra colle sue produzioni somministrateci dal colono, o mezzajuolo, ò fittajuolo, o proprietario, che il manifattore nulla più fa, che rimpiazzar colla sua opera, o lavoro il pregio di ciò ch' egli consuma, che la Pastorizia, e l' Agricoltura meritavan quindi tutti gl' incoraggimenti, fra' quali il massimo certamente si è il libero commercio nell' interno, e coll' Estero; laddove per altro toccava al proprietario delle terre il somministrare per se, e per gli altri tutti tutto l' importar delle imposte in ragion delle pubbliche spese, le quali per ultimo in qualunque vizioso giro proveniente dalle altre imposte dette perciò dagli Economisti *indirette*, ricadevano sempre con un sopracarico so-

vra esso lui. Or ecco l' eccesso tanto nell' un sistema che nell' altro; nè io saprei disapprovare il giudizioso piano (posta sempre la necessità delle finanze a' confini) dell' Autore *De l' Essai sur la police générale des grains*, dal quale pare, che traesse il suo parere il nostro Galiani, che poi egli affogò in un mar di facezie, e di motti (a) cioè che debbansi rattenere, per così esprimerci, le biade, le vettovaglie, e le materie prime d' ogni maniera in uno Stato pastorale ed agricola, come l' acqua per mezzo di regolatori, di chiuse, e sfogatoi in un canal derivato, sicchè nè manchino, nè sovrabbondino al moto degli opificj erettivi sopra, e quinci traboccando ritornino nell' alveo naturale.

E di vero è del diritto, che chiamano *di natura*, *e delle genti*: che niuno comunque estero sia escluso dall' attignere a quelle sorgenti, che nascono nel nostro paese in quanto sovrabbondino a' nostri bisogni, oltrechè la divina Provvidenza ha qui pure congegnato le cose in modo, che ciò, che è giusto, è utile a tutti eziandio; poichè le sorgenti, di cui noi parliamo non sono meramente naturali, ma per arte figlia bensì, e coadjutrice della natura; e quella tanto più si adopera e travagliasi, quanto più è certo, per non dir grande il premio delle sue fatiche. Fin da' tempi di Varrone si sapea pure, che *nemo sanus debet velle impensam ac sumptum facere in culturam, si videt non posse refici* (b) ma

(a) *Dialogues des Blés*. (b) *De re rustica* Lib. 2.

quanto improvvida sarebbe una qualunque proibizione di estrarre, altrettanto par conveniente il far chiusa, per così dire (lo che per altro Verri trova a sufficienza nelle maggiori spese de' (a) trasporti all'Estero) alle acque non sovrabbondanti per mezzo di qualche dazio proporzionato alle circostanze de' tempi, sicchè serva a rattenerle, massime se si trattasse per così dire di un piano inclinato, onde niuna parte del proprio territorio ne rimanga asciutta; e di vero avviene talora, che mentre le ubertose provincie sono alle estremità di uno Stato, e le altre meno ubertose di grani, e sterili eziandio all' opposta parte, non potrebbono appetto dello straniero a quelle prime vicino reggere alle spese stesse de' trasporti, quando un giudizioso dazio a' confini non ne moderasse la svantaggiosa relativa situazione.

Or mentre gli *Economisti* non per altro, che per togliere tutti gli altri dazj, e le dispendiose loro esazioni, vorrebber l'unico sulle terre, questo stesso sistema potrebbe esiger talora le finanze a' confini, non tanto per impedire una sovverchia estrazione a danno del proprio popolo, quanto anche l' importazione degli stessi generi di prima necessità; onde i proprietarj delle terre immediatamente contribuenti non rimangano schiacciati sotto di un carico, di cui nou sarebbon così a parte gl' altri loro connazionali, ogni qual-

---

(a) Delle Leggi vincolanti principalmente il commercio de' grani.

volta se li potessero a miglior mercato procacciare dall' Estero, che inoltre potrebbe non voler nulla da noi.

Nè è da dirsi, che ciò non colpirebbe, che i grandi Proprietarj di terre dedicate alla grande cultura; poichè il piccolo proprietario di poderi alla piccola cultura dedicati, il proprietario della vigna, dell' oliveto, del pomario, dell' orto dovrà egli pure vendere buona parte de' suoi prodotti; onde un tale sistema verrebbe a togliere i piccoli proprietarj, che pure sogliono essere i più diligenti padri di famiglia; e di vero il sistema degli Economisti non par conveniente che a due estremi fra loro oppostissimi cioè, de' minimi moltissimi, e de' massimi pochi proprietarj di terre, sebbene ove le terre di uno Stato agricola fossero fra pochi grandi proprietarj ripartite, la loro prepotenza li porterebbe piuttosto a non voler carico alcuno sovra esse terre; e gli stessi Ecconomisti per ultimo par che convengano, che il loro sistema non sarebbe pienamente applicabile, che ad una nazione agricola nello stesso primo sistema d' agricoltura (in cui la rendita del proprietario si consolida colla mercede dell' operajo, e co' profitti del Capitalista) con assai poche manifatture, che non fosser domestiche, e per ultimo con poco commercio interno, e con molto meno esterno; ma ove sono ora le nazioni in Europa, appo le quali ogni padre di famiglia dopo il giornaliero lavoro carichi la sua mensa di cibi non compri, adagiandosi patriarcalmente all' ombra del suo fico, e della sua vite in mezzo a' suoi figli, ed operai?

Io veggo bene un' obbiezione, che far si potrebbe additata pur ora: che chiunque cioè non fosse in istato di rinfiancare la sua domestica, economia, mal reggentesi in piedi sulla sola rendita delle sue terre, o per via di mercedi, o per via di guadagni su' capitali in Città, potrebbe recarsi sulle sue terricciuole, ed ivi accoppiare alla rendita del proprietario i guadagni del Capitalista, e la stessa mercede dell' operajo alla campagna; ma oltrecchè ciò presenterebbe una specie di violenza alle individuali abitudini per se stesse non malvagie, ed eziandio virtuose, la presenterebbe egualmente allo stato attual delle cose bisognoso delle finanze a' confini tra Stato e Stato, tra nazione e nazione, ognuna delle quali partecipa ora a' prodotti di tutte, e tutte a' prodotti di ciascuna per via del saluberrimo esterno commercio, onde in niun luogo nulla manca, nulla sovrabbonda, e tutto il possibile si riproduce per tutto; e tale nazione v' ha, che riceve per l' ordinario dall' estero biade, e vettovaglie, perchè non tanto pastorale, ed agricola, quanto anche manifattrice, e commerciante rispetto all' estero stesso; ed allora non pare per le cose dette eziandio nel testo, che la sola agricoltura possa in tutti gli eventi sostenerne i pesi, quando bene si rimanesse sempre in pace coll' estero; o per l' opposto, come tale altra ne manda fuori di proprio fondo, ed allora tanto più vengono in campo tutte le considerazioni sullo stato di guerra, in cui si trovano gli Stati fra loro indipendenti, onde non sempre convien loro di mandare all' estero le loro derrate di pri-

ma necessità per sostentamento dell' Estero stesso loro nemico, e talora in atto medesimamente, non che in potenza, per così esprimerci colle scuole. Quindi pare, che qualunque supposizione ch' uom faccia fra le attualmente possibili, in mezzo ad un reciproco esterno commercio saluberrimo, alimentatore, ed animatore (da cui sono ben lontani, ed erano nonchè i Popoli cacciatori, ovveranco pastori acquartierantisi nelle selve; ma gli stessi antichi Popoli agricoli fra lor separati da paludi, da boschi, da monti, e deserti, o certamente non così a contatto gli uni degli altri, come al presente) rendansi sempre inevitabili le finanze a' confini, dalle quali si può trarre altresì quel compenso in favore de' proprj prodotti, e delle proprie manifatture, di cui nel testo, non perdendo giammai di vista il gran precetto della moderazione in tutto, secondochè si disse eziandio nel fine della sesta Nota.

Qui potrebbe aver luogo la sinopsi delle due categorie delle imposte insieme accoppiate, ed additate già, ma si vedrà in calce della presente nota; or delle massime con cui debbon venir regolate le imposte così propriamente dette; massime tratte da reputatissimi scrittori economici Verri, Smith, ed altri.

I. Che l' imposta abbia per norma Leggi pubblicate già, chiare, precise, inviolabili, da osservarsi imparzialmente verso qualunque contribuente

II. Che si scelga, come lo stesso dice, quella forma di tributo, che importi le minori spese possibili, poichè il problema, che dee scio-

gliersi tutte le volte che si tratta di tributo, si è sempre questo: come si possa fare, che fra la somma totale pagata dal Popolo, e la somma totale entrata nell' erario vi sia la minor differenza possibile

III. Che non si cada mai immediatamentte su' più poveri contribuenti, od il meno che sia possibile; quindi siccome dice Monthion (*a*) le imposte su' consumi od alimenti si voglion regolate in ragion composta della diretta del prezzo di questi, e dell' inversa della loro necessità, od utilità.

IV. Che non si debba mai permettere, che il tributo perseguiti immediatamente l' accrescimento dell' industria, che anzi dal tributo, come massimamente dalle finanze a' confini, si vuol ricavare non tanto un alimento al pubblico erario, quanto anche un fomento all' industria nazionale, preventivamente per altro con altri mezzi eccitata, ove ne abbisogni, onde una nazione non inselvatichisca pur troppo con ciò, anzichè coltivisi; e senza togliere intieramente giammai l' emulazione delle estere manifatture, e prodotti.

V. Che non si collochi mai il tributo in modo, che direttamente accresca le spese del trasporto da luogo a luogo nello Stato medesimo, nè s' interponga mai fra il venditore ed il compratore nell' interno del medesimo Stato, siccome dice lo stesso Verri, onde non si agevoli il

---

(*a*) *Quelle influence ont les diverses especes d'impôts sur la moralité, l'activité, et l'industrie des peuples.*

monopolio, sebbene indirettamente, togliendosi, o diminuendosi la libera concorrenza de' venditori, siccome accade ne' dazj di consumo in luoghi aperti, e non murati, la cui esazione è venduta a' più offerenti, donde eziandio grandi sproporzioni nel riparto di cotai dazj.

VI. Che ogni imposta si levi proporzionalmente alle facoltà de' contribuenti di eguale portata già contemplati dalla Legge, o dal Sovrano Decreto.

VII. Che ogni imposta venga esatta nel tempo meno incomodo al contribuente, come nota Smith, e con esso lui tutti gli altri.

VIII. Che non istabiliscansi imposte, in cui dall' una parte ovvio sia l' arbitrio degli esattori, e dall' altro il frodo de' contribuenti, onde le oneste persone non si veggan costrette a rinunciare od al loro commercio, ed industria, od alla lor probità, siccome dice il sopralodato Monthion, per nulla dire di altre imposte contro egualmente la Morale, su che è da vedersi eziandio il nostro Verri (*a*).

IX. Come per corollario di tutte queste massime, o canoni: che le imposte sieno nella lor leva le meno inducenti monopolio, le meno scoraggianti l' industria delle onorate persone, le meno vessanti, arbitrarie, e dispendiose che sia possibile, nelle quali cose par si distinguano *caeteris paribus* fra le categorizzate *le dirette reali*

(*a*) Dell' Economia politica fra gli Economisti T. I. pag. 272.

in ispecie inducenti un' azione reale, tra le quali la stessa *prediale*.

In quanto poi alle altre categorie delle Imposte, fralle quali altre *coattive*, altre spontanee notate dallo stesso Verri (*a*) noi ce ne siamo pure prevalsi rispetto alle Imposte *indirette*, così subalternamente suddividendole, come vedrassi nella annunciata doppia categoria.

Le massime stabilite convengono altresì alle imposte, che procedono non pure in una ragione costante, ma eziandio in una ragion progressiva, come quelle in Atene, per cui, siccome dice Montesquieu (*b*) *On avoit divisé à Athenes les citoyens en quatre classes. Ceux qui retiroient de leurs biens cinque-cent mesures de fruits liquides, ou secs, payoient au public un talent, ceux qui en retiroient trois-cents mesures, devoient un demi talent, ceux qui avoient deux-cents mesures, payoient dix mines* (un talento era di 60 mine) *ou la sixième partie d' un talent; ceux de la quatrième classe ne donnoient rien*.

Le stesse massime posson convenire altresì nonchè alle ordinarie imposte o *dello Stato*, o *Provinciali*, o *Comunitative*, ma eziandio alle *Straordinarie*, nonchè alle *Ordinarie*, qualunque siensi, colle quali straordinarie per altro non debbe confondersi quella contribuzione, concorrimento, ed ajuto a checchessiasi, che dagli antichi Ro-

(*a*) Ibid.
(*b*) Esprit des Lois Liv. XIII. Chap. VII.

mani fu detto *Tributum temerarium*, di cui Festo (*a*) così: *Tributorum collatio cum alia sit in capita, alia ex censu, dicitur etiam quoddam temerarium, ut post Urbem a Gallis captam conlatum est, quia proximis quindecim annis* (altri leggon *quinque*) *census alius non erat, item Bello Punico secondo M. Valerio Laevino, et M. Claudio Marcello consulibus, cum et Senatus, et Populus quod habuit, detulit.*

Cotali contribuzioni dettate dall'imperiosa necessità del momento, per cui prendonsi le sovvenzioni dove ritrovansi, e si danno ultroneamente eziandio, nonchè per ordine del Magistrato, sono disordini, per riparar sul momento ad un maggiore disordine, siccome il getto di parte del carico per salvare il resto; ed in quella guisa che il getto si porta con seco il contributo degli altri, o proprietarj di merci, o padroni del bastimento; così cotali contribuzion *temerarie* fatte cioè *temere* od a caso, e secondo l'opportunità del momento, allora saranno le meno disordinate, quando per un equo riparto verran compensate dagli altri sudditi, o cittadini, onde vie più si accostino all'indole delle imposte bene ordinate, e proporzionali, od in una ragione costante, od in una ragion progressiva.

Seguita la Sinopsi o Prospetto delle due Categorie delle imposte insieme accoppiate, ed additate già, l'una desunta da'loro titoli, od og-

17

(*a*) Abbreviatore di Verrio Flacco.

getti che, prendon di mira, l'altra, che dobbiamo a Smith, dal vario genere di proprietà su cui cadono, o delibandone parte, o talora eziandio tutto assorbendo, fra i tre gran rami delle proprietà, l' una de' mercenarj, l'altra de' capitalisti, e la terza de' proprietarj di terre, distinguendosi altresì il prodotto, o de' capitali, o delle terre dagli stessi capitali, e terre, ed inoltre il totale prodotto dal prodotto netto. Si noti, che qui sonosi annoverate le imposte le più usitate, e comuni, che pur non son poche, ed i titoli loro; quindi non si troveranno qui le imposte delle finestre, de' camini, delle colonne, delle porte, *columnaria*, *ostiaria*, come dissero gli antichi Romani rispetto agli stabili; e rispetto a' mobili, o semoventi quelle delle carrozze, o ruote, de' cavalli, de' cani, e per fino de' servi: e rispetto al *mobile* così detto per eccellenza, quelle su capitali in denaro in qualunque modo locato, e rispettivamente condotto.

Tavol
su
ca



Nota XII alla pag. 124	Vedila a foggia pure di nota nel Ragionamento sulla Giustizia Distributiva, e sulla Comutativa p. 58.
XIII p. 145 XIV p. 156	Vedi la Dissertazione contro Smith, e sul Sistema delle monete, o pegno di pregio, o misure di pregio presso gli antichi Romani, fralle Dissertazioni sulle monete di conto.

Il Presidente Carli dopo averci dato (*a*) le varie ragioni, o proporzioni, come si esprimono i Pratici, fra oro, ed argento monetati, e più precisamente, le varie ragioni del prezzo lor relativo in varie parti d' Italia, e per ultimo il loro *adequato*, che secondo lui era a' suoi tempi di 1 : 14 $\frac{2}{3}$, ci dà altresì le varie ragioni del prezzo relativo fra oro parimente, ed argento monetati nelle varie parti dell' Europa, dalle quali ragioni trae un *adequato* o medio di 1 : 14 $\frac{327}{845}$ per tutta Europa, essendo le due ragioni fra lor più distanti l' una in Ispagna di 1 : 15 $\frac{6}{24}$, l' altra in Portogallo di 1 : 13 $\frac{10}{24}$. E veramente reca meraviglia, e sorpresa, che fra regioni limitrofe cotanto e per terra, e per mare si seguitassero ragioni tanto diverse; ma cesserà in parte la meraviglia, se si

(*a*) Dissert. VI sulle Monete.

considera, che il Portogallo ricevea dalle sue miniere del Brasile molto più oro in proporzione di quel che dalle sue la Spagna nel Messico, e nel Perù, e ciò non ostante eravi pure una sproporzione, di modo che asportavansi le lisbonine clandestinamente, e compravansi a Cadice tanto a Lisbona vicino, come merce (*a*).

Nota XV alla	p. 164	Vedi a p. 123, e segg. nella II. parte delle Ricerche sull'Agostaro di Federigo II., sul Ducato Romano, e sul Fiorin dell' oro di Firenze.
XVI	p. 175	Ibidem alla p. 131.
XVII	p. 182	Ibidem alla p. 139.

Nota XVIII p. 196. e 208.

Sulle Monete rappresentative.

Stuart posteriore a Galiani pare, che non vedesse ciò, che questi avea pur veduto: cioè che l' Unità monetaria, comechè impropriamente detta *immaginaria*, od *ideale*, pure reale realissima quant' altra material cosa giammai, può diminuirsi, ed aumentarsi *come metallo*, al diminuirsi, od aumentarsi il pregio specifico della mate-

(*a*) V. Senebier, ed altresì il mio Trattatello de' Cambj C. 12.

ria, ond' è composta non in concreto, egli è vero, od effettivamente, dopo la pecunia non più pesata, ma numerata; ma in astratto, cioè per via di quel medio od adequato delle valute più o meno per la legale valuta sproporzionate, delle monete d'argento, o d'inferior metallo rappresentanti l'argento, che presumibilmente entreranno in un pagamento qualunque; delle quali può esser succedaneo l'oro, ma soltanto come pegno di pregio, non già come misura di pregio per contratti massimamente aventi esecuzione in tratti di tempo successivi, essendo esso stesso misurato da quel medio, di cui si è detto, e misurato secondo il corrente ne' varj tempi prezzo relativo tra metallo, e metallo argento misurante, ed oro misurato e *come metallo* e *come moneta* in quanto all'individuo pregio delle monete dell'oro, pregio (poste tutte le altre cose eguali, cioè peso, e bontà) tanto maggiore, quanto è maggiore lo specifico pregio di questo metallo appetto di quel dell'argento, temporariamente più o meno.

Ora l'Inglese Stuart non contento di aver trovato secondo lui una misura inalterabil di pregio nelle Macute della costa d'Angola, delle quali in una nota al Ragionamento *sulla Giustizia Distributiva e sulla Commutativa*, ne trova un'altra egualmente inalterabile nel Fiorino di Banco d'Amsterdam. Ma noi già avvertimmo fin da quando si parlò del pregio, e del prezzo delle cose tutte mercatabili, che il Fiorino di Banco d'Amsterdam, ed il ducato parimente del Banco di Venezia sono monete misure, e pegno di pregio inattaccabili bensì dalle vicende del pre-

gio delle monete *come monete*, a differenza della comune, e corrente Unità monetaria quel medio, che si disse pur ora, soggetto alle vicende delle monete non pur *come metallo* ma eziandio *come moneta*, (lo che non vide lo stesso Galiani), ma non mai superiori alle vicende del pregio delle monete *come metallo*, all' alterarsi cioè dello specifico pregio de' metalli, onde s' intendon composte, posto il lor peso, e bontà sempre la stessa. Nè vale il ricorrere alla media proporzionale aritmetica, od adequato del prezzo relativo tra metallo, e metallo argento, ed oro, come pare, che voglia Stuart (*a*) poichè, oltrechè quell'adequato sarà vario secondo il vario prezzo relativo ne' diversi tempi nello stesso paese eziandio, nonchè in diversi paesi nel tempo stesso, che è lo stesso che dire secondo la diversa ragione tra il pregio specifico dell' un metallo a quello dell'altro, con tanta varietà che potrà non ritornare a distanze più o men lunghe lo stesso medio del prezzo lor relativo (come pur torna lo stesso medio nel pregio specifico di quelle derrate, all' aumentarsi, o diminuirsi delle quali cresce altresì, o diminuisce l' umana specie) potrebbe pure aumentarsi inoltre, o diminuirsi lo specifico pregio dell'argento, e dell' oro, rimanendo tuttavia lo stesso il prezzo lor *relativo*, nonchè variando esso ancora; perciocchè sono due cose affatto diverse il vario pregio specifico dell' uno, e dell' altro metallo, e per conseguenza l' adeguato, o medio

(*a*) Lib. 3. c. 1., e c. 5., e Lib. 4. part. 2. c. 39.

così dell' un pregio, come dell' altro dall' una parte, e la varia ragione dall' altra dell' un pregio specifico all' altro, e per conseguenza l' adeguato, o medio di questa stessa ragione fra due termini quinci, e quindi costituiti dal locale, e temporaneo pregio specifico dell' uno, e dell' altro metallo, dalla qual ragione risulta il *prezzo lor relativo*, cioè dell' un metallo nell' altro, e non l' *assoluto*, cioè d' amendue i metalli nelle altre cose tutte mercatabili; ed allora solo si confonderebbono insieme quelle due cose, quando volessimo supporre, come pare, che accenni lo stesso Stuart (*a*), che tanto fosse inalterabile il pregio specifico dell' oro, quanto alterabil per lo contrario quel dell' argento, come appunto le accidentali divisioni di quella libbra sempre la stessa portataci da Carli, ma dove divisa in dodici, o sedici parti, dove in ventotto fra loro eguali, in modo di divenir tanto maggiori, o minori in ragione inversa del loro numero sullo stesso intiero, che inalterabile supponghiamo, e quasi fonte del pregio delle altre cose tutte mercatabili, nonchè dell' argento stesso, con cui esso oro non sol si misura, ma eziandio permutasi; supposizioni tutte lontane dal vero, quanto altra mai. Quindi nulla più è inalterabile il pregio del Fiorino di Banco, o di qualunque altra moneta di un Banco di deposito, che s' intende sempre costituita, come di fatto è, da un tal dato peso di

(*a*) Lib. 3. c. 5. in princ.

argento, come avverte lo stesso Stuart (*a*) di quel che il pregio delle macute, que' pezzi, o pezzo di tela, che somministra una Unità monetaria misura di pregio a' Negri della costa di Angola, e di quel che il pregio specifico di qualunque altra merce; onde quella moneta di un Banco di deposito andrà sempre soggetta alle alterazioni del pregio delle monete *come metallo*, benchè esente dalle alterazioni del pregio delle monete *come monete*, a differenza della moneta rappresentativa detta più particolarmente *carta-moneta* dipendente da un Banco non *di deposito*, ma *di circolazione*, che come ombra il suo corpo seconda le alterazioni delle effettive rappresentate monete, non pure *come metallo*, ma eziandio *come monete*.

Quali poi sieno le utilità de'Banchi di qualunque natura eglino sieno, donde sgorghi una moneta *meramente Rappresentativa*, si rende manifesto da ciò, che se n'è detto eziandio nel testo; senonchè parmi che vadano grandemente errati lungi dal vero coloro, che per la maggiore utilità, che i Banchi pubblici o *di deposito*, o *di circolazione* arrechino, annoverano la multiplicazione del numerario, dicono essi, con che pronosticano gran beni allo Stato. Ma fu già dimostrato nel testo: che se si raddoppiasse il denaro nel mondo commerciante, non ne sarebbe meglio servito di quel che prima, come per l'opposto lo sarebbe certamente una particolare Famiglia, ovveranco Nazione, senonchè

(*a*) Lib. 4. p. 2. C. 38.

una nazione ne potrebbe eziandio rimanere pregiudicata, di averne più che meno delle altre sotto certi rispetti, che vedemmo già; ma la carta moneta non è assolutamente denaro, come pure vedemmo; verità che finora non è stata ben compresa da molti, e molti, fra' quali lo stesso Genovesi zoppica talora, come allorquando lo stesso denaro, o contante lo ha per una rappresentanza delle merci, mentre ne è un equivalente od equipollente, che vogliam dirlo; conciossiachè la materia, di cui esso è composto, entra pure nel novero di merci, di capitali, o ricchezze, comunque dir le vogliamo, in quanto ci serve non solo a pegno di pregio ridotta a moneta, ma eziandio colla sua fisica material quantità in tanti altri usi della vita umana e prima e dopo, che se ne trasse eziandio moneta misura, e pegno di pregio; onde la stessa effettiva moneta ritornata allo stato di materia prima ritiene a differenza della carta monetata, tutto l' intrinseco suo pregio. Coloro pertanto, che confusero l' una cosa coll' altra, e confondono tuttavia, ne ricavano, che se all' aumentarsi del denaro ne vengon le tali conseguenze taluna buona, e tali altre indifferenti, e fors' anche cattive, le stesse debbano avvenire al prodursi, ed aumentarsi la carta-moneta; così dicono essi, all' aumentarsi del numerario, si aumenta il prezzo di tutte le cose, ed aumentandosi il prezzo, si aumentano gli stimoli dell' industria. Io non istarò qui a ripetere l' analisi del pregio, e del prezzo delle cose tutte mercatabili, onde apparisca dove questa proposizion sia vera, e dove falsa; dirò solo che la

carta-moneta non aumenta punto il prezzo delle cose mercatabili, se non dove venga essa a cadere in discredito in tempo appunto, in cui rendesi rovinosa allo Stato, ed a' singoli ben diversa in questo stesso dall' effettivo contante; poichè mentre l' aumento del denaro induce bensì un aumento nel prezzo numerario di tutte le cose mercatabili per *una reale* alterazione; la carta screditata, o qualunque moneta rappresentativa, donde si tragga una monetaria Unità, l' induce per una alterazion *nominale*, ed allorchè ha dessa il suo credito conveniente, non ne induce alcuno, se non in quanto supplisce in qualche modo al metallo monetato, poichè non è dessa il denaro, ma soltanto una rappresentanza di denaro, e sotto di questo aspetto non fa nè ben, nè male; se nonchè dove una nazione, che prima non facea uso di *carta-moneta*, od in genere moneta *rappresentativa*, tutt' ad un tratto se ne prevalesse, potrebbe collo stesso metallo monetato trarre dall' Estero tutto ciò, di cui abbisognasse o pel proprio sostentamento, o per le proprie manifatture, o pel proprio commercio, o per una necessaria difesa, ed intanto in vece del metallo trasportato all' Estero prevalersi della carta; ma oh! quanto labile. Questo stesso con graziosa fantastica immagine spiegò l' inglese Smith: supponghiamo, dic' egli, che una nazione trovasse modo, di camminare per aria, risparmierebbe ella, è vero, le sue strade, ed i suoi ponti, e tanti tratti di terra incolta potrebbono portarsi a coltura; ma camminerebbe per aria. E di vero lasciando qui ogni simbolica im-

magine, e portandoci all' analisi filosofica già premessa nel testo; se il pregio *negativo* della carta-moneta in ragione di un suo totale discredito distrugga intieramente il suo pregio *positivo*, cioè tutta la morale certezza della riscossion di quel credito, ch' essa annuncia, egli è pur necessario dare in terra una gran tombolata secondo le irrefragabili teorie di tutti i calcolatori *delle probabilità*, cominciando dal Bernulli, teorie intimamente connesse col gran principio: che il pregio specifico di tutte le cose in commercio regolator del lor prezzo è eguale all' universale inchiesta divisa per l' universale offerta, che se ne faccia, dal che discende per legittimo corollario: che il pregio di una qualunque cosa in commercio è eguale al *positivo* suo pregio diviso pel *negativo*, od è in una ragion composta della diretta del *positivo* suo pregio, e dell' inversa del suo *negativo*, o nella ragione qualunque dell' un pregio all' altro, *positivo* dall' una parte, e *negativo* dall' altra; poichè la ragion dell' inchiesta all' offerta viene esattissimamente secondando quella de' casi favorevoli alla somma de' favorevoli, e de' contrarj, cioè di tutti i possibili secondo le congetture de' contraenti, e seconda quindi le stesse congetture (ove non possa attenersi ad una precisa ragion matematica artatamente ricercata, siccome ne' giuochi detti d' azzardo, lotti, o lotterie) donde poi nasce la collisione del pregio *positivo col negativo*, in quella guisa che il dare distrugge l' avere, collisione tanto maggiore, quanto maggiore l' offerta di una carta-moneta, o moneta qualunque rappresentativa appetto del-

l'inchiesta, che potrebbe eziandio ridursi al nulla a costo di qualunque aggio contro quella promessa di pagamento, o fede di crédito, per quanto esaltata al grado di moneta rappresentante la stessa effettiva moneta; ogni qualvolta in quella specie di contratto *aleatorio*, che ne nasce, siavi tutto da perdere, e nulla da guadagnare.

Ciò non ostante la moneta rappresentativa non lascia di avere le sue utilità, ancorchè vada soggetta a grandi pericoli.

Noi abbiam già veduto altresì, che, il metallo monetato dee avere una certa ragione al metallo non monetato così per tutto il mondo commerciante, come entro uno Stato qualunque con altri comunicante per ragion di commercio, quali ora son tutti quanti (ad onta degli sforzi di antichissimi Legislatori in contrario) e con utilità medesimamente grandissima di tutta l'umana, e civil Società; quindi egli è evidente altresì: che all'aumentarsi del metallo non monetato, dee aumentarsi così pure necessariamente il monetato, preso cioè a misura, e pegno di pregio, diminuendosi il pregio specifico della sua materia prima, quanto più ne cresce la quantità e l'offerta; onde posta eziandio molto maggiore di quel che prima la quantità del metallo monetato, pure l'intrinseco suo pregio base dell'estrinseco suo si potrà rimaner sempre lo stesso, e quindi la stessa la sua equipollenza od equilibrio rispetto al pregio specifico di ogni altro genere, o spezie di cose in commercio; onde in tale ipotesi eziandio la quantità sempre maggior del denaro si divora per così dire lo stesso denaro come pe-

gno di pregio, divorandosi il suo pregio *specifico*, che per altro si rimane sempre lo stesso *in genere* siccome la cordicella di vinciglj, o vimini che uscendo quinci intrecciata dalle mani di un fanciullo entra quindi fralle mascelle di un grosso giumento, che dall' altra parte la si divora, simbolo delle cose mortali, e del tempo presso gli Antichi, che tutto riproduce, e tutto consuma scolpito eziandio ne' loro sarcofagi. E già vedemmo nel testo, che il *pregio in genere* di una cosa qualunque mercatabile, e così pure de' metalli, non si aumenta all' aumentarsi della sua massa espressa dall' offerta, ma soltanto all' aumentarsi dell' uso, che noi ne facciamo, e quindi l' inchiesta; che anzi all' aumentarsene la massa, se ne diminuisce lo *specifico suo pregio*, lo che verificandosi eziandio ne' metalli, anzi più in essi (poichè all' aumentarsene la lor quantità, non cresce assolutamente l' umana spezie, che non se ne nutrica punto) egli è perciò evidente, che ogni qual volta questi vengan portati all' officio di misura, e pegno di pregio in quella, che diciamo moneta reale, ed effettiva, nel quale officio ci servon soltanto collo specifico lor pregio, e non colla materia loro, o fisica quantità comunque maggiore, o minore, se ne richiederà una massa tanto maggiore, e ne verrà quindi, che tanto più incomoda e pericolosa sarà la custodia, ed il trasporto del denaro.

Che se alcun privato individuo, od eziandio alcuna privata, o pubblica morale persona se ne incarica in un deposito irregolare, per cui tutti gli averi del depositario rimangono obbligati in

favore del deponente in un caso eziandio fortuito, non si può negare, che questa non sia cosa assai comoda, mentre il deponente o può cedere il suo credito ad altri, o può secondo le varie convenzioni il suo denaro riprendersi. Che se il depositario fa uso intanto del denaro altrui, egli è un compenso molto ben meritato per le cure, per le spese, e per la responsabilità, che seco porta un deposito. Che se il capitalista deponente riporta del suo denaro un frutto, o determinato a guisa di un interesse del denaro, od indeterminato, come dividendo in una Società, niuno negherà, che al vantaggio della sicurezza, e custodia di un denaro non si aggiunga l'altro di farlo rigirare per chi per se stesso nol saprebbe fare.

Ed essendo i rispettivi Stati succeduti in gran parte co' loro pubblici monti, e banchi a' privati Banchieri, o Lombardi, come chiamaronsi già ne' bassi tempi gl' Italiani tutti, che tenean banco oltramonti, come già si disse; ne avvenne, che in quella guisa l' invenzione della moneta *reale* non più pesata, ma numerata altro non fu per ultimo che il perfezionamento, e compimento (prescindendo dagli abusi introdottivisi poscia), di un trovato di privati uomini; così i pubblici monti, e banchi modellaronsi intieramente su' privati, che in gran parte furon da' pubblici soppiantati, per così dire.

Fondatisi pertanto sopra questo potere di far debiti i rispettivi Governi della colta Europa, mentre a' privati *Lombardi*, o Banchieri venner sostituendosi, e sembrava, che presso di loro

dovesse esister gran somma di denaro, vennero anzi ad abolire que' cumuli, che prima faceansi da' rispettivi Stati, onde sovvenire alle loro strettezze in caso di calamità, e di guerre; poichè sono già due secoli, e più, che prima gli uni, poscia gli altri, e generalmente tutti i Governi hanno cominciato ad empir nelle urgenze i loro vuoti erarj, chiamando a se il denaro de' privati, e talvolta eziandio per via di frutti esorbitanti, sempre in appresso o mal pagati, o delusi, o per via di riduzione degl' interessi medesimi; o per via di riduzione de' capitali stessi, ora direttamente, ed ora indirettamente, ricorrendo cioè ad ora ad ora agli alzamenti del prezzo numerario delle specie. Qui per altro fa d' uopo distinguere i *Banchi di deposito da' Banchi di circolazione*; poichè mentre questi secondi in conseguenza dei loro debiti hanno dato ansa all' aumento del prezzo numerario, o valuta delle specie, e quindi alle alterazioni in un' inversa ragione dell' Unità Monetaria, per via cioè di un suo diminuimento; i Banchi di deposito per lo contrario hanno servito a mantenere l' Unità Monetaria, per quanto è in loro, sull' antico piede; che anzi Stuart, e Smith suppongono, che una tale veduta sia stata la cagione potissima della loro istituzione; imperciocchè dove la *Carta-moneta* dipendentemente da' Banchi di circolazione seconda sempre le alterazioni delle specie reali, che rappresenta, come ombra il suo corpo; onde l' Unità Monetaria moneta di conto misura del pregio, che v. g. diciam *lira*, così vi è maggiore, o minore, secondochè maggiore o minore si è nelle stesse spe-

cie reali in circolazione, che poi colle loro valute più o meno sproporzionate somministrano a gara, per così dire, con una Carta-moneta più, o meno screditata, elementi ogni dì più scadenti a quel medio, che costituisce in uno Stato qualunque (dopo la pecunia non più pesata, ma numerata) la corrente Unità monetaria moneta di conto; l' Unità monetaria per lo contrario di un Banco di deposito s' intende sempre, ed è costituita, come si disse, da un tal dato peso di fine argento; sicchè può andar soggetta bensì alle alterazioni del suo pregio, *come metallo*, siccome già si notò, donde un' alterazione *reale* nel prezzo numerario di tutte le altre cose, che ne sieno rispetto al pregio lor misurate; ma non mai alle alterazioni del pregio, *come moneta*, donde l' alterazion *nominale* dello stesso prezzo numerario di cose, che ne sieno misurate; quindi l'aggio tra la moneta *Banco*, e la moneta *fuor Banco*, tra questa *reale* e quella *rappresentativa* in favore di questa stessa non perchè rappresentativa, ma perchè costituente, sebbene sotto lo stesso nome, una Unità monetaria maggiore di quella che risulti dalle specie reali in circolazione; così il ducato del *Banco-giro* in Venezia, che la prima diede al mondo commerciante l' esempio di cotai Banchi detti *di deposito* oltramonti, stava al corrente effettivo di lire otto, in modo, che cento di Banco corrispondevano a cento venti effettivi, con un aggio perciò di un 20 per cento; aggio per altro, che può talora eliminarsi, qualora essa moneta di Banco venga a perdere del suo credito, che anzi potrebbe divenir-

le contrario, dove prima era in favore, ma rimettendosi il suo credito, si rimette ella, per così dir, sull' arcione; che anzi riprende il suo costante ascendente sulle specie reali in circolazione, e per volger d'anni si rimane sempre la stessa; laddove la moneta di carta dipendente da un Banco di circolazione

Tanto peggiora più, quanto più invetera a misura cioè che peggiorano che di peso, che di fino, o bontà le specie reali, che rappresenta siccome fede di un credito, che tanto divien minore, quanto più scadenti le specie effettive, che rappresenta; onde queste influiscon nel decremento della loro rappresentanza, come essa vicendevolmente influisce, sebbene indirettamente nel lor decremento, diminuendo così i rispettivi Governi con un parzial fallimento i loro debiti, sebben larvato col nome impropríssimo di *aumentate monete*, pur realissimo, e rovinoso altrettanto per la privata, e pubblica fede, e quindi pel commercio, che fuori di quella morale atmosfera della buona fede, e del credito cade in asfisia, ed in sincope mortale, per così dire.

E pur troppo cose son queste, che accadono in qualunque forma di governo, ma siam costretti di convenire nelle considerazioni di Stuart, di Smith, e d'altri moltissimi insieme con Montesqieu: che se ogni forma di governo a seconda delle sue organiche disposizioni ha i suoi mali ingeniti, ed organici, per così dire, e particolari suoi, prescindendo medesimamente da' vizj degli amministratori suoi; e la Monarchia è di lunga mano più felice di ogni altra forma sotto

altri aspetti, non lo è gran fatto per ciò che spetta all'erezione di pubblici Banchi. *Dans les Etats*, dice lo stesso Montesquieu (*a*), *qui font le commerce d'economie* (di traffico cioè, e di trasporti rispetto all'Estero) *on a heureusement etablies des Banques*, *qui par leur crédit ont fourni nouveaux signes de valeur* (Si prevale egli qui del linguaggio impropriissimo di chiamar segni di valore eziandio la moneta *reale*, *ed effettiva*, confondendola perciò colla meramente *Rappresentativa* che ne tiene le veci, e veramente è *segno*, siccome fede di credito, non *pegno* di pregio, siccome la Reale ed effettiva rappresentata da cotai segni di valore, siccome egli dice. *Mais on auroit tort*, prosegue egli, *de les transporter dans les Etats*, *qui font le commerce de luxe* (di produzioni proprie) *les mettre dans les pays governés par un seul*, *c'est supposer l'argent d'un côté*, *c'est a dire d'un côté la faculté de tout avoir sans aucun pouvoir*, *et de l'autre le pouvoir avec la faculté de rien du tout*. *Dans un Gouvernement pareil il n'y a jamais eu*, *que le Prince*, *qui ait eu*, *au qui ait pu avoir un trésor*; *et par tout ou' il y en a un*, *dès qu'il est excessif*, *il dévient d'abord le trésor du Prince*.

Benchè qui pure Montesquieu non siasi dimenticato de' suoi concettini, de' suoi frizzi, delle sue antitesi, de'suoi sali epigrammatici, alle quali cose gli Scrittori di bello spirito (se non di altrettanto buon senso com'egli) sacrificano talora la nuda,

(*a*) Lir. 20. Cap. 10.

e semplice verità, pure fa d' uopo convenire di ciò, ch' egli osservò nella sua Francia, che pure si è un mondo simile poco più, poco meno a tutto il resto degli uomini. Se per altro fosse egli vissuto fino a' nostri tempi, avrebbe egli veduto nella sua Francia medesima: come estremi oppostissimi, quali si furono gli avvenuti sul finire del Secolo XVIII opposti a quelli della Reggenza, e del così detto *Sistema* a' tempi della minorità di Luigi XV dopo la dominazione dell' Avolo immediato suo Antecessore, producan gli stessi effetti; che anzi l' anarchia popolare li produce più rovinosi d' assai e spaventevoli; laonde si vuol sempre concludere: che *nisi Dominus custodierit Civitatem, frustra vigilat qui custodit eam*, mancandovi insiem colla buona fede la giustizia, e la pace, che bagiansi scambievolmente, perciocchè, come disse pur Cicerone

Fundamentum justitae fides

cioè reciproca buona fede, su cui poggia altresì ogni credito privato, e pubblico.

Nota aggiunta all' ultima Tavola esistente in calce del I. Tom. Delle alterazioni del prezzo delle cose tutte mercatabili, *per ischiarimento di questa stessa*.

Per illustrazione pertanto di quella Tavola possiamo aggiugnere la seguente immagine con alcun' altra analoga considerazione. Sieno due linee AB, BC formanti tra loro un angolo di 45 gradi, ed altri intermedj minori per via di altre linee intermedie tutte coincidenti nello stesso punto B per una qualunque polisezion di quell' angolo. Se la BC si move in modo di portar-

si ad un angolo di 90 gradi rispetto all' AB, nella stessa aritmetica ragione, cioè per la stessa differenza, od eccesso si aumentano gli altri angoli eziandio non tra esso lor le intermedie, ma tra l' intermedie e la stessa linea BC, nella quale abbiam l'immagine di una merce, il cui prezzo si alteri per un' *assoluta* alterazione, per alterazione cioè del suo proprio specifico pregio, rimanendo fermo quello delle altre tutte; intanto in queste siccome nell' AB, in cui possiam ravvisare un' altra merce qualunque, accade soltanto un' alterazione di prezzo *relativa*, relativamente cioè soltanto alla BC; che se amendue le linee si movano od in opposta direzione, o nella stessa bensì, ma in modo di venir fra loro ad angolo maggiore, o minore del primo di 45 gradi, allora abbiamo in essa l' immagine di due merci, rispetto alle quali verifichisi un' alterazione di prezzo *reciproca* fra loro stesse, mentre in quanto alle intermedie, che possiam dire BD, BE, etc. non accade, che un' alterazion *relativa*, relativamente cioè all' una, ed all' altra estrema linea AB, BC, e fra loro stesse non ne accade alcuna; che se le stesse AB, BC esprimano due merci aventi fra loro un pregio *omogeneo*, e tanto più, quanto più meriti esso le ponderazion del commercio, siccome l' hanno argento ed oro fra loro, presi massimamente a misura e pegno di pregio di tutte altre cose in commercio, le quali possiam noi ravvisare nelle intermedie linee BD, BE ec. allora avremo in ciò l' immagine di un' alterazione di prezzo *relativo* fra l' AB, e BC (una delle quali diciamo argento, e l' al-

tra l'oro) ed immagine di un' alterazione *assoluta* e *relativa* ad un tempo, e perciò *reciproca* del prezzo lor *relativo* opposto così all' *assoluto*; che amendue i metalli, *come metallo* materia prima delle monete, hanno nelle altre cose tutte mercatabili, nelle quali poi non accade che un' alterazion *relativa* di prezzo, relativamente, dissi, agli stessi metalli, ogni qualvolta si rimanga lo stesso, o piuttosto ritorni lo stesso per un adeguato d' anni più o meno ubertosi lo specifico lor pregio, come accade massimamente nelle vettovaglie in genere, e più particolarmente ne' grani, che sien base d' ogni nostro alimento, come il frumento fra noi; rispetto al quale la ragion dell' universale inchiesta all' offerta universale, che se ne faccia, si rimane sempre la stessa per via di medj od adeguati, che di tratto in tratto vengon nella lunga serie di un secolo, e de' secoli rinnovellandosi, essendo sempre ogni popolazione in ragione de' suoi alimenti, cioè aumentandosi essa, o diminuendosi costantemente in ragione di quelli, e quindi l' inchiesta de' consumatori in ragion dell' offerta, che se ne faccia; quindi ancora l' aumento nel prezzo *numerario* di cotai vettovaglie, nella nostra Europa massimamente, vuolsi attribuire al diminuito pregio de' preziosi metalli, donde traggasi l' unità monetaria misura di pregio moneta di conto, dopo l' afflusso in Europa delle americane miniere, per cui accadde allora una diminuzione nel pregio specifico di cotai metalli presso di noi, e più in quel dell' argento in proporzione di quel che nel pregio dell' oro; onde mentre ebbe luogo fra

loro un' alterazion *reciproca* del prezzo lor *relativo*; sicchè questo venne dalla ragione di 1 : 10, di 1 : 12. a quella di 1 : 13. sulle prime, e sì a mano a mano, ed a quella per fino di 1 : 15., di 1 : 16. in pro sempre dell' oro (da cui poi venne retrogradando e pel più recente commercio dell' arene dell' oro dalla Guinea versato in Inghilterra, e pe' ricchi carichi dell' oro delle miniere Brasiliane venuti a Lisbona) accadde poi negli stessi preziosi metalli argento ed oro un' alterazione *assoluta* del prezzo loro *assoluto*, rispetto cioè alle altre merci, ed agli alimenti in genere, ed alla base d' ogni nostro alimento, e per conseguenza un' alterazion *relativa* del prezzo di questi stessi in denaro, prezzo che crebbe, quanto scemò l' assoluto prezzo di que' metalli al diminuirsi dello specifico lor pregio; di modo che fin da' tempi del nostro Davanzati (*a*) dugento, e più anni sono era cresciuto il prezzo delle cose l' un tre, siccome egli dice, che è lo stesso che dire (poste tutte le altre cose eguali) che il pregio di que' preziosi metalli, e più particolarmente dell' argento misuratore del pregio stesso dell' oro, nonchè delle altre cose tutte in commercio, era diminuito l' un tre.

E si osservi, che allorchè noi siamo ricorsi a quell' immagine, in cui le mutazioni accadono per via di aritmetiche ragioni, o proporzioni, non procede essa immagine, se non in quanto ad esprimere quelle alterazioni del prezzo *assoluto*

(*a*) Vedi Lezione delle Monete.

de' due preziosi metalli rispetto alle altre cose tutte in commercio, e del prezzo *relativo* fra loro stessi, le quali alterazioni poi accadono necessariamente in ragioni geometriche; perciocchè nell' ipotesi per es. che il pregio specifico dell' argento non si rimanga, che il terzo di quel ch'era prima, posto lo stesso peso, o fisica quantità, nonchè lo stesso fino, o bontà, egli è evidente, che del triplo cresce la materia, o fisica quantità, che per una permuta estimatoria, o compra e vendita se ne dee dare in iscambio di cose, il cui pregio specifico si rimanga lo stesso che prima, e quindi cresce del triplo il prezzo non pur *numerario*, ma *reale*, o *per pagamento* di esse cose; dicendo noi cresciuto il prezzo di una cosa rispettivamente ad altra, ogni qualvolta in un' equa permuta estimatoria, o compra e vendita specie di permuta estimatoria, in cui l'una delle cose, che si dà in iscambio dell' altra, si è metallo monetato dato, e rispettivamente ricevuto non per altr' uso qualunque, ma per pegno di pregio, se ne riporti in iscambio di più di quel che prima; e medesimamente cresce nella stessa geometrica proporzione, come pur s'accennò, per via di una *reale* alterazione il prezzo lor numerario, l'esponente cioè della ragione dell' Unità monetaria misura del pregio, o di una sua frazione qualunque all' altro pregio misurato; in quella guisa che ridotta per es. al terzo una misura lineare, diverrà triplo l'esponente della sua ragione ad altra quantità omogenea, che sia rimasa la stessa; e medesimamente cresce del doppio la materia, o fisica quantità dell' oro, che

si dee dare in iscambio di quelle merci, ogni qualvolta il pregio specifico dell' oro non siasi diminuito che della metà, e così pure il prezzo lor numerario, qualora l' Unità monetaria si desumesse dall' oro, e non dall' argento (come per lo contrario avviene in tutti i contratti massimamente aventi esecuzione in tratti di tempo successivi per l' analisi datane nel testo) accadendo nel tempo stesso una *reciproca* alterazione del prezzo *relativo* e *numerario* e *reale*, *o di pagamento* fra' due preziosi metalli, in modo che lo stesso peso d' oro non corrisponderà più soltanto a dieci altri d' argento, ma a quindici bensì. Come poi debbansi ragguagliare gli antichi prezzi a' presenti, delle vettovaglie per es. di prima necessità (il cui pregio specifico supponghiam sempre lo stesso per la lunga serie de' secoli a seconda di una costante ragione tra l' inchiesta e l' offerta) trattandosi di calcolare non il prezzo lor *numerario* soltanto, o *di conto*, ma il prezzo di *pagamento* nell' effettiva lor compra, e vendita, in cui può intervenire eziandio dell'oro, egli è da osservarsi a seconda del §. 64. in fine: che se suppongasi, che una misura di formento e. g. ottenga il suo prezzo in tanti pesi d' oro, ed in altrettanti d' argento, mentre il suo prezzo è duplicato, pagandosi in oro, e triplicato in argento, fa d' uopo dunque ricorrere ad una media proporzionale aritmetica, come dico colà, che in tal caso verrà espressa non da $\frac{5}{15}=\frac{4}{12}$, come se si trae l' unità misura del pregio dal solo

argento, non da $\frac{5}{10} = \frac{6}{12}$, qualora si traesse dall' oro; ma bensì da $\frac{5}{12}$; sicchè dove rispetto all' argento moneta di conto stesse l' antico prezzo al presente come $\frac{4}{12}$ cioè 4 : 12; rispetto poi all' oro, ed all' argento quai monete pegno di pregio, starebbe secondo la fatta supposizione come 5 : 12; onde l' antico prezzo non numerario, ma di pagamento starebbe al presente non come 1 : 3, ma bensì come 1 : $2\frac{2}{5}$, e così a mano $+ \frac{2}{10} + \frac{2}{20} + \frac{2}{40} + \frac{2}{80} + \frac{2}{160} + \frac{2}{320}$ ecc. a misura, che la quantità dell' oro entrata nel pagamento fosse così sempre minore, nascendone quindi una serie infinita eguale per ultimo alla terza unità, od intiero, che per altro non otterremmo mai, se non quando in quel prezzo della misura del formento non entrasse punto oro, ma solo argento.

Dissi, che allora diciamo aumentato il prezzo di una cosa in un' altra, e correspettivamente diminuito il prezzo di questa in quella, quando della seconda ne riporta la prima più di quel che altrove, od in altro tempo (come nel nostro caso) in un' equa permuta estimatoria, di cui è specie la compra, e vendita; quindi quella differenza tra il prezzo *reale*, o *di pagamento* di una misura di frumento, il cui pregio specifico supponghiam sempre, come si disse, lo stes-

so per la lunga serie de' secoli, ed il prezzo suo *numerario*, secondochè sono presentemente, rispetto a quello ch' erano a' tempi per es. di Vespasiano, e di Plinio, vuolsi così calcolare, come si disse, e non già come potrebbe ad altri parere, sommando cioè la valuta, non il peso dell' oro (che si supponga entrato in quel pagamento, ed e. g. una libbra d' oro misurato mai sempre dall' argento) colla valuta di altrettanto peso di argento, che misura se stesso; poichè allora non avremmo quella differenza tra il prezzo *di pagamento*, ed il prezzo *numerario*, ma soltanto la differenza tra il prezzo *numerario* presente (che supponghiam triplicato) e l'antico.

Così la libbra d' argento, siccome a' tempi di Vespasiano, e di Plinio (*a*) valga Sesterzj 384 = den: 96, e la libbra dell' oro, posto il prezzo relativo per via di un medio nell' Impero Romano a que' tempi di 1 : 10 valga Sest: 3840 avremo Sest: 384 + 3840 = 4224.

Ora triplicando la quantità dell' argento, che entri secondo l' ipotesi nel pagamento di quella misura di frumento, ne avremo tre libbre, e perciò Sesterzj 1152, e duplicando la quantità dell' oro misurato ora dall' argento secondo il prezzo relativo di 1 : 15, ne avremmo Sesterzj 11520, che sommati co' Sesterzj 1152 dell' argento ne danno 12672 triplo di Sesterzj 4224;

(*a*) Vedi la sopracitata mia Dissertazione sul sistema monetario degli antichi Romani fralle Dissertazioni sulle monete di conto.

laonde, come si disse, non ne abbiamo che la differenza tra il prezzo numerario presente, e l'antico, così calcolando, come se il pagamento si supponga tutto in argento (talchè il prezzo *numerario* s'identifica, per così dire, con quello *di pagamento*), e non la differenza altresì tra il prezzo reale, o di pagamento presente, e l'antico, che sta a quello non come 1 : 3, ma bensì come 1 : 2 $\frac{2}{5}$ pel cambiato prezzo relativo dell'oro all'argento, e quindi non come 4224 : 12672, ma bensì come 4224 : 10137 $\frac{3}{5}$.

Altri poi lasciando la comune Aritmetica non che ogni triviale immagine, che quasi all'occhio materiale sottopone in concreto le idee le più generali, ed astratte, potrebbe esprimere le stesse cose per mezzo della speciosa, od algebra, che co' suoi simboli abbraccia tutti i casi alla stessa general formola subordinati, facendosene eziandio delle norme di calcolo generali; ma mentre è dessa la più soddisfacente per chi non abbisogni di passare da' singoli casi in concreto all'intelligenza di quelle astrazioni in genere, altrettanto non lo è pel comune delle persone, cui presentasi anco per ciò come scrittura arcana affatto, e misteriosa.

Del resto, che il prezzo delle vettovaglie stesse di prima necessità poco più sia cresciuto fino a' nostri tempi di quel che lo vide il nostro Davanzati circa un mezzo secolo dopo qnelle ricche navigazioni, come lo stesso le chiama (che che ad altri ne paja siccome all'Inglese Robertson riferito dal ch. Pignotti (*Storia della Toscana T. VII.*) che per 5, o 6 voglion multiplicate

le somme recateci dalle Storie prima dello scoprimento delle Americane miniere, onde formarcene una giusta idea in quanto al lor pregio, ed al lor prezzo in denaro), non è da meravigliarsene punto, diffondendosi sempre più l'uso, e coll'uso il lusso, e l'inchiesta di que' preziosi metalli presso di noi, quanto maggiore ne divenne la quantità, e l'offerta per annue ricchissime importazioni: Del che vedi altresì Smith: *Ricchezza delle Nazioni*. Ma non per questo lo specifico lor pregio potrà giammai mantenersi o piuttosto ritornare a più riprese lo stesso per via di medj od adequati nella lunga serie de' secoli; come per l'opposto quello delle vettovaglie di prima necessità, le quali costituiscono la vera ricchezza degli Stati, in quanto la lor vera ricchezza consiste non negli ori, ed argenti, ma in una multitudine d'uomini ben costumati, ed operosi; e per ciò concordi nella comune alleanza sotto un comune Governo, cui difendono, e da cui sono difesi, e perciò o direttamente od indirettamente altrettanto producitori, e più, quanto consumatori.

Qui terminano le note (prescindendo da quelle, che sono altrove, secondo le indicazioni, rifuse) al Trattato *del Prezzo delle cose tutte mercatabili*, che unito all'altro *de' Cambj, e più particolarmente del Cambio Trajettizio mercantile*; ed alle tre, o quattro dissertazioni sorelle che costituiscono un esteso Trattato *sulle monete di conto* ed in ispecie, ed in genere, ed unito per ultimo alle altre Opericciuole, che in questo secondo tomo delle *Operette* contengonsi, può pure in qualche modo servire ad illustrare que' punti, in

cui questa parte del Gius delle genti, e Pubblico detta *Pubblica Economia* trovasi più davvicino a contatto collo stesso Gius positivo, sì per interpretar questo stesso secondo i veri principj del commercio e della privata, e pubblica amministrazione, sì perchè ne sieno bene applicate le disposizioni alle occorrenti fatti-specie, rispetto eziandio al diritto tra privati, e privati, dal Giurisperito così più particolarmente detto o come giudice, o come avvocato, sì per estenderle sanamente ne' casi contemplati dalla sopra citata *L.* 12. *ff. de Legibus et S. C.*, sì per togliere ogni abusiva consuetudine nelle introdotte false applicazioni, od erronee ampliazioni delle leggi già fatte, sì per farne all' uopo di nuove salutarissime e senza alcuna antinomia con altre leggi, od incoerenza nello stesso contesto; laonde, come tutto quanto il Gius delle genti privato, e pubblico confrontato col positivo Gius delle Leggi fatte o da farsi si è norma di questo stesso, ed in certo modo, e nello stesso confronto questo di quello; così quella sua parte detta pubblica Economia in ciò che più particolarmente la concerne; talmentechè ove queste due norme costituite l' una dal Gius delle genti privato, e pubblico, l' altra dal Gius positivo, o privato o pubblico, come si disse, trovinsi fra esso lor paralelle in ogni lor punto, possiamo esser moralmente certi e della verità dei principj del Gius delle Genti, e di quella sua parte dall' una parte, e della rettitudine dall' altra del positivo delle stesse Leggi scritte; verificandosi così per via dell' applicazione del Gius delle genti al positivo la vera scienza di questo

stesso, la quale consiste non nel conoscere le parole delle Leggi scritte, ma bensì il loro Spirito, od intendimento secondo la sopracitata L. 17 *eodem: Scire Leges non est verba earum tenere, sed vim ac potestatem*; così ancora la stessa scienza della pubblica Economia può servir di comento perpetuo nonchè alle analoghe Leggi nel Corpo del Gius, ma agli stessi suoi Elementi od Istituzioni; ed entrare quindi a parte dell' educazione nonchè scientifica, ma morale de' giovani Allievi chiamati dalla Divina Provvidenza all' amministrazione della Giustizia, e d' ogni sua più importante diramazione.

E piacesse al Cielo! che non fossi io grandemente inferiore all' una, ed all' altra cosa, cioè ed alla Scienza del Giuspubblicista Economico, ed a quella del Giureconsulto così più particolarmente detto, e quindi al complesso importantissimo, ed efficacissimo di amendue in uno, che per altro può ritrovarsi in altri di molto maggior forze presentemente eziandio; imperciocchè in quella guisa, che apparve già il tempo, in cui ogni parte dell' universale Giurisprudenza, e del Gius privato o pubblico studiasi ora, come le altre scienze tutte sulla natura medesima delle cose, così ancora, come nelle altre Scienze tutte accade, i monumenti che della loro legale Sapienza ne lasciarono gli antichi nostri Legislatori, o Prudenti verranno sempre meglio comentati, ed intesi, confrontandoli cogli Originali loro nella natura medesima delle cose sempre la stessa, o si tratti di Leggi positive, o criminali, o civili così più particolarmente dette, e tanto l' une, che

l'altre, od il privato, od il pubblico Gius concernenti; o si tratti eziandio della Storia de' Popoli, della quale i monumenti delle rispettive Leggi costituiscono certamente una parte importantissima. Quindi mostransi nel tempo stesso insiem collegate la Filosofia della Giurisprudenza, e la sua Erudizione, che poi abbisogna de' presidj dell' Antiquaria, e della Filologia, di una Filologia, dissi, non tanto diciffrata per via di etimologie, quant' anche pel confronto de' fatti in natura o da noi conosciuti eziandio pel rapporto immediato de' nostri sensi, come accade nella stessa naturale Istoria, o pe' monumenti della Storia, delle Leggi, e de' costumi de' Popoli; quinci i veri Giureconsulti del Dritto non men pubblico, che privato simili al nostro Pompeo Neri, e gli Storici nel tempo stesso istruttivi, fra' quali un Denina, che emulo degli antichi Greci, e Latini grandemente distinguesi tra gli stessi Moderni nell' arricchire di considerazioni politiche, economiche, e commerciali la sua Storia bellissima delle Rivoluzioni d'Italia, a differenza di altri, che non ci fanno conoscer gli uomini, e le civili, o politiche lor Società, che per quel lato, in cui si distinguon tanto da' bruti in quello stesso, in che più loro assomigliano, le battaglie cioè e le guerre abborrite cotanto! dal commercio, e da' veri interessi di tutti i Popoli o Pastorali, ed Agricoli, o Manifattori, e Commercianti per eccellenza, o l' una e l' altra cosa nel tempo stesso.

FINE.

INDICE

PER SOMMI CAPI DELLE COSE CONTENUTE
IN QUESTE OPERETTE.

TOMO I.

TOMO II. — PARTE I.

Parte II.

PARTE I.

			ERRATA	*CORRIGE*
Frontespiz.			161.	1619.
Prefaz. Pag. XIII	lin.	23	mediantemente	mediatamente
„ „ LXII	„	10	isufficiente	insufficiente
„ „ LXXVIII	„	14	dalla	della
Pag. 9	lin.	8	effettiva	effettiva, e
„ 20	„	8	*subjcitur*	*subjicitur*
„ 32	„	3	annetendola	connettendola
„ 42	„	10	la nazioni	le nazioni
„ 44	„	20	mederni	moderni
„ 69	„	18	dell' estimazione	dall' estimazione
„ 89	„	15	specie diagonale	specie di ec.
„ 99	„	24	nella specie	nelle specie
„ 103	„	22	sicchè	fece sì che
„ 130	„	12	de l' Ille	de l' Isle
„ 139	„	24	*Lavosior*	*Lavoisier*
„ 144	„	18	semplici	semplice
„ 150	„	17	del Meridiano	del quarto del ec.

PARTE II.

			ERRATA	*CORRIGE*
Frontespiz.			161.	1619.
Pag. 35	lin.	19	συναλλάγμα	συνάλλαγμα
„ 42	„	11	per che ciò riguarda	per ciò, che riguarda
„ 43	„	11	sensibile	censibile
„ 104	„	24	*singolum*	*singulorum*
„ 126	„	13	ed in parte	od in parte
„ 127	„	20	impiegatevi	impiegativi
„ 169	„	16	*des connoissances*	*de connoissances*
„ 186	„	26	confonderli	confondersi
„ 188	„	20	παρα φύσιν	παρὰ φύσιν
„ 199	„	15	Jidor	Tidor
„ 203	„	2	le LL. 2. e 8.	le LL. 2. e 3.
„ 211	„	6	*Est quodam*	*Estquodam*
„ 215	„	32	*tresdecim*	*tredecim*
„ 224	„	28	questa	questo
„ 240	„	31	C. 17. P. 1.	C. 17. ℣. 1.
„ 257	„	7	*secondo*	*secundo*
„ 262	„	18	a quello	e quello

Altri si lasciano alla discrezione del benigno Lettore.

Die 26. *Martii* 1824.

VIDIT

Pro Eminentissimo, ac Reverendissimo D. D.
CAROLO CARD. OPPIZZONIO
Archiep. Bononiensi
Thomas Aurelius Vasconi Exam. Pro-Synod.

Die 27. *Martii* 1824.

VIDIT

Pro Excelso Gubernio
Dominicus Mandini S. T. D. Prior Parochus
et Exam. Synod.

Die 28. *Martii* 1824.

IMPRIMATUR

Joseph Passaponti Cancell. Gen.